

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna


XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Bologna, 13/16 novembre 2008

GIUSTIZIA: TUTELA EFFETTIVA O UTOPIA?



n.1 / 2008



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

N. 1 gennaio-aprile 2008

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni.

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6/05/1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,
Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri,
Sandro Giacomelli, Gino Martinuzzi,
Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli

Hanno collaborato a questo numero:

Stefano Bargellini, Paolo Biavati, Francesco Brandoli,
Alberto Candi, Manlio D'Amico, Massimo Jasonni, Saverio
Luppino, Raffaele Miraglia, Lea Querzola,
Bruno Sazzini

Chiuso in redazione il 30 Settembre 2008

Tiratura 6500 copie.

Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

associato all'ASTAF

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

● EDITORIALE

Lucio Strazziari 3 - Il Foro bolognese fra problemi locali ed evento nazionale

● SPECIALE

*A cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 5 - La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie Civili

● SPECIALE

Sandro Callegaro 15 - Il XXIX Congresso Nazionale Forense

● ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

*A cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 17 - Estratti dai verbali del Consiglio (periodo febbraio - aprile 2008)

● STATISTICHE

*A cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 45 - Rilevamento statistico delle attività del Consiglio

● FONDAZIONE FORENSE

Sandro Callegaro 48 - La Fondazione Forense Bolognese
50 - Verbale dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Forense Bolognese

● FORMAZIONE CONTINUA

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 52 - Le modifiche alla circolare del Consiglio

● ATTUALITA' FORENSE

Giuliano Berti Arnoaldi Veli 57 - Cinquant'anni avanti e indietro. Il punto sulla edilizia giudiziaria a Bologna

Paolo Biavati 62 - Le strategie della difesa del processo civile

● SENZA SCHERMI

Alberto Candi 66 - La dea Temi e il colpevole dei mali della giustizia bolognese

Stefano Bargellini 67 - Gli avvocati, i giudici e la giustizia ingolfata

| | | |
|---------------------------|------|--|
| <i>Giovanni Cerri</i> | 68 - | La previdenza forense: tra doverosa necessità e necessario beneficio |
| <i>Raffaele Miraglia</i> | 69 - | L'arringa dell'avvocato Castro Ruiz |
| <i>Francesco Brandoli</i> | 70 - | L'avvocato e la legge di Murphy |

● NON SOLO DIRITTO - RECENSIONI

| | | |
|-------------------------------------|------|---|
| <i>Massimo Jasonni</i> | 72 - | Floriano Cioffi, Storie bolognesi |
| <i>Giuliano Berti Arnoaldi Veli</i> | 73 - | Achille Melchionda, Francesca Alinovi 47 coltellate |

● DALLE ISTITUZIONI

| | | |
|--------------------------|------|--|
| | 75 - | Le modifiche al Codice Deontologia approvate il 12 giugno 2008 dal Consiglio Nazionale Forense |
| <i>Sandro Giacomelli</i> | 76 - | Cassa Forense: memento |

● DALLE ASSOCIAZIONI

| | | |
|--|------|---|
| <i>A.N.F. Bologna</i> | 77 - | Lettera aperta al Presidente del Tribunale |
| <i>Bruno Sazzini (A.N.F.)</i> | 80 - | Avvocati: più libertà o più regole? Quale riforma per la professione forense? |
| <i>Lea Querzola (Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile)</i> | 87 - | Bologna si conferma Alma Mater |

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

| | | |
|---|------|--|
| <i>a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 88 - | Delibere di non luogo a provvedere e archiviazione |
| | 95 - | Decisioni emesse |

● JUS BOLOGNA SPORT

| | | |
|------------------------|-------|--|
| <i>Saverio Luppino</i> | 106 - | 42° campionato italiano sci per avvocati e magistrati |
| <i>Manlio D'Amico</i> | 107 - | Ciclisti da 30 e lode: Bologna - Cortina in undici ore |

● NOTIZIE UTILI

| | | |
|---|-------|---|
| <i>A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli</i> | 109 - | Prenotazione via e-mail di copia delle sentenze civili |
| | 109 - | Registrazione dei provvedimenti cautelari emessi in corso di causa |
| | 110 - | Terza sezione Civile: danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto |
| | 111 - | Comunicazioni via e-mail della Cancelleria della sezione di diritto industriale |
| | 112 - | Trascrizioni d'ufficio nel caso in cui le parti omettano il versamento delle spese |

IL FORO BOLOGNESE fra problemi locali ed evento nazionale

Avv. Lucio Strazziari

Il **Foro bolognese** si è trovato ad affrontare, negli ultimi mesi, due problematiche dagli apparenti profili così diversi da rendere di non facile comprensione la decisione, che ho assunto, di occuparmene congiuntamente in questo mio intervento sul nostro Notiziario.

Mi riferisco, lo avrete facilmente compreso, da una parte al funzionamento degli **Uffici Giudiziari del Tribunale**, con specifico riguardo alla decisione a suo tempo assunta dal Presidente del Tribunale di chiudere al pubblico le Cancellerie civili nelle giornate del lunedì, e, dall'altra parte, alla preparazione del **XXIX Congresso Nazionale Forense**, che, affidato al Distretto dell'Emilia Romagna per il suo svolgimento a Bologna nelle giornate dal 13 al 16 novembre 2008, vedrà il foro bolognese al centro della attenzione, non solo di tutta la avvocatura, ma dell'intero mondo giudiziario nazionale.

Ebbene, io ritengo che detto accostamento non sia improprio, osando affermare che le due problematiche si qualificano per analoga importanza, perché entrambe attengono all'esercizio di quella funzione di garanzia della tutela dei diritti dei cittadini, che rappresenta l'altissimo compito che il dettato costituzionale affida alla classe forense.

E, dunque, aspetti diversi di una unica realtà, ma, proprio per questo, meritevoli entrambi dell'interesse e della preoccupazione di una classe forense che voglia, come vuole, rivendicare il suo ruolo fondamentale ed irrinunciabile nella giurisdizione, con un apporto sempre più incisivo nell'assolvimento del compito di rendere giustizia.

E allora anche il problema del rap-

porto con gli **Uffici Giudiziari** finisce per acquisire fondamentale e decisiva incidenza.

Non richiamerò in questa sede i vari aspetti, né ripercorrerò i successivi momenti, nei quali si sono articolate le ragioni di contrasto di fronte alla decisione della **chiusura delle Cancellerie civili** nelle giornate del lunedì.

Il foro bolognese, nella sua espressione istituzionale e nelle realtà associative che lo contraddistinguono, ha dimostrato assoluta contrarietà nei confronti di un provvedimento che inciderebbe negativamente sulla possibilità per gli avvocati di svolgere la propria attività e, conseguentemente, su quella funzione di tutela degli interessi dei cittadini cui la stessa è deputata.

Ed è quest'ultimo l'aspetto che più è stato, doverosamente, sottolineato dalla classe forense bolognese.

Ne sono così derivati lo stato di agitazione, le proteste e il ricorso al T.A.R., sotto il profilo della violazione di legge. Ma anche iniziative propositive, come la audizione di una **delegazione del Consiglio forense di Bologna al Ministero della Giustizia**, nella quale, sottolineata la situazione di grave carenza che l'organico del personale ausiliario presenta, si è sollecitata la copertura di almeno una parte dei posti vacanti, con la assegnazione di nuove persone già inquadrate nella Amministrazione Giudiziaria, e/o valendosi di personale proveniente da altri Enti Pubblici locali, in attuazione del principio di mobilità.

Ed è stato un pressoché immediato, sia pure limitato, incremento del personale, ottenuto anche a seguito di questa iniziativa della avvocatura (lo ha riconosciuto il Presidente f.f. del Tribunale Dott. Bruno Berlettano, e ne

diamo doverosamente atto), a consentire la revoca di quel decreto, che aveva mostrato tutti i suoi lati negativi, senza fare intravedere alcuno di quegli aspetti positivi che erano stati posti a fondamento della sua emanazione.

La vicenda, vissuta anche attraverso momenti di plateale e rigida contrapposizione, ha tuttavia consentito di maturare il convincimento che la strutturazione ed il funzionamento degli Uffici Giudiziari debba rappresentare terreno di confronto e di collaborazione fra magistratura, avvocatura e apparati amministrativi.

Ed è lusinghiero constatare come tale nuova stagione sia già iniziata e che, con l'impegno di tutti, pure nella permanenza delle carenze e delle difficoltà che nessuno disconosce, promette nuovi scenari più confacenti all'interesse della collettività.

Non posso concludere queste brevi considerazioni senza sottolineare come la vicenda abbia consentito di verificare la vivacità, l'interesse e l'impegno del foro bolognese sulle problematiche che attengono al concreto esercizio della attività forense.

E questo dato fa bene sperare anche per quanto riguarda i **grandi temi** su cui si accentra da anni il dibattito all'interno della avvocatura, nell'analisi di una crisi che, prendendo le mosse, come dato obiettivamente non contestabile, dal numero degli iscritti che continua a registrare aumenti ormai non più controllabili, deve necessariamente ritrovare ragioni di approfondimento e di concreto impegno nel più rigoroso recupero della qualità delle prestazioni, oggi più che mai richiesta, se l'avvocatura vuole rappresentare una presenza efficace e responsabile nell'ambito del tessuto sociale.

Accennando ai **grandi temi**, ho già effettuato il passaggio al secondo argomento di riflessione, che riguarda il **XXIX Congresso Nazionale Forense**.

Affermare che il **Congresso** rappresenta il momento più qualificante cui è chiamata ogni biennio l'avvocatura italiana, per confrontarsi e dibattere sui propri problemi e sui rapporti con le altre componenti della società, significa sottolineare un concetto fin troppo ovvio e scontato.

Ma il Congresso di Bologna potrà assumere un significato esaltante nell'impegno, cui si sono dedicate in questa fase di preparazione tutte le forze della avvocatura, di potere predisporre un **progetto unitario di riforma dell'ordinamento professionale** da presentare alla classe politica.

Appare superfluo, da una parte, ricordare come troppi (circa una quarantina) sono stati i progetti di riforma presentati al Parlamento, negli ultimi cinquanta anni, per i quali non si sono mai realizzate le condizioni per la loro approvazione.

E altrettanto superfluo appare sottolineare, dall'altra parte, la assoluta necessità di una tale riforma, che consenta alla avvocatura di potersi giovare di strutture e di strumenti adeguati alla realtà di una società che ha subito, e continua a subire, epocali mutamenti, con una rapidità che non è neppure in grado di rispettare i tempi del cambio generazionale.

E' dunque esigenza assoluta e prioritaria che, nel panorama dei problemi della giustizia, di ormai drammatico rilievo, che il nuovo Parlamento dovrà affrontare per cercare di porre un qualche rimedio ad una crisi che rasenta la paralisi, venga inserita anche la riforma dell'ordinamento della professione forense, perché l'impianto normativo attualmente in vigore è ormai di vetusta origine.

Con le molte "novelle" modificatrici e integratrici che si sono succedute nel tempo, si perpetua infatti una disciplina della professione forense che appare del tutto inadeguata, sia per la tutela del diritto alla difesa e alla libertà dei cittadini, sia per la dignità e per la concreta possibilità per l'avvocato di svolgere con adeguatezza le proprie delicate funzioni.

Un nuovo ordinamento forense che sia in grado di adeguare la professione legale alle esigenze attuali, e a quelle future, dovrà ispirarsi ad alcune linee guida, fra le quali:

- **coordinare** le nuove norme con la disciplina comunitaria;
- **disegnare** una nuova disciplina di accesso alla professione, che garantisca una adeguata formazione dei nuovi avvocati ed una opportuna selezione tra i molti aspiranti;
- **imporre** una elevata professionalità a tutti gli iscritti, con l'obbligo del costante aggiornamento;
- **prescrivere** come essenziale l'eser-

cizio effettivo e continuativo, da considerare come requisito insostituibile per garantire la conservazione della competenza professionale;

- **strutturare** la professione come strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa;


- **adeguare** le modalità di esercizio della professione alla realtà sociale, economica e politica in continua evoluzione.

Lo sforzo è quello di trovare condivisioni e convergenze su questi principi, che per gran parte sono già stati recepiti in quasi tutti i progetti predisposti, così da consentire alla avvocatura di presentare un **progetto unitario**, in un momento politico che pare particolarmente favorevole per poterne prevedere un cammino parlamentare celere e conclusivo.

E il **Congresso Nazionale Forense** potrà rappresentare la cornice più qualificata, anche sotto l'aspetto mediatico, per la consegna di questo progetto alla classe politica, sperabilmente nella persona dello stesso Ministro della Giustizia.

Un simile percorso, se positivamente completato, collocherebbe il Congresso di Bologna nella "storia della avvocatura".

E' quello che auspichiamo, ed è l'obiettivo per il cui raggiungimento dedichiamo tutte le nostre attuali energie.



La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Via Garibaldi, 6 - Bologna
Presidenza

N. 29 PROU.

Il Presidente del Tribunale

- Ritenuta la necessità di ridurre l'orario di apertura al pubblico oltre i limiti previsti dalla normativa, a fronte di gravi esigenze di servizio;
- Vista la nota del coordinatore dei servizi civili, Palazzi Rosalba, con la quale si segnala la grave difficoltà in cui si trova ad operare il personale delle cancellerie civili per carenza di personale, tali da configurarsi come gravi esigenze di servizio;
- Considerato la nota del dirigente amministrativo, nella quale si concorda con l'analisi fatta dal coordinatore e si propone la chiusura un giorno la settimana l'accesso alle cancellerie, assicurando la ricezione degli atti in scadenza presso lo sportello unificato;
- Considerato infine che tale proposta potrebbe essere di effettivo ausilio all'attività delle cancellerie;

Dispone

Che per le cancellerie civili, volontaria, esecuzioni e fallimenti l'apertura al pubblico sia limitata alle giornate dal martedì al venerdì, con ricezione degli atti in scadenza presso lo sportello unificato dalle ore 12 alle 13,30.

Tale provvedimento ha natura temporanea sino alla risoluzione dei problemi di grave carenza di personale che affliggono l'ufficio.


Il presente provvedimento dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e sarà esecutivo a far data dal 3 marzo 2008.

Bologna 5/02/2008

Il Presidente f.f.

(Dott. Bruno Berlettano)

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

*ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA
ADUNANZA DEL 18 FEBBRAIO 2008*

ORDINE DEL GIORNO

5) *Situazione Uffici Giudiziari Tribunale*

Omissis

L'anno 2008, e questo giorno di lunedì 18 del mese di febbraio, alle ore 15.00 si è riunito nella sua Sede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presenti gli Avvocati:

STRAZZIARI LUCIO PRESIDENTE – BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI SEGRETARIO – ATTI ANNALISA – CALLEGARO SANDRO – CANOVA FEDERICO - CERRI GIOVANNI - FLORIO VINCENZO - FRAGOMENI GIOVAMBATTISTA – MARTINUZZI GINO – PACIFICO FAUSTO SERGIO - RIGOSI CHIARA - SPINZO ANTONIO – ZAMBELLI TIZIANA

Omissis

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

visto il decreto 5 febbraio 2008 con il quale il Presidente del Tribunale di Bologna ha disposto la chiusura, a decorrere dal 3 marzo 2008, di tutte le Cancellerie Civili del Tribunale nelle giornate del lunedì, fatta eccezione per la possibilità di depositare gli atti in scadenza dalle ore 12 alle ore 13,30;

preso atto che tale provvedimento viene motivato con lo stato di "grave difficoltà in cui si trova ad operare il personale delle dette Cancellerie", e sul presupposto che "tale proposta potrebbe essere di effettivo ausilio per l'attività delle Cancellerie";

ritenuto che un tale provvedimento, con le motivazioni addotte per la sua assunzione, appare del tutto inaccettabile, in quanto, limitando gravemente la possibilità dell'esercizio professionale da parte degli avvocati, finisce per pregiudicare l'effettivo accesso alla giustizia da parte dei cittadini, e lo stesso diritto di difesa;

considerato, peraltro, che il detto decreto aggrava una situazione già fortemente compressa da provvedimenti di analogo tenore precedentemente assunti ed analogamente motivati, definiti, come pure in questo caso, di "natura temporanea sino alla risoluzione dei problemi di grave carenza del personale", che paiono ormai cronici;

evidenziato come tale situazione di grave disagio perduri da troppo tempo, nonostante il fattivo ed oneroso impegno della avvocatura ad espletare attività collaborative e suppletive degli incombenti di cancelleria;

DICHIARA

lo stato di agitazione dell'avvocatura bolognese;

CHIEDE

la immediata revoca del provvedimento assunto in data 5 febbraio 2008;

DISPONE

la indizione di conferenza stampa per rendere edotta la cittadinanza sulla insostenibile situazione degli Uffici Giudiziari bolognesi;

RISERVA

la convocazione di assemblea degli iscritti.

Dispone che della presente delibera sia data comunicazione agli iscritti e ne siano resi edotti il Ministero della Giustizia, con richiesta di audizione dei rappresentanti dell'avvocatura bolognese, il C.S.M., il C.N.F. e l'O.U.A.

Omissis

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Lucio Strazziari

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili

Cancellerie, la protesta degli avvocati

“Situazione al limite del collasso se restano chiuse anche il lunedì”

Protesta degli avvocati che minacciano lo stato di agitazione dopo lo stop del lunedì. File e attese di settimane per i documenti

“Con le cancellerie chiuse, tribunale al collasso”

LA PROTESTA

«Giustizia al collasso»

Avvocati contro le cancellerie chiuse di lunedì

Il caso Settimana cortissima negli uffici giudiziari per mancanza di personale

Gli avvocati: «Code e disagi Il tribunale è al collasso»

Cancellerie chiuse al lunedì, i legali in agitazione

Protesta Avvocati in agitazione: basta code e disagi. Cancelleria chiusa al lunedì

La rivolta: «Tribunale al collasso»

Da marzo cancellerie civili chiuse anche il lunedì. L'Ordine: questo provvedimento va revocato

Avvocati furiosi: «Tribunale al collasso»

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili

Tribunale Tutta la mattinata in attesa davanti all'unico sportello lasciato aperto il lunedì per le urgenze
Cancellerie chiuse: in fila riscoppia l'ira degli avvocati

■ **TRIBUNALE.** La decisione, attiva dal 3 marzo, è stata presa per far fronte alla carenza di personale

No degli avvocati alla settimana corta

«Chiudere le cancellerie civili il lunedì pregiudica il diritto di difesa»

Gli avvocati fanno causa al tribunale

Finisce al Tar la chiusura delle cancellerie il lunedì

I legali costretti a prepararsi i documenti da soli

**Manca il personale
e la toga fa da sè**

ORARIO CORTO DELLE CANCELLERIE

**Gli avvocati ricorrono
al Tar contro il Tribunale**

GIUSTIZIA CIVILE L'ORDINE IMPUGNERA' DAVANTI AL TAR LA CHIUSURA DEGLI UFFICI IL LUNEDÌ

Settimana corta, avvocati contro tribunale

Ultimatum al presidente Berlettano dall'assemblea dei legali: code e caos, ritiri il provvedimento

Gli avvocati fanno causa al Tribunale

Rivolta per la cancelleria chiusa al lunedì: presenteremo ricorso al Tar

Cancelleria, ira degli avvocati: «Andiamo al Tar»

L'Ordine forense annuncia un ricorso contro la chiusura degli uffici del lunedì

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili

■ **LO SCONTRO.** *Contro chiusura del lunedì: «Lede il diritto di difesa»*

Cancellerie, gli avvocati presentano ricorso al Tar

Il caso

Gli avvocati fanno ricorso contro la chiusura delle cancellerie il lunedì

Il tribunale finisce al Tar

Gli avvocati fanno causa al tribunale

CONTRO LA CHIUSURA DELLE CANCELLERIE CIVILI AL LUNEDÌ

Gli avvocati ricorrono al Tar

Gli avvocati ricorrono al Tar
contro le cancellerie chiuse

TRIBUNALE

Cancelleria civile,
si riapre il lunedì

■ **LA SVOLTA.** *Gli avvocati ritirano ricorso al Tar. Ci sono quattro nuovi addetti*

Tribunale aperto i lunedì

Annulato il provvedimento di chiusura delle cancellerie civili

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili

«Il ricorso al Tar degli avvocati? Mossa demagogica di una casta»


Berlettano, presidente del Tribunale, sulla chiusura delle cancellerie

di GILBERTO DONDI

«E' UN'INIZIATIVA che non sta nè in cielo nè in terra. Una mossa di pura demagogia, fatta da una casta, quella degli avvocati, che pensa solo ai propri interessi settoriali, mentre servirebbe una visione generale». Bruno Berlettano, presidente facente funzioni del Tribunale, stronca così il ricorso al Tar che l'Ordine degli avvocati ha annunciato contro il provvedimento (deciso dallo stesso Berlettano) di chiudere le cancellerie civili il lunedì, lasciandole aperte solo quattro giorni la settimana.

Presidente Berlettano perché chiudere le cancellerie il lunedì?

«E' stata una decisione necessaria, presa per far fronte alla drammatica carenza negli organici e nelle risorse del Tribunale. Io ho trenta cancellieri nelle sezioni civili e del lavoro, ne servirebbero almeno sessanta. E quelli che vanno in pensione non vengono sostituiti. Se il lunedì li tolgo dallo sportello non significa che quel giorno non lavorano, ma che svolgono altre attività, anche più utili. Per questo il prov-



vedimento non va a danno dei cittadini, ma a loro vantaggio. Un provvedimento se vuole antipatico, odioso, verso gli avvocati, non verso i cittadini. Le faccio un esempio».

Prego.
«I decreti ingiuntivi. Per avere l'esecutorietà, il cancelliere deve controllarli uno a uno e poi sottoporli per la firma. Ce ne sono in giacenza 5-600. Se il personale sta allo sportello, non può svolgere quel lavoro».

Quante ore lavora un cancelliere?

«Dipende dal contratto che ha. Mediamente, sei ore: dalle 8 alle 14.

in modo più efficace se si rifiutasse di fare il verbale in udienza, bloccando tutte le cause. Quel compito spetterebbe ai cancellieri, ma lo svolgono i legali perché non c'è il personale».

La chiusura al lunedì che risultati ha dato?

«E' presto per dirlo. Bisognerà aspettare un paio di mesi, poi valuterò se continuare o revocare il provvedimento. Un'altra cosa che forse si farà riguarda la chiusura delle sedi distaccate, come Forretta. Ma queste decisioni spetteranno al nuovo presidente del Tribunale (Francesco Scutellari, ndr)».

Quando arriverà?

«E chi lo sa. Lo chiedo al Csm (manca il voto del plenum; ndr)».

Non crede che, per affrontare i problemi della giustizia, servirebbe l'accordo tra giudici, impiegati e avvocati, invece dello scontro?

«Con gli avvocati abbiamo avuto incontri, ma non hanno portato a nulla. La realtà è che sono troppi e spesso intentano cause, solo per lavorare, che non stanno in piedi e ingolfano la giustizia. Quindi, prima di protestare o ricorrere al Tar, si facciano un bell'esame di coscienza e smettano di fare le santarelline».

Gli straordinari non vengono pagati, quindi non si fanno. Ogni giorno sono sottoposti all'assalto degli avventori allo sportello: ho visto pianiti, crisi isteriche, scene di disperazione. Molti cancellieri, comunque, si portano a casa il lavoro. Come i magistrati, del resto».

Gli avvocati faranno ricorso al Tar e mercoledì andranno al Ministero.

«Credo che il ricorso non stia in piedi, mentre fanno bene ad andare al Ministero, anche se io ordini dal ministro non ne prendo. Sa quante lettere ho scritto per chiedere più personale? Decine, senza risultato. Gli avvocati potrebbero protestare

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BOLOGNACOMUNICATO STAMPAsulla situazione degli Uffici del Tribunale Civile di Bologna

Una delegazione del **Consiglio Forense di Bologna** è stata ricevuta, mercoledì scorso, al **Ministero della Giustizia**, dal Dott. Claudio Castelli, Dirigente del "Dipartimento organizzazione giudiziaria".

Nel corso dell'incontro è stata presa in esame la situazione degli Uffici Giudiziari del Tribunale Civile di Bologna, sotto lo specifico aspetto delle attuali carenze del personale rispetto alla pianta organica, e si sono valutate le modalità, e sono state assicurate concrete iniziative da parte del Ministero, per fare ricorso a quella "mobilità", normativamente prevista e percorribile, che, in aggiunta a interventi diretti che saranno resi operativi nel volgere di qualche mese, possa consentire la applicazione presso gli Uffici del Tribunale di Bologna di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche locali.

Il Consiglio Forense ha così dato immediata attuazione ad una delle decisioni assunte nella propria delibera 18 febbraio 2007, confermata all'esito della Assemblea Straordinaria degli iscritti svoltasi il 7 marzo u.s., dimostrando, con i fatti, la concreta volontà della avvocatura di non limitarsi a proteste e doglianze, pure del tutto giustificate dalle ragioni di apprensione per la ormai cronica situazione di disagio per tutti coloro che debbano accedere agli Uffici del Tribunale Civile, di recente aggravata dalla decisione della Presidenza di chiudere al pubblico le cancellerie civili nelle giornate del lunedì, ma di volere affrontare la situazione, come ha sempre fatto in passato, con **volontà propositiva**, nella convinzione che la tutela dell'interesse del cliente non sia soltanto un precetto da osservare sotto il profilo deontologico, ma la linea guida di ogni azione che l'avvocato deve porre in essere nell'espletamento del suo ministero.

E spiace che il Presidente del Tribunale, in una intervista recentemente riportata nella "cronaca" di un quotidiano della città, lungi dal riconoscere le **attività di supplenza** delle quali si sono fatti carico gli avvocati bolognesi, si sia invece espresso nei loro confronti con valutazioni e con toni che tenderebbero, neppure troppo velatamente, a confinarli in un ruolo da dovere accettare con malcelata sopportazione, quasi fossero un intralcio alla giustizia, invece che i necessari interlocutori della Magistratura.

Il Consiglio Forense, che ha l'onore, ma anche la responsabilità, di rappresentare l'avvocatura bolognese, dalle antiche e nobili tradizioni, non può accettare tali giudizi, e la

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

pretesa di sostenere che la lentezza della giustizia dipende dal fatto che gli avvocati promuovano cause infondate.

Non merita un tale giudizio la classe forense bolognese, la quale, pure nella situazione di disagio che rende più difficile per tutti gli operatori del diritto l'espletamento dei propri compiti, e riconoscendo di non essere certo facilitata nell'esercizio professionale da un numero di iscritti all'Albo che ha ormai raggiunto dimensioni insostenibili, ha tuttavia sempre svolto, e continua a svolgere, con fierezza e senso di responsabilità, la **altissima funzione di garanzia della tutela dei diritti dei cittadini** che le è affidata dal dettato costituzionale, nella preoccupata consapevolezza che i disagi e i ritardi (specie in un momento come questo in cui il "tempo" ha assunto un "valore costituzionale") recano diretto pregiudizio proprio alle persone che l'avvocato è chiamato a tutelare nella loro sfera giuridica e nei loro interessi.

Sorretta da questi convincenti convincimenti l'avvocatura bolognese riconferma la propria disponibilità ad ogni utile e costruttivo confronto con le altre componenti della giurisdizione, nell'intendimento di riportare la giustizia a quei valori che le consentano di recuperare, presso la società civile, quel **significato** e quella **credibilità** che oggi appaiono così pesantemente compromesse.

Bologna, 14 marzo 2008

IL CONSIGLIO FORENSE DI BOLOGNA

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Via Garibaldi, 6 - Bologna

Prot. N. 2430

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine Avvocati
BOLOGNA

Oggetto: Riduzione dell'orario di apertura delle cancellerie civili - REVOCA.

La situazione di grave carenza del personale di cancelleria presso il Tribunale di Bologna, sovente rappresentata, è stata la motivazione primaria che ha determinato questo Presidente ad adottare il provvedimento del 5/02/2008 di "riduzione dell'orario di apertura al pubblico oltre i limiti previsti dalla normativa, a fronte di gravi esigenze di servizio".

I numerosi sforzi compiuti nel segnalare la grave situazione di difficoltà agli uffici superiori, anche con il coinvolgimento diretto dell'ordine degli Avvocati di Bologna e del Suo Presidente, hanno certamente influito sulla decisione dell'Amministrazione di assegnare quattro cancellieri di nuova nomina al Tribunale di Bologna.

A questo segnale, forse più simbolico che sostanziale, in una realtà in cui vi sono ben 16 unità comandate ad altri uffici, non poteva che seguire un gesto forte di disponibilità e di apertura nei confronti dell'utenza. Il servizio giustizia è in primo luogo servizio al cittadino, ed è, in questa ottica che si è deciso di adottare il provvedimento allegato, con il quale si ripristina il precedente orario di apertura delle cancellerie civili.

L'obiettivo del miglioramento necessita però non solo di maggiori risorse, ma anche di una analisi e riflessione sull'organizzazione, per cui i vertici della cancelleria di questo ufficio hanno definito alcune proposte organizzative che potranno migliorare l'accesso dell'utenza alle cancellerie delle sezioni (I, II e III). Questo ed altri spunti potranno essere oggetto di confronto collaborativo e propositivo attraverso modalità che si auspica possano assumere carattere di continuità e periodicità.

Bologna 6/5/2008

Il Presidente f.f.

Dott. Bruno Berlettano

La protesta degli avvocati per la chiusura delle Cancellerie civili



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Via Garibaldi, 6 - Bologna
Presidenza

N. 59

Il Presidente del Tribunale

- Visto il proprio precedente provvedimento del 5/02/2008 con il quale: "Ritenuta la necessità di ridurre l'orario di apertura al pubblico oltre i limiti previsti dalla normativa, a fronte di gravi esigenze di servizio" si disponeva che "per le cancellerie civili, volontaria, esecuzioni e fallimenti l'apertura al pubblico sia limitata alle giornate dal martedì al venerdì, con ricezione degli atti in scadenza presso lo sportello unificato dalle ore 12 alle 13,30".
- Ritenuto che il suddetto provvedimento, stante la natura eccezionale, dovesse necessariamente venire meno al cessare ovvero al mutare delle gravi condizioni ed esigenze di servizio che ne erano state la premessa.
- Considerato che il Ministero della Giustizia ha assegnato quattro unità di personale dell'area C1 cancellieri, e che l'ultimo dipendente assegnato ha preso possesso presso questo Tribunale il 5/5/2008.
- Considerato che di queste quattro unità due sono state assegnate alla cancelleria civile, che l'ultimo ha preso possesso il 5/5/2008 e che entro un mese si ritiene che possano essere parzialmente operativi.
- Ritenuta la necessità di ripristinare l'orario precedente in conformità a quanto previsto dalla normativa.

Dispone

La revoca del proprio precedente provvedimento del 5/02/2008 n. 29.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e sarà esecutivo a far data dal 3 giugno 2008.

Bologna 6/05/2008

Il Presidente f.f.
(Dott. Bruno Berlettano)

XXIX Congresso Nazionale Forense

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense si svolse a Bologna dal 21 al 26 settembre 1957, con la partecipazione di oltre un migliaio di giuristi provenienti da ogni parte d'Italia. La solenne seduta inaugurale ebbe luogo la mattina del 21 settembre al Teatro Comunale. I lavori, ripartiti in cinque sezioni, si svolsero nell'Aula Magna dell'Università e nel Salone del Collegio Imerio. Le relazioni all'ordine del giorno, frutto della collaborazione di avvocati e studiosi del diritto, furono le seguenti: *"Difesa della professione forense e organizzazione tecnica della funzione giudiziaria"*, *"Previdenza e assistenza forense"*, *"Guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione"*, *"Procedura civile"*, *"Procedura penale"*.

In margine al Congresso ebbero luogo un concerto sinfonico, offerto dal Comune di Bologna la sera del 23 settembre al Teatro Comunale, ed una serata di pattinaggio artistico, il 24 settembre al Palazzo dello Sport, offerta dall'Ente Provinciale per il Turismo ed alla cui organizzazione aveva provveduto un'associazione di pattinaggio artistico della nostra città. Una nota particolare delle iniziative attuate nella cornice del Congresso fu la "Mostra delle Arti Plastiche e Figurative" di avvocati e procuratori iscritti agli Ordini forensi, allestita nelle sale adiacenti l'Aula Magna dell'Università.

Cinquantuno anni dopo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e tutti gli altri Ordini circondariali dell'Emilia Romagna sono impegnati, a servizio dell'intera avvocatura italiana, ad ospitare il Congresso Nazionale Forense.

Un impegno forte e una responsabilità di quelle che non lasciano riposo alla mente.

Sinceramente grato per la fiducia che il mio Consiglio ha voluto esprimere indicandomi come Segretario Generale di questo XXIX Congresso, affidandomi le relative responsabilità organizzative, non mancherò di operare affinché i Colleghi congressisti e delegati a questa assise - la più importante per la nostra avvocatura - tornino ai rispettivi Fori con impresso nel loro cuore il ricordo della nostra ospitalità.

Auspico che il maggior numero possibile di Colleghi di Bologna e del nostro Distretto non si lascino sfuggire questa grande occasione per partecipare attivamente ai lavori del Congresso, richiamo per un miglior approfondimento dei temi congressuali il programma, rinvio al sito (www.xxixcongressoforense.it) e concludo così come splendidamente il Prof. Avv. Enrico Redenti, allora Presidente del nostro Ordine, chiudeva il discorso di benvenuto al IV Congresso: *"Senza dubbio saranno molte le menzogne, molte le deficienze che nonostante tutto vi avverrà di rilevare. Questo vorrà dire che non sempre l'affetto può supplire alla tecnica. Ma Voi guarderete all'affetto. Usateci indulgenza e vogliateci bene."*

*Il Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense
Avv. Sandro Callegaro*

XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Bologna, 13/16 novembre 2008

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: GARANZIA EFFETTIVA O UTOPIA?

giovedì 13 novembre

ALTA MACNA SANTA ILICIA

ORE 11.00-13.30

CERIMONIA INAUGURALE (prima parte)

INTERVENTI INTRODUTTIVI

Avv. Lucio Strazziani - *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna* - *Presidente dell'Associazione degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna (AOCORFER)*
Avv. Sandro Callegaro - *Segretario Generale del Congresso*
Prof. Pier Ugo Calzolari - *Magistrato Rettore dell'Alma Mater*
Prof. Stefano Canestrari - *Avvocato della Facoltà di Giurisprudenza*
Avv. Prof. Piero Guido Alpa - *Presidente Consiglio Nazionale Forense*
Avv. Michalina Grillo - *Presidente Organismo Unitario Avvocatura*
Avv. Paolo Rosa - *Presidente Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense*

SALUTI DELLE AUTORITÀ

ORE 13.30

Trasferimento al Palazzo della Cultura e dei Congressi

ORE 14.00-15.30

Colazione di lavoro

PALAZZO DELLA CULTURA E DEI CONGRESSI

Europodium

ORE 15.30-19.00

CERIMONIA INAUGURALE (seconda parte)

RELAZIONI DI APERTURA

Avv. Prof. Piero Guido Alpa - *Presidente Consiglio Nazionale Forense*
Avv. Michalina Grillo - *Presidente Organismo Unitario Avvocatura*
Avv. Paolo Rosa - *Presidente Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense*

**RELAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI**

ORE 19.00

Chiusura dei lavori

A seguire, *cocktail di benvenuto*

venerdì 14 novembre

PALAZZO DELLA CULTURA E DEI CONGRESSI

Europodium

ORE 9.00-13.00

GIUSTIZIA: TUTELA EFFETTIVA O UTOPIA?

Sessione plenaria - *Presidenza OUA*

Tavola Rotonda

Interventi programmati e dibattito

sessioni parallele

ORE 9.00-13.00

WORKSHOP TEMATICI a partecipazione libera

Tematiche:

- Razionalizzazione dei processi civili (civile lavoro famiglia minori)
- I sistemi alternativi - ADR - mediazione ecc.
- Le class actions e la tutela del consumatore
- La giurisdizione amministrativa e i rapporti con la giurisdizione ordinaria

ORE 13.00-15.00

Colazione di lavoro

ORE 15.00-18.30

GIUSTIZIA: TUTELA EFFETTIVA O UTOPIA?

Sessione plenaria - *Presidenza CNF*

Tavola Rotonda

Interventi programmati e dibattito

sessioni parallele

ORE 15.00-18.30

WORKSHOP TEMATICI a partecipazione libera

Tematiche:

- La geografia giudiziaria - quali criteri per un equilibrato riassetto
- Quale tutela penale per una società moderna
- La magistratura onoraria
- La riforma del sistema previdenziale forense

ORE 18.30

Chiusura dei lavori

ORE 21.00

Serata musicale

sabato 15 novembre

PALAZZO DELLA CULTURA E DEI CONGRESSI

Europodium

ORE 9.30-13.00

Presentazione dei documenti conclusivi degli Workshop

ORE 13.00-15.00

Colazione di lavoro

ORE 15.00-18.00

Presentazione e votazione delle mozioni politiche

ORE 18.00-19.00

**Proclamazione dei componenti
dell'Assemblea dell'Oua 2008/2010**

ORE 19.00

Chiusura del Congresso

ORE 20.30

Cena di Gala

Nella giornata, tra le ore 9.30 e le ore 15.00, si svolgeranno, nelle apposite sale, le riunioni delle delegazioni distrettuali per l'elezione dei Delegati OUA per il biennio 2008/2010. Le delegazioni distrettuali e le Associazioni Forensi potranno utilizzare le rispettive riunioni anche per valutare i testi delle mozioni ed eventuali emendamenti da proporre.

domenica 16 novembre

BASILICA DI SAN PETRONIO

ORE 10.00

Santa Messa

COMITATO ORGANIZZATORE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Avv. Prof. Piero Guido ALPA, *Presidente*
Avv. Ubaldo PFRITTI, *Vice Presidente*
Avv. Carlo VERMICLO, *Vice Presidente*
Avv. Pierluigi TIRALE, *Segretario*
Avv. Lucio DI PAGGIO, *tesoriere*

ORGANISMO UNITARIO AVVOCATURA

Avv. Michalina GRILLO, *Presidente*
Avv. Antonio GIORGINO, *Vice Presidente*
Avv. Andrea PASQUALINI, *Vice Presidente*
Avv. Maurizio CECCONI, *Segretario*
Avv. Giuseppe MOJO, *tesoriere*
Avv. Luigi BONOMI, *Componente*
Avv. Alessandro GARIBOTTI, *Componente*
Avv. Franco L'AZZARONE, *Componente*
Avv. Maria LIMARDO, *Componente*
Ufficio di Segreteria
Avv. Paolo MONARI, *Componente*
Avv. Davide MONZANI, *Componente*
Avv. Paolo VOLTAGGIO, *Componente*
Ufficio di Tesoreria
Avv. Anna PACCARINI, *Componente*

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE

Avv. Paolo ROSA, *Presidente*
Avv. Marcello COI OCA, *Vice Presidente*
Avv. Raffaele RUGGIERO, *Vice Presidente*
Avv. Alberto BAGNOLI, *Consigliere*
Avv. Giovanni CERRI O, *Consigliere*
Avv. Giuseppe DELLA CASA, *Consigliere*
Avv. Salvatore DI CRISTOFALO, *Consigliere*
Avv. Vincenzo LA RUSSA, *Consigliere*
Avv. Vittorio MORMANDO, *Consigliere*
Avv. Beniamino PALAMONE, *Consigliere*
Avv. Giovanni ROMANO, *Consigliere*

SEGRETARIO GENERALE DEL CONGRESSO

Avv. Sandro CALLEGARO
segretario.generale@xxixcongressoforense.it

SECRETARIA ORGANIZZATIVA

Promo Leader Service Congressi Srl
Via della Mattoneia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055 24621 / 055 241131 - Fax 055 2462270
segreteria.organizzativa@xxixcongressoforense.it



ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

periodo
dal 4 febbraio
al 28 aprile 2008

- 1) **Funzionamento degli uffici giudiziari**
- 2) **Edilizia giudiziaria**
- 3) **Congressi, convegni, corsi e altre iniziative**
- 4) **Congresso Nazionale Forense**
- 5) **Nomine e incarichi**
- 6) **Praticanti e patrocinatori avvocati**
- 7) **Premi**
- 8) **Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi**
- 9) **Autorizzazioni**
- 10) **Deontologia**
- 11) **Opinamento note**
- 12) **Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato**
- 13) **Consiglio Nazionale Forense**
- 14) **Cassa di Previdenza e Assistenza Forense**
- 15) **Organismo Unitario dell'Avvocatura**
- 16) **Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna**
- 17) **Fondazione Forense Bolognese**
- 18) **Associazioni forensi**
- 19) **Magistratura onoraria**
- 20) **Polisweb e processo telematico**
- 21) **Formazione continua**
- 22) **Elezioni forensi**
- 23) **Sport**
- 24) **Varie**

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Interviene il Consigliere avv. Antonio Spinzo, il quale, preso atto delle notizie apparse sulla stampa e che circolano nel Foro secondo le quali è annunciata l'imminente emissione di una nuova circolare di servizio in forza della quale le **cancellerie civili del Tribunale di Bologna saranno chiuse al pubblico ed agli avvocati tutti i lunedì**, chiede che il Consiglio assuma immediatamente e prima di sciogliere l'adunanza odierna tutte le iniziative di protesta contro tale allarmante e gravissima decisione che, se sciaguratamente attuata, non solo costituirebbe inaccettabile attacco nei confronti della avvocatura ma rappresenterebbe incostituzionale pregiudizio per tutti i cittadini e la collettività.

Il Consiglio, sentito l'intervento del Consigliere avv. Antonio Spinzo e considerata la decisione del Tribunale di prevedere la chiusura degli uffici della cancelleria civile per un

giorno alla settimana, ritenuta assolutamente inaccettabile una tale decisione, dà mandato al Presidente avv. Lucio Strazziari di prendere immediato contatto con il Presidente del Tribunale.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul decreto emesso dal Presidente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Bruno Berlettano in data 5 febbraio 2008, reso noto nei giorni scorsi, con il quale è stata disposta la **chiusura al pubblico**, a partire dal 3 marzo 2008, **nelle giornate del lunedì delle cancellerie civili**, volontaria giurisdizione, esecuzioni e fallimenti, con ricezione dei soli atti in scadenza presso lo sportello unificato, dalle ore 12 alle ore 13,30.

Interviene il Consigliere avv. Gino Martinuzzi, il quale ritiene che il Consiglio debba dare una risposta articolata, con una sintesi dei disservizi che si creano a danno soprattutto dei diritti dei cittadini (come già accade per i gravi ritardi che si creano nella pubblicazione delle sentenze dopo che le stesse sono state redatte) e con la richiesta di garanzia che il provvedimento che è stato adottato serva effettivamente a recuperare efficienza del servizio giustizia.

Interviene il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, il quale ricorda che nelle occasioni di incontro con il Consiglio il Presidente f.f. del Tribunale aveva chiesto di potere contare sulla collaborazione degli avvocati, che il Consiglio gli aveva assicurato, ma che ciò nonostante, dopo tutta la disponibilità che il Consiglio aveva anche concretamente manifestato - con destinazione di proprio personale al servizio di battitura delle sentenze, con installazione di fotocopiatrici a propria cura e spesa, onde alleggerire il servizio di copia - lo stesso continua a prendere iniziative unilaterali e non concertate, come è successo di recente anche in occasione della regolamentazione dell'accesso al Tribunale per gli avvocati; ritiene quindi che occorra rispondere nell'immediato al Presidente f.f. del Tribunale ma anche assumere iniziative a più largo raggio, eventualmente acquistando spazi sulla stampa; ritiene infine che sia necessario coinvolgere anche l'O.U.A.

Interviene il Consigliere avv. Antonio Spinzo, il quale propone: 1) di dichiarare lo stato di agitazione dell'avvocatura bolognese, evidenziando l'inadeguatezza dell'organico del personale di cancelleria, dalla cui carenza la dirigenza trae occasione per ridurre lo spazio di tutela dei cittadini; 2) di convocare per il giorno 3 marzo 2008, primo giorno di chiusura delle Cancellerie, una assemblea degli avvocati per protestare contro la decisione assunta; 3) di pubblicare, anche a pagamento, un manifesto di protesta; 4) di indire una eventuale manifestazione di protesta da svolgersi lungo via Garibaldi e di informare la cittadinanza sui disservizi degli uffici giudiziari.

Interviene il Consigliere avv. Giovanni Cerri, il quale richiama il contenuto di una propria comunicazione di protesta che ha diffuso nel Foro a titolo personale, della quale il Presidente dà lettura, e propone che il Consiglio si convochi in seduta permanente fino a quando la cittadinanza non sarà resa edotta del punto di vista dell'avvocatura ed a tal fine chiede che venga indetta una conferenza stampa, riservando all'esito articolate forme di protesta.

Interviene il Consigliere avv. Chiara Rigosi, la quale rileva che pressochè in nessun Tribunale si verificano ritardi come a Bologna, e che altrove sono stati stilati "codici di comportamento" fra avvocati e magistrati per il buon funzionamento delle cancellerie e per contenere i rinvii delle udienze e, in generale, i tempi del processo.

Interviene il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il quale osserva che la situazione appare abnorme e rileva che i colleghi del Foro si attendono dal Consiglio una forte presa di posizione; chiede quindi che il Consiglio assuma una immediata, decisa e chiara delibera di protesta e che convochi al più presto una conferenza stampa.

Interviene il Consigliere avv. Sandro Callegaro, il quale rileva che la decisione presa non solo è sbagliata nel metodo, ma lo è anche nel merito poichè viene compromesso il diritto di difesa, anche in relazione ai termini che il codice di rito assegna per preparare le difese e che devono confrontarsi con i tempi lunghi per le visure dei fascicoli; propone che il Consiglio prenda una delibera chiara e specifica con la quale si richieda la immediata revoca

del provvedimento assunto dal Presidente f.f. del Tribunale, si dichiara lo stato di agitazione, si convochi una conferenza stampa, con riserva di valutare a breve ulteriori forme di pressione, tra le quali una assemblea degli iscritti ed una manifestazione pubblica, in toga, per le strade centrali di Bologna.

Interviene il Consigliere avv. Vincenzo Florio, il quale propone di assumere una immediata delibera con richiesta di revoca del provvedimento e di predisporre poi proposte concrete da sottoporre ad una assemblea degli iscritti, cui demandare la decisione della assunzione di ogni ulteriore eventuale iniziativa.

Interviene il Presidente avv. Lucio Strazziari, il quale preliminarmente - a nome dei Consiglieri presenti - rileva la inopportunità in via generale che singoli Consiglieri, in tale dichiarata qualità, assumano iniziative personali non concordate in Consiglio; nel merito, concorda con la assunzione di una delibera con la richiesta di immediata revoca del provvedimento, con contestuale richiesta di istituzione di un tavolo di confronto con la magistratura ed i dirigenti amministrativi per valutare la grave situazione, riservando al prosieguo ogni ulteriore iniziativa.

All'esito della discussione, il Consiglio:

- visto il decreto 5 febbraio 2008 con il quale il Presidente del Tribunale di Bologna ha disposto la chiusura, a decorrere dal 3 marzo 2008, di tutte le Cancellerie Civili del Tribunale nelle giornate del lunedì, fatta eccezione per la possibilità di depositare gli atti in scadenza dalle ore 12 alle ore 13,30;

- preso atto che tale provvedimento viene motivato con lo stato di *"grave difficoltà in cui si trova ad operare il personale delle dette Cancellerie"*, e sul presupposto che *"tale proposta potrebbe essere di effettivo ausilio per l'attività delle Cancellerie"*;

- ritenuto che un tale provvedimento, con le motivazioni addotte per la sua assunzione, appare del tutto inaccettabile, in quanto, limitando gravemente la possibilità dell'esercizio professionale da parte degli avvocati, finisce per pregiudicare l'effettivo accesso alla giustizia da parte dei cittadini, e lo stesso diritto di difesa;

- considerato, peraltro, che il detto decreto aggrava una situazione già fortemente compressa da provvedimenti di analogo tenore precedentemente assunti ed analogamente motivati, definiti, come pure in questo caso, di *"natura temporanea sino alla risoluzione dei problemi di grave carenza del personale"*, che paiono ormai cronici;

- evidenziato come tale situazione di grave disagio perduri da troppo tempo, nonostante il faticoso ed oneroso impegno della avvocatura ad espletare attività collaborative e suppletive degli incombenti di cancelleria;

DICHIARA

lo stato di agitazione dell'avvocatura bolognese;

CHIEDE

la immediata revoca del provvedimento assunto in data 5 febbraio 2008;

DISPONE

la indizione di conferenza stampa per rendere edotta la cittadinanza sulla insostenibile situazione degli Uffici Giudiziari bolognesi;

RISERVA

la convocazione di assemblea degli iscritti.

Dispone che della presente delibera sia data comunicazione agli iscritti e ne siano resi edotti il Ministero della Giustizia, con richiesta di audizione dei rappresentanti dell'avvocatura bolognese, il C.S.M., il C.N.F. e l'O.U.A.

(adunanza del 18 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data odierna per *e-mail* dal Presidente f.f. del Tribunale di Bologna, in riscontro alla delibera di protesta adottata dal Consiglio contro la annunciata **chiusura delle Cancellerie Civili nelle giornate del lunedì**, a partire dal 3 marzo 2008.

Il Consiglio, all'esito della discussione, preso atto del mancato accoglimento della richiesta del Consiglio di revoca del decreto con cui è stata disposta la chiusura delle Cancellerie

Civili nelle giornate del lunedì, in adempimento di quanto previsto nella propria precedente delibera in data 18 febbraio 2008, delibera di confermare lo stato di agitazione dell'avvocatura bolognese e di indire una Assemblea Straordinaria degli iscritti per la mattina del giorno 3 marzo 2008, previa verifica della disponibilità della Aula Bachelet della Corte d'Assise d'Appello, alla quale invitare a partecipare il Presidente f.f. del Tribunale ed i responsabili delle Cancellerie Civili; dispone di dare notizia agli iscritti della indizione della Assemblea con ogni più celere modalità.

(adunanza del 25 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di essersi recato, nei giorni seguenti la adunanza scorsa, dal Presidente della Corte d'Appello per richiedere la disponibilità dell'Aula Bachelet della Corte d'Assise d'Appello, per ivi potere svolgere la programmata **Assemblea Straordinaria degli iscritti**, e di avere ottenuto la disponibilità della stessa per la mattina di venerdì 7 marzo prossimo, essendo l'aula occupata in attività processuali in tutti gli altri giorni della settimana.

Interviene il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli, il quale propone di impugnare al T.A.R. il decreto del Presidente del Tribunale.

Interviene il Consigliere avv. Gino Martinuzzi, proponendo di designare alcuni Colleghi amministrativisti che studino la questione, al fine di verificare previamente la possibile fondatezza del ricorso ed eventualmente predisporlo.

Interviene il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, chiedendo che venga invitato a partecipare alla Assemblea l'O.U.A., anche affinché il Consiglio possa essere affiancato da tale Organismo nella richiesta di essere ricevuto al Ministero della Giustizia; rilancia inoltre la proposta di organizzare una manifestazione pubblica di protesta, con coinvolgimento del Foro.

Interviene il Consigliere avv. Antonio Spinzo, il quale propone di estendere l'invito a partecipare all'Assemblea al Presidente della Corte d'Appello ed ai Presidenti di sezione, sia del Tribunale civile che di quello penale, nonché di invitare nuovamente la stampa, per dare risalto dell'Assemblea presso l'opinione pubblica; propone inoltre di invitare il Sindaco, nella sua qualità di responsabile della edilizia giudiziaria cittadina, ed i rappresentanti della politica.

Interviene il Consigliere avv. Federico Canova, che prospetta l'ipotesi della responsabilità penale e propone quindi di inviare al Presidente del Tribunale una diffida formale, al fine di precostituire le condizioni per una possibile iniziativa penale, da eventualmente azionare in seguito.

Interviene il Consigliere avv. Sandro Callegaro, il quale ritiene che in Assemblea occorra alzare la posta, non solo ribadendo la richiesta di revoca del decreto del Presidente del Tribunale ma anche chiedendo che venga attivato un accesso privilegiato per gli avvocati nella sede del Tribunale di via Garibaldi; per il seguito, propone di articolare più manifestazioni ed iniziative di protesta e segnatamente: 1) impugnare al T.A.R. il decreto del Presidente del Tribunale; 2) organizzare una manifestazione di protesta degli avvocati lungo via Garibaldi; 3) convocare una ulteriore conferenza stampa al termine dell'Assemblea; 4) proporre istanza al Consiglio Superiore della Magistratura per il commissariamento del Tribunale; 5) organizzare una delegazione che chieda di essere ricevuta dal Ministro di Giustizia, anche portando con sé la rassegna della stampa locale.

Interviene il Consigliere avv. Giovanni Cerri, il quale propone che il Consiglio richieda, tramite l'O.U.A., di essere ricevuto dalla Commissione Giustizia della Camera o del Senato; propone inoltre di invocare il provvedimento di sospensione processuale dei termini, che è previsto in casi eccezionali fra i quali può a buon diritto essere annoverata la situazione emergenziale nella quale attualmente si trova il Tribunale di Bologna; prospetta di richiedere al Presidente del Tribunale ed ai Dirigenti di Cancelleria i dati del recupero di efficienza che si sarà in ipotesi verificato dopo un mese di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili, per valutare se esso si sarà effettivamente prodotto; propone infine che nelle giornate di lunedì il Consiglio possa dare la propria disponibilità ai Colleghi, in qualche limitato caso, di raccogliere gli atti da depositare (non scadenti nella giornata) e curarne direttamente il deposito l'indomani, previa delega fornita dai colleghi.

Interviene il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, il quale invita il Presidente ad elencare, in apertura della Assemblea, tutti i servizi e le utilità che il Consiglio ha svolto in questi anni in favore della collettività ed a sollievo del carico di lavoro delle Cancellerie, affinché tutti

capiscano che l'attuale punto di rottura si è raggiunto dopo che la prolungata disponibilità manifestata dal Consiglio è andata frustrata.

Interviene il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il quale osserva che all'esito dell'Assemblea occorrerà insistere nelle ulteriori iniziative già programmate e non lasciare che la protesta vada esaurita; in relazione all'Assemblea, rileva che occorre convocare a parteciparvi anche il Presidente della Corte d'Appello e tutti i Presidenti di sezione del Tribunale civile; propone inoltre di convocare a parteciparvi la stampa, anche perchè il Consiglio ha l'interesse ed il dovere di fare comprendere ai cittadini, che all'Assemblea non parteciperanno, che gli avvocati stanno conducendo una battaglia nell'interesse primario dei cittadini stessi.

Interviene il Consigliere avv. Vincenzo Florio, il quale rileva l'importanza del fatto che la Assemblea sia molto partecipata, altrimenti la protesta sarebbe destinata a perdere credibilità, e chiede che tutti i Consiglieri si impegnino a cercare di coinvolgere il maggior numero di colleghi possibile.

Interviene il Presidente avv. Lucio Strazziari, il quale osserva che sarebbe preferibile, ed anche più efficace in termini di ritorno mediatico, concordare la richiesta di ascolto al Ministero insieme alla magistratura ed ai dirigenti amministrativi, e che in tale prospettiva procedere ad iniziative giudiziali appare, al momento, inopportuno.

Interviene il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, il quale osserva che le possibili iniziative congiunte non sono di fatto possibili perchè il Presidente del Tribunale ha lasciato cadere nel vuoto le disponibilità in passato manifestate dal Consiglio di collaborare per la risoluzione congiunta dei problemi che affliggono la organizzazione della giustizia in sede locale.

All'esito della discussione, il Consiglio, riservata ogni ulteriore decisione all'esito della prossima Assemblea Straordinaria degli iscritti, delega il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli a verificare, con l'ausilio di colleghi amministrativisti, la sostenibilità e possibile fondatezza della eventuale impugnazione al T.A.R. del decreto del Presidente del Tribunale.

(adunanza del 3 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'**incontro che la delegazione del Consiglio** - composta dal Presidente avv. Lucio Strazziari, dal Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, dal referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" avv. Giovambattista Fragomeni e dai Consiglieri avv. Sandro Callegaro e avv. Federico Canova - **ha avuto il 12 marzo scorso a Roma con il Direttore del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, dott. Claudio Castelli, al Ministero della Giustizia**, con la partecipazione anche del Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo, avente ad oggetto il recente provvedimento di chiusura delle Cancellerie Civili nelle giornate del lunedì ed il conseguente stato di agitazione dichiarato dalla avvocatura bolognese.

Il Presidente dà preliminarmente atto della premura e della disponibilità, di attenzione e di tempo, manifestata sia nel corso dell'incontro sia successivamente dal dott. Claudio Castelli, cui è stata consegnato un *dossier* contenente copia del provvedimento emesso in data 5 febbraio 2008 dal Presidente f.f. del Tribunale Civile, dott. Bruno Berlettano, della conseguente delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine in data 18 febbraio 2008, della lettera del Presidente f.f. del Tribunale in data 25 febbraio 2008, del verbale della Assemblea Straordinaria dell'Ordine Forense di Bologna tenuta il 7 marzo 2008, nonchè dell'ampia rassegna stampa in argomento.

Nel corso dell'incontro è emerso che la scopertura del personale di Cancelleria al Tribunale (civile e penale) di Bologna è pari al 16% della presenza giuridica prevista (e non di quella effettiva, che non è a conoscenza del Ministero); che sulle richieste di impiego *part-time*, il Ministero non ha la possibilità di opporsi se la domanda, dopo un primo rigetto, viene ripresentata; che l'ultimo concorso per assunzioni di personale di Cancelleria risale all'anno 2001, ma che comunque viene assicurato l'insediamento entro e non oltre il 31 maggio prossimo di quattro nuovi funzionari di Cancelleria al Tribunale di Bologna e di un altro al Tribunale di Porretta Terme.

Quanto al Cancelliere Dirigente del Tribunale, posizione che è attualmente vacante e precariamente coperta da un Dirigente reggente, il dott. Castelli ha riferito della pendenza di diverse domande e del fatto che la nomina non dovrebbe avere tempi lunghi;

ha inoltre prospettato e incentivato la stipulazione di un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo in Tribunale di personale in mobilità dipendente della Regione, similmente a quanto il Ministero ha già fatto in altre regioni; si è offerto di farsi parte diligente a prendere direttamente contatto con il Presidente della Regione, con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale, al fine di impostare il tavolo di confronto e lavoro che sarà chiamato a predisporre e sottoscrivere il protocollo d'intesa.

Il Presidente riferisce inoltre, anche in via di aggiornamento, che già nei giorni immediatamente successivi l'incontro a Roma il dott. Castelli gli ha comunicato di avere già preso tali contatti; all'esito, lo stesso Presidente avv. Lucio Strazziari ha preso contatto con il Procuratore Generale dott. Francesco Pintor e con il Presidente della Corte d'Appello dott. Giuliano Lucentini, avendo incontrato la loro piena disponibilità, in particolare del Presidente della Corte d'Appello, il quale ha riferito che gli stessi sindacati di categoria gli hanno appena richiesto di percorrere la possibilità della mobilità; si è ora in attesa della convocazione del primo incontro per impostare la predisposizione del protocollo d'intesa.

Il Presidente riferisce inoltre sul comunicato stampa che, all'esito dell'incontro al Ministero, ha predisposto d'intesa con i Consiglieri e distribuito alla stampa locale, che ne ha dato ampio risalto nei quotidiani del 15 marzo scorso, nonché sulla lettera pervenuta dagli avvocati Marino e Pierpaolo Mazzoli, Arianna Lastella, Raffaele Capuano e Marco Ferrari in data 17 marzo 2008, nella quale i colleghi chiedono di conoscere quali iniziative il Consiglio intenda prendere per protestare contro le dichiarazioni, gravi e lesive della dignità della professione forense, rese dal Presidente f.f. del Tribunale in una intervista al Resto del Carlino pubblicata il 16 marzo scorso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ribadito il ringraziamento al Presidente dell'O.U.A. avv. Michela Grillo per la intercessione con il Ministero e la partecipazione all'incontro presso lo stesso, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Ordine degli Avvocati di Bologna tenutasi il 7 marzo 2008, delibera di acquistare - previa verifica dei costi - spazi pubblicitari sulle edizioni locali dei quotidiani Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera e La Repubblica, dove pubblicare un comunicato dell'Ordine, il cui testo si riserva di elaborare; di dare mandato ai colleghi amministrativisti prof. avv. Giuseppe De Vergottini, avv. Claudio Cristoni e avv. Antonino Morello di predisporre il ricorso al T.A.R. per la impugnazione del provvedimento emesso in data 5 febbraio 2008 dal Presidente f.f. del Tribunale Civile, che ha disposto la chiusura al pubblico delle Cancellerie civili nelle giornate di lunedì, a partire dal 3 marzo 2008.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla *e-mail* pervenuta in data 14 marzo 2008 dal Presidente della Commissione Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Bologna, dott. Maria Cristina Marri, la quale riferisce la richiesta presentata dal Consigliere del Gruppo Forza Italia avv. Lorenzo Tomassini di convocazione di un'**udienza conoscitiva con i rappresentanti della Magistratura, dell'Avvocatura, della Prefettura e delle Associazioni dei Consumatori, in ordine alla situazione degli Uffici Giudiziari bolognesi** ed alla cronica insufficienza degli organici dei Cancellieri, dei Collaboratori di Cancelleria e dei Magistrati, e chiede la disponibilità a parteciparvi del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega il Presidente avv. Lucio Strazziari a partecipare alla udienza conoscitiva in una delle due giornate indicate, del cui esito il Presidente riferirà al Consiglio in prossima adunanza.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla preparazione del **ricorso al T.A.R. per la impugnazione del provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale che ha disposto la chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili**, comunicando di avere partecipato ad una riunione con i tre colleghi amministrativisti designati, avvocati Claudio Cristoni, prof. Giuseppe De Vergottini e Antonino Morello, i quali hanno concordato nel ritenere ammissibile e fondato

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

il ricorso, che è in fase di predisposizione; riferisce inoltre di un colloquio avuto con l'avv. Filomena Terzini dell'Ufficio Legale della Regione, che è stata interessata dal Ministero della Giustizia, tramite visita ricevuta dal sottosegretario alla Giustizia Alberto Maritati e da altri incaricati del Ministero, alla predisposizione del protocollo d'intesa per l'utilizzo in Tribunale di personale in mobilità proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

Riferisce inoltre di avere ricevuto una telefonata del Procuratore Generale dott. Francesco Pintor, che ha riferito di una telefonata a sua volta ricevuta dal Ministro della Giustizia dott. Luigi Scotti, che gli aveva preannunciato la missione del sottosegretario alla Giustizia Alberto Maritati e gli aveva sottolineato la serietà, il garbo e l'impegno manifestato dalla delegazione degli avvocati bolognesi che sono stati ricevuti al Ministero.

(adunanza del 26 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul **ricorso al T.A.R.** dell'Emilia-Romagna predisposto dagli avvocati incaricati dal Consiglio - avv. Claudio Cristoni, prof. avv. Giuseppe de Vergottini e avv. Antonino Morello - di cui dà lettura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, si compiace del pregevole ricorso predisposto dai colleghi incaricati e dà mandato al Presidente di esprimere agli stessi il pieno apprezzamento e la gratitudine dell'intero Consiglio, nonché di dare notizia alla stampa della avvenuta notifica del ricorso, non appena la stessa sarà stata eseguita.

(adunanza del 31 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla *e-mail* ricevuta in data 29 marzo 2008 dal Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi, con la quale la stessa comunica la attivazione, in via sperimentale, del servizio di richiesta via e-mail (all'indirizzo copie.tribunale.bologna@giustizia.it) di copie delle sentenze civili del Tribunale di Bologna, con riserva di estenderlo in futuro anche alle richieste di copie degli atti, e preannuncia inoltre, richiedendo un previo confronto con il Consiglio, la sperimentazione della possibilità per gli avvocati di ordinare le copie dei decreti ingiuntivi contestualmente al deposito del relativo ricorso, compilando un apposito modulo, similmente a quanto già accade all'Ufficio del Giudice di Pace.

In Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere Segretario di comunicare alla dott. Rosalba Palazzi la disponibilità del Consiglio a dare adesione alla proposta di prenotazione per *e-mail* delle copie, a condizione che - anche a scampo di eventuali disguidi che creerebbero ulteriori problemi - alla *e-mail* dell'avvocato venga dato riscontro dall'Ufficio con una *e-mail* che specifica il giorno del ritiro e l'importo dei bolli da portare.

(adunanza del 31 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il **ricorso al T.A.R. per la impugnazione del decreto del Presidente f.f. del Tribunale di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili** è stato notificato e che si attende la fissazione della udienza per la sospensiva.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di dare comunicazione alla stampa della avvenuta notifica, dando alla stessa aggiornamento sullo stato della protesta dell'avvocatura bolognese; delibera inoltre di mantenere, per ora, in sospeso la pubblicazione di un comunicato a pagamento sulla stampa locale ed attendere, prima di darvi seguito, l'esito della istanza di sospensiva.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla proposta pervenuta dal Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi, riguardante la **attivazione, in via**

sperimentale, del servizio di richiesta via e-mail di copie delle sentenze civili del Tribunale di Bologna, di cui alla precedente delibera del 31 marzo 2008; riferisce in particolare di avere ottenuto dalla dott. Palazzi rassicurazione che alla e-mail di richiesta degli avvocati verrà dato riscontro dalla Cancelleria con e-mail di risposta riportante sia la data fissata per il ritiro delle copie richieste, sia il costo in bolli delle stesse.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare comunicazione agli iscritti della attivazione del servizio di richiesta via e-mail di copia delle sentenze civili, e manda al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di prendere contatto con la dott. Rosalba Palazzi per il richiesto confronto sulla attivazione del servizio di richiesta copie dei decreti ingiuntivi contestualmente al deposito del ricorso.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di essersi recato dal Presidente della Corte d'Appello per richiedere **i dati del questionario sulla amministrazione della giustizia** richiesti dal Consiglio Nazionale Forense e di avere ottenuto la piena collaborazione del Presidente della Corte d'Appello, il quale si è riservato di far pervenire i dati richiesti.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla convocazione in **"Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali" del Comune di Bologna** della **audizione conoscitiva** "in ordine alla situazione degli Uffici Giudiziari bolognesi ed alla cronica insufficienza degli organici dei Cancellieri, dei Collaboratori di Cancelleria e dei Magistrati", di cui al riferimento alla adunanza del 17 marzo 2008, alla quale il Presidente è stato invitato unitamente al Segretario del Sindacato Avvocati di Bologna avv. Lorenza Bond, al Presidente f.f. del Tribunale dott. Bruno Berlettano, al Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi, all'Assessore Area Bilancio del Comune di Bologna dott. Paola Bottoni ed ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che è convocata per il giorno 17 aprile prossimo.

Il Presidente parteciperà alla audizione innanzi alla Commissione comunale e si riserva di riferirne l'esito in Consiglio.

(adunanza del 14 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta in data 10 aprile 2008 dall'avv. Federico Salerno, con la quale lo stesso segnala che la sentenza n.4061/2008 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la cui massima ha allegato, ha riconosciuto **valida ed efficace la comunicazione di differimento di udienza inviata per e-mail dalla Cancelleria ai difensori**, e propone che il Consiglio si interessi con la dirigenza amministrativa degli Uffici Giudiziari per promuovere tale modalità di comunicazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di portare tale proposta all'attenzione del Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi, nel già programmato incontro con la stessa.

(adunanza del 14 aprile 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **lettera pervenuta in data 17 aprile 2008 dal Presidente f.f. del Tribunale di Bologna** dott. Bruno Berlettano, della quale dà integrale lettura, che dà atto al Consiglio di "avere svolto una utilissima attività di sensibilizzazione anche presso i 'centri' istituzionali dell'Amministrazione giudiziaria; questa attività ha dato i suoi primi frutti, timidi, ma certi, con l'assegnazione di quattro unità di personale che prenderanno servizio entro fine settimana", preannuncia la revoca del decreto di chiusura al lunedì delle cancellerie civili, e chiede infine un incontro con il Presidente del Consiglio dell'Ordine "al fine

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

di poter definire tempi e modalità per l'attuazione di un tavolo di lavoro congiunto".

Il Presidente riferisce inoltre di avere inoltrato al collegio di difesa del Consiglio, composto dagli avvocati Claudio Cristoni, prof. Giuseppe De Vergottini ed Antonino Morello, copia della lettera inviata dal Presidente f.f. dott. Bruno Berlettano, e prospetta le possibili scelte di strategia difensiva in relazione al ricevimento della lettera ed alla imminente udienza fissata per la discussione della istanza di sospensiva innanzi al T.A.R.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente avv. Lucio Strazziari di prendere contatto con il Presidente f.f. del Tribunale dott. Bruno Berlettano, al fine sia di appurare i tempi della preannunciata revoca del decreto di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili, sia di dare la disponibilità del Consiglio alla immediata "attuazione di un tavolo di lavoro congiunto", come è stato richiesto.

(adunanza del 21 aprile 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **adunanza conoscitiva** che si è tenuta il 17 aprile 2008, alla presenza del Presidente della **Commissione Affari Generali ed Istituzionali** dott. Maria Cristina Marri, dei Consiglieri Comunali avvocati Lorenzo Tommasini e Lorenzo Foschini e di altri Consiglieri Comunali facenti parte della Commissione, del Segretario del Sindacato Avvocati-A.N.F. di Bologna avv. Lorenza Bond, del Segretario della Camera Civile di Bologna avv. Massimiliano Fiorin, del Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna avv. Franco Oliva, e del Presidente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Bruno Berlettano.

Il Presidente avv. Lucio Strazziari riferisce in particolare sul fatto che il Presidente f.f. dott. Bruno Berlettano ha dato pubblicamente atto all'avvocatura bolognese di essere riuscita ad ottenere, con l'interessamento del Consiglio presso il Ministero della Giustizia, l'arruolamento di ulteriore personale in cancelleria, essendo annunciato l'arrivo entro pochi giorni di quattro nuovi funzionari amministrativi.

Il Presidente della Camera Penale avv. Franco Oliva ha ribadito la contrarietà della Camera Penale all'accorpamento in unico edificio degli uffici del Pubblico Ministero e del G.I.P.

L'audizione in commissione è stata aggiornata al 15 maggio prossimo; il Presidente avv. Lucio Strazziari parteciperà alla prosecuzione della audizione, della quale si riserva di riferire all'esito.

(adunanza del 21 aprile 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul colloquio avuto con il Presidente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Bruno Berlettano il 22 aprile 2008, alla vigilia della **udienza fissata innanzi al T.A.R. per la discussione della istanza di sospensiva formulata dal Consiglio avverso il decreto di chiusura al lunedì delle cancellerie civili**. Nel corso dell'incontro, il Presidente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Bruno Berlettano ha dato atto dell'impegno costruttivo dell'avvocatura bolognese e dei risultati concreti dalla stessa direttamente conseguiti presso il Ministero della Giustizia, per cercare di risolvere il problema del sottodimensionamento del personale di cancelleria del Tribunale, ed ha preannunciato la prossima revoca del proprio decreto.

All'esito di tale colloquio, il Presidente avv. Lucio Strazziari ha indirizzato in pari data al Presidente f.f. del Tribunale dott. Berlettano la lettera di cui dà lettura al Consiglio; l'indomani, previo accordo in tal senso raggiunto con il collegio di difesa del Consiglio, composto dai colleghi prof. avv. Giovanni De Vergottini, avv. Claudio Cristoni e avv. Antonino Morello, alla udienza innanzi al T.A.R. è stato chiesto un rinvio, concordemente con l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita in udienza con la comparsa il cui contenuto il Presidente avv. Lucio Strazziari illustra al Consiglio. Il rinvio, tenuto conto delle disponibilità del Consigliere del T.A.R. relatore, è stato disposto alla udienza del 22 maggio 2008.

(adunanza del 28 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale referente della "Commissione Edilizia Giudiziaria", sugli articoli apparsi sulla stampa locale nei giorni scorsi, che non riportano fedelmente quanto è avvenuto nel corso degli anni in sede di "Commissione manutenzione" del Comune di Bologna, dove i magistrati hanno sempre partecipato, con i loro dirigenti, ai lavori della commissione ed hanno sempre espresso parere favorevole al progetto di risistemazione e redistribuzione della edilizia giudiziaria bolognese, con particolare riferimento al progettato **trasferimento dell'intero Tribunale (sia civile che penale, compreso l'Ufficio del G.I.P.) nella nuova sede di Palazzo Pizzardi, e della Procura della Repubblica nell'edificio di via Garibaldi**; l'unico magistrato che ha sempre espresso parere negativo è stato il Procuratore della Repubblica dott. Enrico de Nicola; non è quindi vero che i magistrati non siano stati interpellati sulla ipotesi di trasferimento del Tribunale a Palazzo Pizzardi e della Procura nell'edificio di via Garibaldi. In questa situazione, il Consigliere avv. Sandro Callegaro chiede che il Consiglio prenda una posizione pubblica di sostegno all'operato del Comune, che è sempre stato coerente rispetto agli indirizzi emersi in sede di Commissione di manutenzione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di predisporre un comunicato stampa con il quale chiarire la posizione in argomento dell'Ordine di Bologna.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 21 aprile 2008 pervenuta dal Procuratore della Repubblica dott. Enrico De Nicola, con la quale trasmette la relazione in data 17 aprile 2008 del Procuratore Sostituto dott. Luigi Persico, il cui contenuto illustra al Consiglio con particolare riferimento alla affermata impossibilità di concentrare nell'edificio del Tribunale di via Garibaldi sia gli Uffici della Procura della Repubblica sia quelli del G.I.P.

Riferisce inoltre il Presidente sull'appello in data 17 marzo 2008, sottoscritto da molti giudici civili, pervenuto al Consiglio, con il quale si chiede che gli **Uffici Giudiziari del Tribunale** Civile vengano mantenuti ed integralmente accorpati nella sede del Tribunale di via Garibaldi, con concentrazione nel nuovo edificio di Palazzo Pizzardi-Legnani di tutti gli Uffici Giudiziari penali.

Riferisce infine il Presidente sulla convocazione della "Commissione manutenzione" del Comune di Bologna per il 30 aprile prossimo, alle ore 10.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di partecipare alla riunione della "Commissione Manutenzione" e di riferirne l'esito in prossima adunanza.

(adunanza del 28 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico che il **corso di diritto minorile** per l'anno 2008 si terrà presso i locali della Fondazione Forense Bolognese in via del Cane, e si articolerà in dieci incontri aventi ad oggetto temi di diritto sostanziale e processuale, sia penale che civile, oltre alle materie ausiliarie inclusa la deontologia dell'avvocato nell'ambito del procedimento minorile, sia penale che civile.

Il corso inizierà a metà marzo e terminerà a fine maggio. Gli incontri saranno mediamente di 4 ore e prevedono l'intervento di avvocati esperti in materia, magistrati che ricoprono od hanno ricoperto funzioni presso il Tribunale per i Minorenni, operatori sociali, psichiatri e/o psicologi, giudici onorari. Il programma dettagliato con le date degli incontri verrà pubblicato a breve nel sito della Fondazione Forense.

Il corso consentirà l'iscrizione nel Registro dei difensori d'ufficio come previsto dagli articoli 11 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre 1988, 97 c.p.p., 15 del d.lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, a condizione che gli iscritti vi partecipino in misura non inferiore all'80% della durata del corso e che superino il colloquio finale.

Ai fini della formazione continua, il corso non è distinto per moduli ed attribuirà quindi nel suo complesso n. 24 crediti formativi, di cui n. 2 crediti in materia deontologica.

Responsabile del corso sarà il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, che sarà affiancato dall'avv. Maria Grazia Tufariello.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il corso sarà destinato a tutti gli avvocati iscritti nel distretto. Le richieste pervenute da avvocati iscritti ad Albi fuori distretto saranno valutate di volta in volta e prese in considerazione solamente nell'ipotesi in cui siano rimasti posti disponibili. Le iscrizioni verranno aperte il 18 febbraio 2008 e verranno chiuse il 7 marzo 2008, ed avverranno presso la Fondazione Forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico e delibera di approvare il programma del corso, con costo di iscrizione di euro 220,00 oltre I.V.A.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo di avere provveduto alla organizzazione del **"Corso di formazione ed aggiornamento sulla legislazione in materia di immigrazione e diritto d'asilo"**, la cui partecipazione (in misura non inferiore all'80% delle lezioni) potrà consentire l'iscrizione degli avvocati nell'elenco "speciale" dei difensori d'ufficio abilitati allo svolgimento dell'attività difensiva nei procedimenti in materia di trattenimento dello straniero, con il riconoscimento di 14 crediti formativi.

Il Corso si articolerà in sette incontri aventi ad oggetto temi di diritto sostanziale e processuale, sia penale che civile e amministrativo e si terrà nel periodo 15 aprile - 22 maggio 2008, secondo il programma e calendario illustrato.

Il Consiglio, sentito il riferimento, delibera:

- di approvare il corso come sopra specificato disponendo che le iscrizioni potranno essere presentate presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, a partire dal 19 marzo ed entro e non oltre l'8 aprile prossimi;

- di prevedere che al momento della iscrizione al corso il richiedente provveda al contestuale versamento di Euro 200,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di organizzazione;

- di riconoscere ai partecipanti al corso, che lo abbiano frequentato in misura non inferiore all'80% della durata delle lezioni, l'attribuzione di n. 14 crediti formativi;

- di prevedere che il Corso venga destinato in via prioritaria agli avvocati e, in base alla disponibilità dei posti e secondo l'ordine di presentazione della domanda, anche eventualmente ai praticanti.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul **Congresso Generale della Federazione degli Ordini forensi (F.B.E.)** che si terrà a Istanbul dal 22 al 25 maggio 2008, con titolo "La pubblicità personale dell'Avvocato - Marketing per gli Ordini degli Avvocati".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi il Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini e l'avv. Flavia Masè Dari.

(adunanza del 7 aprile 2008)

4) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, illustra la proiezione del **programma di massima del Congresso e il preventivo di spesa** allegato al contratto sottoscritto con la società Promo Leader, soffermandosi in particolare sulla struttura delle diverse giornate dei lavori del Congresso, sulla logistica dello stesso presso il Palazzo dei Congressi, sulle serate di gala e sulle singole voci economiche preventivate, sia attive che passive, che mostrano - pur nella loro non definitività - un bilancio di tendenziale pareggio.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro risponde alle domande di chiarimento rivolte dai Consiglieri e precisa che il bilancio preventivo è stato redatto sulla base dei dati delle presenze, dei costi e delle quote di partecipazione sia di congressisti che accompagnatori -

aggiornate rispettivamente ad euro 350,00 e 280,00 - dei più recenti Congressi Nazionali, che sono stati organizzati dalla stessa società. Al termine della proiezione, il Consiglio ringrazia della puntuale e incoraggiante illustrazione il Segretario Generale avv. Sandro Callegaro, al quale formula i migliori auspici di buon lavoro per il gravoso compito che l'attende, rimanendo in attesa dei prossimi aggiornamenti sullo stato di organizzazione del Congresso.

(adunanza del 18 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **riunione del Comitato Organizzatore del XXIX Congresso Nazionale Forense**, svoltasi a Roma, presso il C.N.F. il giorno 12 marzo 2008.

E' stato stabilito in via definitiva il titolo del Congresso, in questi termini: "Accesso alla Giustizia: garanzia effettiva o utopia?". E' stato altresì definitivamente approvato il calendario dei lavori, che prevede l'inizio nella mattinata di giovedì 13 novembre e la conclusione nella serata di sabato 15 novembre. Sono state infine lasciate invariate le quote a carico degli Ordini Forensi.

Per quanto riguarda il programma dettagliato delle singole sessioni, saranno assunte più specifiche decisioni in prossima riunione.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sullo **stato di organizzazione del XXIX Congresso Nazionale Forense** ed illustra le proposte di immagine-logo per il Congresso, fra le quali viene approvata l'immagine prescelta dalla maggioranza dei Consiglieri; illustra la convenzione alberghiera ed aggiorna su una possibile convenzione bancaria; illustra altresì le ipotesi cui sta lavorando per la cena di gala e per la serata di intrattenimento; propone di riportare nello stendardo congressuale sia lo stemma presente nello stendardo del primo Congresso bolognese del 1957 sia l'attuale logo del Consiglio, affiancati: il Consiglio approva.

Il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone di commissionare due esemplari dello stendardo del prossimo Congresso e, nell'occasione, di commissionare una copia dello stendardo del Congresso del 1957, in modo da affiggere in via permanente una copia di entrambi gli stendardi nella sala delle adunanze del Consiglio.

A tal ultimo riguardo, il Consiglio manda al Consigliere avv. Sandro Callegaro di procurare preventivo di spesa, da riferire in prossima adunanza, manifestandogli ampio incoraggiamento e stimolo a proseguire nel proprio impegno organizzativo.

(adunanza del 31 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del Congresso, sullo **stato della organizzazione del XXIX Congresso Nazionale Forense**. In particolare, mostra le realizzazioni grafiche elaborate sulla base della immagine prescelta dal Consiglio; illustra il contenuto della bozza del programma ricevuta dal Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo; illustra le prove grafiche per la realizzazione dello stendardo del Congresso.

Riguardo alla organizzazione della cena di gala, il Consigliere avv. Sandro Callegaro prospetta la possibilità che la stessa possa essere organizzata in Piazza Maggiore; illustra il *budget* di spesa per la tensostruttura necessaria e richiede che il Consiglio si preannunci espressamente sull'ipotesi prospettata.

I Consiglieri avvocati Gino Martinuzzi, Fausto Sergio Pacifico, Sandro Giacomelli e Giovanni Cerri avanzano riserve in merito alle condizioni oggettive di sicurezza che tale sistemazione comporterebbe ed inoltre rilevano che il progetto della tensostruttura sul "crescentone" di Piazza Maggiore rappresenta una manifestazione di ostentazione eccessiva.

Il Consigliere avv. Giovanni Cerri prospetta di ricorrere in alternativa a Palazzo Albergati, al museo d'arte moderna di Bologna "MAMbo" ovvero ad altri luoghi da individuare.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera a maggioranza di dare mandato al Consigliere avv. Sandro Callegaro di verificare la possibilità di attrezzare Piazza Maggiore per la cena di gala da tenersi nell'ambito del XXIX Congresso Nazionale Forense e di riferire all'esito, anche con i relativi preventivi di spesa.

(adunanza del 14 aprile 2008)

5) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 22 gennaio 2008 pervenuta dalla Curia Arcivescovile di Bologna, contenente la richiesta di nomina di un avvocato a membro della **Commissione Amministrativa del Pio Istituto Pallotti**, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Istituto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera a maggioranza di designare per tale incarico l'avv. Paolo Bonetti.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 8 febbraio 2008 dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (C.C.I.A.A.)** avente ad oggetto il rinnovo del **Consiglio Arbitrale** per il quadriennio 2008-2011, nella quale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto si richiede la designazione di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, conferma la designazione del Consigliere avv. Vincenzo Florio e manda alla segreteria di trasmettere estratto della presente delibera al Presidente della C.C.I.A.A., dott. Gian Carlo Sangalli.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla recente **riforma dei Consigli Giudiziari**, che prevede la necessità per il Distretto di Bologna di indicare - entro il 31 marzo prossimo - al Consiglio Nazionale Forense i nominativi di tre avvocati che dovranno essere nominati dal C.N.F. quali componenti del Consiglio Giudiziario distrettuale, entro il 6 aprile 2008.

Il Consigliere avv. Giovanni Cerri propone, ove il Consiglio non incorra in omissioni sanzionabili, di non procedere alla indicazione di alcun avvocato per il Consiglio Giudiziario, in considerazione del completo svuotamento della funzione dei membri laici; ove ciò non fosse possibile, propone di indicare nominativi di colleghi con la più giovane iscrizione all'Albo consentita dalla normativa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, manda al Presidente di prendere contatto con i Presidenti degli altri Ordini distrettuali per concordare i nominativi della terna di avvocati da indicare al Consiglio Nazionale Forense, e designa sin d'ora per l'Ordine di Bologna il Consigliere avv. Sandro Giacomelli.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 7 aprile 2008 dal Consiglio Nazionale Forense che comunica le avvenute nomine degli avvocati componenti dei **Consigli Giudiziari**; in particolare, riferisce che per il Distretto della Corte d'Appello di Bologna sono stati nominati gli avvocati Sandro Giacomelli, Franca Sala del Foro di Modena e Gianni Frisoni del Foro di Rimini ai quali il Presidente, a nome del Consiglio intero, esprime le proprie congratulazioni e formula i migliori auguri per l'importante e gravoso impegno.

(adunanza del 14 aprile 2008)

6) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta missiva in data 30 gennaio 2008 dalla dott. * con la quale chiede che le venga riconosciuta la **frequenza ad un Master in diritto del lavoro organizzato dall'Università degli Studi di Bologna** e diretto dal prof. Alberto Pizzoferrato, della durata di un anno, in sostituzione di un eguale periodo di durata del praticantato forense, ed allega copia del programma e della iscrizione al corso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, esamina la struttura ed il programma del master, ritenuto che esso appare idoneo a permettere alla richiedente di acquisire cognizioni altrettanto ampie e qualificanti rispetto a quelle che potrebbe assumere con la pratica ordinaria

e che pertanto esso può essere equiparato ai corsi post-universitari organizzati secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 36 del 22 gennaio 1934, delibera di autorizzare la dott. * ad integrare la pratica con il corso indicato e che tale frequenza possa sostituire un semestre di pratica, all'esito della presentazione del diploma.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta lettera dalla dott. *, già iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati in data 29 ottobre 2007, con la quale chiede la retrodatazione della propria iscrizione in virtù del fatto che la stessa nell'anno 2007 ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le professioni legali conseguendone a fine anno il relativo attestato, che allega in copia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di non potere concedere la retrodatazione della domanda di iscrizione, ma di riconoscere comunque l'avvenuto compimento di un anno di pratica con la **frequentazione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali** ed il conseguimento del relativo diploma.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Il Presidente avv. Lucio Strazziari svolge relazione, illustrando il contenuto della domanda presentata dal dott. * in data 15 febbraio 2008.

Il dott. * conferma la propria istanza di ricalcolo a far data dall'11 marzo 2003 della **decorrenza del termine per la maturazione della richiesta di abilitazione al patrocinio**, in considerazione del periodo di svolgimento effettivo della pratica professionale, come dallo stesso a suo tempo dichiarato con la richiesta di nuova decorrenza della pratica; riferisce di avere in corso il patrocinio di alcune cause innanzi al Giudice di Pace; precisa di rinunciare alla propria domanda subordinata di mantenimento nel Registro dei praticanti non abilitati al patrocinio.

Il Consiglio, allontanatosi l'istante, ritenuto che la scelta volontaria dell'iscritto di interrompere la pratica forense dopo avere ottenuto la prima iscrizione nel Registro dei praticanti, per poi in seguito riprendere la pratica, non può influire - con effetto interruttivo o sospensivo - sul decorso del termine per potere successivamente richiedere la abilitazione al patrocinio; rilevato che il dott. * è iscritto al Registro dei praticanti sin dalla data del 10 novembre 2000 e che, pertanto, il termine massimo di durata della abilitazione al patrocinio è ormai scaduto; delibera di rigettare l'istanza e dispone la cancellazione del dott. * dal Registro dei praticanti avvocati dalla data odierna.

(adunanza del 17 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che in data 23 aprile 2008 è pervenuta da parte della dott. * richiesta di potere sostituire l'ultimo semestre di pratica forense con la **frequentazione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di Modena e Reggio Emilia**, che terminerà nel luglio 2008.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere alla dott. Gabriella Cassibba di potere sostituire l'ultimo semestre di pratica con la frequentazione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, salva la presentazione del relativo diploma non appena sarà stato conseguito.

(adunanza del 28 aprile 2008)

7) PREMI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che si rende necessaria la **ristampa degli opuscoli "In memoria di Mario Jacchia"**, andato esaurito, e **"Il premio avv. Mario Jacchia"**, del quale rimangono circa 200 esemplari che tuttavia non sono aggiornati con tutti i vincitori del Premio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare incarico al Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di richiedere un preventivo per la ristampa in numero adeguato

dell'opuscolo "In memoria di Mario Jacchia" e per la stampa di un inserto per l'opuscolo "Il premio avv. Mario Jacchia", contenente l'aggiornamento degli avvocati vincitori del Premio dall'anno 1974 in poi.

(adunanza del 18 febbraio 2008)

8) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna, **Sezione Speciale riservata agli Avvocati "stabiliti"**, dell'Avocat *, cittadino francese iscritto all'Albo degli Avvocati di Lione col titolo di "Avocat".

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avocat *, per l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo Avvocati per gli "Avvocati comunitari stabiliti";
- visto il certificato rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Lione dal quale risulta l'iscrizione dell'Avocat * con il titolo di "Avocat" a far data dal 1° gennaio 1992;
- vista la dichiarazione di domiciliazione professionale presso lo studio dell'avv. * del Foro di Bologna;
- vista l'autocertificazione di cittadinanza francese dell'Avocat *;
- vista la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento delle tasse di concessioni governative;
- visto l'art. 6 del d.l. n. 96 del 2 febbraio 2001;
- ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

ordina

L'iscrizione, per la quale la Segreteria emette rituale attestazione, nella Sezione Speciale dell'Albo Avvocati di Bologna per gli "Avvocati comunitari stabiliti" di * con il titolo originario di "Avocat" e lo autorizza all'esercizio nei limiti della normativa vigente, previo il giuramento di rito; manda alla Segreteria di trasmettere all'Avocat * estratto del presente verbale, rammentando che ai sensi del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 gli avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare l'attività professionale solo con il proprio titolo professionale di origine; che gli stessi sono tenuti all'osservanza delle norme legislative e deontologiche che disciplinano la professione forense; che agli stessi si applicano le norme sulla incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato. Si rammenta altresì che con l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo; che l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione dell'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva; che l'esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all'art. 8 del richiamato d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 deve essere svolto d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato e che tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o ad alla autorità innanzi alla quale si procede, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito; che ai fini della integrazione nella professione di avvocato di cui al capo terzo del richiamato d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 è prevista la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992 alle condizioni previste nella relativa normativa.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata in data 14 febbraio 2008 dalla dott. *, la quale all'atto della sottoscrizione della domanda avanti al Presidente ha dichiarato di svolgere saltuariamente e con conduzione familiare l'**attività di "Bed and Breakfast"**, così come da documentazione dalla stessa allegata.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato che la attività di "Bed and Breakfast" è esercitata dalla istante personalmente, risultando la stessa intestataria della obbligatoria dichiarazione di inizio attività indirizzata al Comune di Bologna - Settore Sportello per le Imprese, ritenuto in ogni caso che la suddetta attività consista in esercizio di attività commerciale incompatibile con l'esercizio

della professione forense ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, delibera di convocare la dott. * all'adunanza del 10 marzo 2008.

(adunanza del 18 febbraio 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni sulla richiesta di iscrizione presentata dal dott. * Palma, **dipendente del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, di cui ai verbali delle precedenti adunanze del 20 febbraio 2006 e 14 gennaio 2008.**

All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

premessi che il dott. * ha presentato richiesta al Consiglio di essere iscritto all'Albo degli Avvocati - Elenco speciale degli addetti agli uffici legali di enti pubblici sottoponendo all'attenzione del Consiglio la seguente documentazione:

- copia del certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense, rilasciato dalla Corte d'Appello di Bologna in data 16 ottobre 2001;

- decreto n. 01 prot. n. 6761/A3 del 31 maggio 2001 del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, con il quale, all'art. 2, in forza delle funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali dall'art. 6 del d.p.r. n. 347/2000, individua, fra l'altro, la seguente area di intervento: "Ufficio XV - Legale e Contenzioso - Assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione";

- lettera in data 26 gennaio 2006, prot. n. 66/ris, del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, con la quale attesta che il dott. * alla data del 26 gennaio 2006 *"risulta essere utilizzato in via esclusiva per la propria attività professionale presso l'Ufficio Legale Contenzioso della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, avente sede in Bologna, P.zza XX Settembre n. 1"*;

osserva quanto segue.

L'art. 3 della legge professionale (r.d.l. n. 1578/33), dopo avere stabilito che *"l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile ... con qualunque impiego od ufficio retribuito ... anche alle dipendenze di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, Province e dei Comuni ..."*, stabilisce, altresì, che in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo *"gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso"* tali enti *"per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera"*.

Presupposto indispensabile per la iscrizione all'Elenco speciale è dunque che l'avvocato operi alle dipendenze di "qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica" e, soprattutto, che presso tale ente esista un "ufficio legale" costituente un'unità organica autonoma, nonché che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione (cfr. Cass. n. 5559/2002). Ed ancora: *"l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 3, ultimo comma lett. b, del r.d.l. n. 1578/33, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Non si ha siffatto inquadramento quando la destinazione all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'autorità amministrativa che l'ha disposta, essendo invece necessario - ai fini dell'iscrizione - che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti"* (cfr. Cass. n. 14213/2005).

Il Consiglio ritiene che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, con il decreto n. 1 del 31 gennaio 2001 non abbia costituito una unità organica autonoma e, inoltre, ritiene che dallo stesso provvedimento non appare che il dott. * possa esercitare con libertà ed autonomia la funzione di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione.

Dall'esame del decreto citato appare, invece, che l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna abbia semplicemente organizzato i propri uffici, i quali sono, come prevede gli artt. 1 e 6 del d.p.r. n. 347/2000 e per quel che qui interessa, limitati *"a servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche"* e non anche abilitati a svolgere, nell'interesse dell'ente ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria. Dalla lettura degli articoli richiamati e dalla documentazione in atti, inoltre, si evince che l'Ufficio Scolastico ha

competenza per "la gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare la gestione della mobilità interna..." e, dunque, il dott. * è amovibile con provvedimento dello stesso Ufficio e dunque nè autonomo, nè indipendente, nè libero, onde la sua funzione è precaria e priva di stabilità.

Va, inoltre, rilevato che dalla documentazione in atti non è dato evincere l'ulteriore requisito necessario per l'iscrizione all'Albo speciale e cioè la regolamentazione dell'accesso al ruolo di avvocato all'"Ufficio Contenzioso Legale" individuato dall'ente, con conseguente riflesso negativo sull'autonomia e stabilità della funzione di avvocato.

E'opportuno,infine,rilevare che l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna,sebbene costituisca, ex art. 6 del d.p.r. n. 347/2000, un "autonomo centro di responsabilità amministrativa", risulta però essere, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. richiamato, un'articolazione del Ministero della pubblica istruzione, che come tale, ai sensi dell'art. 1 del r.d. n. 1611/33, è rappresentato, patrocinato e assistito, in via obbligatoria ed esclusiva, dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

delibera di respingere la richiesta del dott. * di iscrizione all'Albo degli Avvocati - Elenco speciale degli addetti agli uffici legali di enti pubblici in quanto, dalla documentazione in atti, risulta incompatibile con il ruolo di dipendente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.

(adunanza del 10 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla posizione dell'avv. *, iscritto all'Albo degli Avvocati con delibera in data 17 settembre 2001, con specifico riferimento alla dichiarazione, resa dallo stesso in data 27 giugno 2007 avanti il Consigliere, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non avere subito sentenze penali di condanna, rilevando come nel certificato del casellario giudiziale richiesto dal Consiglio risulta invece a carico dell'avv. * decreto penale in data 6 dicembre 1995 del G.I.P. della Pretura Penale di *, divenuto esecutivo il 28 dicembre 1995, contenente la condanna alla pena di giorni 12 di arresto ed alla ammenda di lire 600.000, sostitutiva la pena dell'arresto con l'ammenda di lire 900.000, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 30 novembre 1992.

Il Consigliere Segretario sottopone alla valutazione del Consiglio tale situazione, sotto lo specifico profilo della sussistenza della **ipotesi di reato conseguente alla detta falsa dichiarazione, con il conseguente obbligo da parte del Consiglio di inviare segnalazione alla Procura della Repubblica.**

Interviene il Consigliere avv. Antonio Spinzo, il quale dichiara di ritenere che nel caso di specie, non potendosi ravvisare la sussistenza di un eventuale reato di falsità anche alla luce delle modifiche relative agli effetti conseguenti alla condanna per decreto penale, intervenute successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento penale a carico dell'iscritto, nonchè alla luce del disposto di cui all'art. 689 n. 2 co. 5 c.p.p. che prevede la estinzione del reato, non può ravvisarsi in capo al Consiglio un obbligo di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. I Consiglieri avvocati Vincenzo Florio e Giovambattista Fragomeni si associano a quanto dichiarato dal Consigliere avv. Antonio Spinzo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e dopo discussione, rilevato che nella dichiarazione resa dall'avv. * in data 27 giugno 2007 innanzi al Consigliere, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, questi non ha fatto menzione della condanna penale dallo stesso subita, delibera a maggioranza di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Bologna, per la verifica della eventuale sussistenza di ipotesi di reato a carico dell'avv. *.

(adunanza del 10 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Vincenzo Florio sulla richiesta di parere presentata dall'avv. *, di cui al verbale della adunanza del 25 febbraio 2008.

Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'avv. * intesa ad ottenere parere preventivo di **compatibilità con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati della sua iscrizione nel Registro federale dei procuratori di giocatori professionisti di basket** presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.);

- sulla base, inoltre, dei successivi rilievi dell'iscritto, di cui alla memoria in data 4 marzo 2008;

premessò

a) che l'avv. * ha sostenuto con successo l'esame per ottenere la qualifica di procuratore di giocatori professionisti di basket presso la F.I.P. e che a norma e in ossequio all'art. 16 del codice deontologico, prima di procedere all'iscrizione nel suddetto Registro, intende acquisire il preventivo parere del Consiglio dell'Ordine nell'intento di evitare la genesi di una situazione di incompatibilità che possa precludergli la continuità di iscrizione all'Albo degli Avvocati;

b) che in funzione del richiesto parere sono da condividere le considerazioni svolte dall'iscritto stesso in merito alla esclusione di causa di incompatibilità anche per le motivazioni ulteriori di cui *infra*, essendo necessario in proposito concentrarsi su alcuni aspetti della questione in esame;

osservato, al riguardo e, in particolare, che

1) l'art. 3, co. 1, del r.d.l.n. 1578/1933 elenca con rigore tassativo le situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, comprendendo tra esse quelle della professione di notaio, del commercio in nome proprio e in nome altrui ed estendendone la gamma alle qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali;

2) ad una prima ricognizione, allora, la figura del procuratore di giocatori professionisti di basket, nuova nello scenario delle professionalità già esistenti, che è stata oggetto recentemente di inquadramento attraverso un apposito regolamento, non può dirsi contemplata nei casi di mestieri e professioni che non consentono l'esercizio contemporaneo di entrambe le attività. E' in proposito, degno di rilievo che ci si trova al cospetto di una nuova figura istituzionalmente rilevante: va rammentato, peraltro, che l'attività di procuratore di giocatori professionisti di basket era originariamente lasciata, senza possibilità di discriminare, a tutti coloro che intendevano svolgere senza crismi di professionalità e preparazione specifica il compito di seguire gli atleti nelle vicende contrattuali con le società: prassi, questa, che risale anche ai tempi in cui la disciplina del contratto di tesseramento era atipicamente configurata di natura autonoma sino alla legge n. 91 del 23 marzo 1981, e successive modificazioni, in forza delle cui disposizioni il rapporto tra le società e gli atleti professionisti è stato incluso nel contratto di lavoro subordinato, sia pure con caratteristiche adeguate alle esigenze di mobilità degli atleti ed alla peculiarità delle prestazioni lavorative;

3) soddisfatta l'esigenza di regolamentare gli aspetti connessi con i contratti di lavoro summenzionati, la F.I.P. ha inteso dare un assetto normativo, anche se solo in senso regolamentare, a tutti coloro che, avendo requisiti adeguati etico-culturali (art. 4, lett. da A ad F del regolamento), possono essere ammessi a sostenere l'esame per ottenere la qualifica di procuratore ed essere iscritti nel relativo registro. Di qui la definizione di procuratore nel senso della figura che ci occupa e che, a norma dell'art. 1 del regolamento citato, è *"la persona fisica che, dietro compenso e avendo ricevuto specifico mandato o incarico scritto, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente Regolamento e dalle norme F.I.P., rappresenta un Giocatore in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva con una Società ai sensi della Legge, 23 marzo 1981, n. 91 e succ. modif. Il Procuratore cura gli interessi di un Giocatore prestando opera di consulenza, a favore del Giocatore, nelle trattative dirette alla stipula del contratto ed assistenza nelle attività di definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva stesso. Il Procuratore assiste il Giocatore in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato e fintanto che il Giocatore è tesserato per una qualsiasi Società partecipante ai campionati F.I.P., curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi"*;

4) l'istituzione del Registro pone, in realtà, la necessità di affrontare alcuni profili per la verifica, in concreto, dell'assenza di incompatibilità dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei procuratori in parola, posto che in un passato anche non molto remoto si erano prospettati dubbi sulla duplice e contestuale appartenenza ad entrambe le categorie professionali. Le perplessità, peraltro recepite anche dal C.N.F. in materia di agenti di calciatori, avevano origine dal tipo di compenso ivi previsto, non riferito, secondo il parere dell'Organo centrale, alle singole attività poste in essere dal professionista, ma ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore od una previa pattuizione a *forfait*;

5) il timore, poi, che l'avvocato potesse essere sottratto alle regole deontologiche dell'ordinamento forense per una presunta prevalenza del regime sanzionatorio gestito da apposita convenzione della F.I.G.C., aveva indotto il C.N.F. ad optare per la incompatibilità della doppia iscrizione.

Questo Consiglio ritiene di non potersi adeguare a quella delibera, che, ad una verifica più attuale, non risulta applicabile al caso in parola. Fermo restando che la pronuncia del C.N.F. afferiva al settore calcio ed al ruolo degli agenti ivi previsto (la terminologia - agente - non è indifferente rispetto a quanto si preciserà in seguito), va detto che la figura del procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro non è ad essa parificabile. Ne sono eloquente segno non solo la diversa terminologia, che identifica le due figure professionali e che è riferibile a due distinte posizioni giuridiche ma, in particolare, le funzioni che il procuratore dei giocatori di basket è chiamato a svolgere e che risultano essere: *"il procuratore cura gli interessi di un Giocatore prestando opera di consulenza, a favore del Giocatore, nelle trattative dirette alla stipula del contratto ed assistenza nelle attività di definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva stesso; il procuratore assiste il Giocatore in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato e fintanto che il Giocatore è tesserato per una qualsivoglia Società partecipante ai campionati F.I.P., curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi"* (art. 1, nn. 3, 4 e 5 del regolamento).

Ciò vuole significare che l'opera del procuratore si traduce in una specialistica assistenza di natura prettamente giuridica in favore del proprio assistito (giocatore professionista di basket) e certamente la veste di avvocato esercente è senza dubbio alcuno la più qualificata per lo svolgimento dell'incarico. Non solo, il procuratore non può assumere nell'ambito della struttura della F.I.P. nessun ulteriore incarico o ruolo, compresi quelli riferibili ad attività organizzative e gestite dalla F.I.P. medesima. E tale limitazione non può che essere una delle espressioni dell'obbligo di fedeltà nel patrocinio, al cui rispetto l'avvocatura attende con estremo rigore.

Del resto, trattandosi di un ruolo, quello dei procuratori di giocatori di basket, inserito in via di mero regolamento nella struttura più ampia della F.I.P., le regole deontologiche e le misure disciplinari che ne sanciscono la violazione non escludono che quei fatti, traducendosi nella mortificazione dei doveri imposti o nell'abuso dei diritti ivi pure sanciti (art. 14 del regolamento), se tradiranno anche (com'è certo) la deontologia forense, imporranno la contestazione degli illeciti disciplinari a norma del codice deontologico dell'avvocato, con conseguente applicazione delle sanzioni correlative. La scelta, compatibile a questo punto, di poter essere iscritto nell'Albo degli Avvocati e nel Registro dei procuratori di giocatori professionisti di pallacanestro comporta necessariamente l'assunzione di tutti gli obblighi rispettivamente imposti dall'ordinamento e dal regolamento con le conseguenze, in difetto, della applicabilità del duplice regime sanzionatorio.

Deve, nel contempo, ritenersi superata anche la remora, che aveva indotto il C.N.F. ad esprimersi negativamente sulla compatibilità, legata all'aspetto retributivo, di cui si è detto in precedenza.

Nei propri rilievi, l'avv. * ha con puntualità e pertinenza segnalato che i dubbi sul punto sono stati superati dal recente d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 e ciò è stato oggetto di apposita circolare del C.N.F. (n. 22-C del 4 settembre 2006), in cui è dato leggere che:

- ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al "raggiungimento degli obiettivi perseguiti";

- il testo del terzo comma dell'art. 2233 c.c. ora dispone che: *«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali»;*

- la disposizione in esame è stata intesa come tale da legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo dell'art. 2233 previgente del codice civile;

- l'abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi;

- il patto di quota lite, nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell'art. 2233, 3° comma, c.c. e, cioè, come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi deve ritenersi ora civilisticamente legittimo, giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell'art. 2 della legge di conversione. Per tale motivo la norma dell'art. 45 del codice deontologico forense va interpretata – ex art. 2, comma 3, legge cit. – nel senso di consentire, oggi, la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite.

Nulla osta, pertanto, ad esprimere il parere nel senso della chiesta compatibilità.

Ciò premesso e osservato,

delibera

di esprimere parere preventivo all'avv. * di compatibilità con l'esercizio della professione forense e, quindi, con l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati della attività di procuratore di giocatori

professionisti di pallacanestro, in conformità al regolamento approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 10 dicembre 2005 (delibera n. 244) e modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 10 giugno 2006 (delibera n. 395) e, pertanto, di iscrizione nel registro federale relativo.

(adunanza del 10 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta dal prof. avv. *, quale **Commissario della CONSOB** (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), richiesta di parere sulla possibilità di conservare l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, in pendenza dell'incarico di Commissario presso la CONSOB.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, in considerazione della dichiarata assenza di alcun vincolo di subordinazione nella prestazione dell'attività di Commissario ovvero di rispetto di orari prestabiliti, nonché della durata a tempo determinato dell'incarico, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza della iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'iscritto che si trovi, per un periodo di tempo determinato e nelle condizioni richiamate, ad esercitare la funzione di Commissario CONSOB; raccomanda in ogni caso all'iscritto il puntuale adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, come prescritti dal regolamento del C.N.F. del 13 luglio 2007 e dalla circolare di questo Consiglio del 22 ottobre-12 novembre 2007, i quali fanno carico a ciascun iscritto indipendentemente dal concreto - o meno - esercizio della professione forense.

(adunanza del 26 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata in data 20 marzo 2008 dalla dott. *, la quale, all'atto della dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, ha dichiarato di avere in corso con l'Università di Bologna un **contratto per attività di tutorato**, del quale ha depositato copia.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, ritenuto che l'attività di tutorato, come risultante dal contratto depositato, non comporta vincoli né di subordinazione né di esclusiva ed è prevista a tempo determinato non prorogabile (un anno accademico, con impegno stimato in un massimo di 70 ore), delibera di iscrivere la dott. * all'Albo degli Avvocati.

(adunanza del 26 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata in data 21 marzo 2008 dalla dott. *, la quale ha dichiarato di insegnare materie giuridiche ed economiche presso l'"Istituto Secondario Paritario delle Suore Visitandine" di Castel San Pietro Terme.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; rilevato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62 del 10 marzo 2000 "il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che "la Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"; ritenuto che pertanto, in virtù della intervenuta **equipazione dell'insegnamento nelle scuole statali ed in quelle paritarie**, l'insegnamento in istituto secondario paritario non confligge con quanto previsto all'art. 3, co. 4, lett. a), della legge n. 1578 del 27 novembre 1933; delibera la iscrizione della dott. * nell'Albo degli Avvocati.

(adunanza del 7 aprile 2008)

10) DEONTOLOGIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di parere pervenuta dall'avv. * "in ordine ad una vicenda verificatasi nell'ambito di un procedimento arbitrale rituale attualmente in corso, che comporta l'analisi di aspetti deontologici" con riguardo alla **possibilità di produrre, in occasione della prossima riunione arbitrale, una lettera pervenuta da un testimone e l'allegato CD contenente la registrazione di una conversazione avvenuta fra il legale di controparte ed alcuni testimoni.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di non potere esprimere il richiesto parere, avente lo stesso ad oggetto questione sulla quale il Consiglio potrebbe essere chiamato a svolgere le proprie funzioni giudicanti in sede disciplinare.

(adunanza del 31 marzo 2008)

13) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 17 aprile 2008 pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, a firma del Coordinatore della Commissione deontologica del C.N.F. avv. Marco Stefanelli, il quale comunica l'intenzione del C.N.F. di costituire tre gruppi di lavoro - ciascuno in rappresentanza degli Ordini territoriali del nord, centro con Sardegna e sud con Sicilia - per un **lavoro di censimento delle problematiche disciplinari e per la successiva eventuale realizzazione di un documento guida relativo al procedimento disciplinare ed alle tipologie provvedimenti conseguenti**, e richiede l'indicazione del nominativo di un rappresentante del Distretto che vorrà partecipare al gruppo di lavoro territorialmente costituito.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente avv. Lucio Strazziari di riferire la comunicazione e la richiesta del C.N.F. in sede U.R.C.O.F.E.R., per ogni conseguente deliberazione.

(adunanza del 28 aprile 2008)

14) CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha inviato copia della delibera che il Consiglio di Amministrazione ha adottato nella seduta del 13 dicembre 2007 al fine di procedere alla **riorganizzazione del servizio di informazioni previdenziali**. Con successiva lettera del 21 febbraio 2008, la Cassa Forense ha poi informato che dal 18 febbraio 2008 sono iniziati a Roma, presso la sede della Cassa, corsi di formazione previdenziale per dipendenti e/o funzionari dei Consigli dell'Ordine, al fine di consentire agli stessi di fornire agli iscritti esauritive informazioni previdenziali. I corsi sono di carattere teorico-pratico e si svolgono con inizio alle ore 15 del lunedì per terminare alle ore 13 del venerdì, con partecipazione di non più di 8-10 persone così da consentire una effettiva istruzione e preparazione, anche mediante esercitazioni personalizzate. La Cassa ha richiesto ai Consigli la indicazione di uno o più dipendenti e/o funzionari, che potranno partecipare sia congiuntamente che separatamente.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere Segretario di assumere informazioni presso gli altri Consigli dell'Ordine distrettuali sulla eventuale già avvenuta ovvero programmata partecipazione ai corsi di dipendenti o funzionari degli stessi; manda inoltre al Consigliere avv. Giovanni Cerri di prendere contatto con l'avv. Vittorio Mormando, Delegato della Cassa Forense responsabile dei corsi, per assumere ulteriori informazioni e riserva all'esito ogni eventuale decisione.

(adunanza del 26 marzo 2008)

Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio nella adunanza del 26 marzo scorso, riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che, ad oggi, nessun altro Consiglio dell'Ordine del Distretto ha già partecipato, con propri dipendenti o funzionari, ai **corsi di formazione previdenziale** e che solo il Consiglio di Ravenna ha programmato di far partecipare un proprio dipendente nel mese di maggio.

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri di avere incontrato il Vice Direttore Generale della Cassa Forense dott. Michele Proietti e la responsabile dei corsi D.ssa Liberati, e di avere ottenuto dagli stessi alcuni utili chiarimenti sul programma del corso; riferisce inoltre che il Vice Direttore dott. Michele Proietti, che sarà relatore al corso, ha evidenziato che particolarmente nei primi due giorni verranno trattate le più generali questioni afferenti le problematiche operative legate alla consultazione informatica delle posizioni previdenziali, e che pertanto la partecipazione al corso di una dipendente o collaboratrice del Consiglio del Consiglio potrebbe essere limitata a tali primi giorni.

Alla luce dei gravosi impegni della segreteria e delle ridotte forze disponibili, il Consigliere avv. Giovanni Cerri dichiara di essere disponibile a frequentare personalmente, insieme ad una dipendente o collaboratrice del Consiglio, il corso che si terrà presso la Cassa Forense dal 3 al 6 giugno, periodo in cui le lezioni dei corsi sono concentrate in meno giorni, in modo da esporre il

Consiglio a minor spesa rispetto alla frequentazione del corso in altri periodi; a tal ultimo riguardo, precisa che al Consiglio farebbero carico le spese di viaggio e di soggiorno, con le colazioni di lavoro a spese della Cassa.

Il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli dichiara di aderire alla proposta di partecipazione del Consigliere avv. Giovanni Cerri, auspicando che lo stesso si dia disponibile al ricevimento dei Colleghi negli orari di apertura dello "Sportello Previdenza", che viene svolto d'intesa con il Consiglio presso la sede del Sindacato Avvocati di Bologna, insieme agli altri Colleghi che da tempo svolgono questo meritevole servizio per l'intero Foro.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo propone che il Consiglio voglia attivare un autonomo servizio di consulenza ed assistenza previdenziale per i Colleghi, da svolgere presso il Consiglio, pur mantenendo lo "Sportello Previdenza" presso la sede del Sindacato Avvocati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di partecipare al corso di formazione previdenziale che si terrà dal 3 al 6 giugno 2008 presso la Cassa Forense, delegando a tal fine a parteciparvi il Consigliere avv. Giovanni Cerri insieme alla dipendente o collaboratrice del Consiglio che sarà identificata, in relazione alle disponibilità e propensioni che saranno manifestate, anche in vista della futura organizzazione del servizio di consulenza e assistenza previdenziale da attivare presso il Consiglio, in ordine al quale riserva ogni futura determinazione.

(adunanza del 31 marzo 2008)

15) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 25 febbraio 2008 dall'avv. Michelina Grillo, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, con la quale rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio, anche per la organizzazione del XXVIX Congresso Nazionale Forense; chiede che la **rassegna stampa quotidiana a cura dell'O.U.A.** venga inoltrata a tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna; chiede di poter avere un incontro con il Consiglio in merito alle questioni di attualità per l'avvocatura, alle iniziative dell'O.U.A. ed ai contenuti del prossimo Congresso Nazionale Forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di inviare circolare agli iscritti con la quale comunicare le modalità di iscrizione alla rassegna stampa quotidiana curata dall'O.U.A., e - in adesione alla richiesta dell'avv. Michelina Grillo - di ricevere la stessa in una prossima adunanza, verificate le sue disponibilità.

(adunanza del 25 febbraio 2008)

Il Presidente avv. Lucio Strazziari introduce l'**incontro con il Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, avv. Michelina Grillo**, che ringrazia della presenza ed anche della intercessione per la convocazione di una delegazione del Consiglio al Ministero di Giustizia, programmata per il 12 marzo 2008, dove il Consiglio e l'O.U.A. potranno rappresentare al Ministero lo stato di agitazione proclamato dall'avvocatura bolognese a seguito del decreto del Presidente del Tribunale di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili. Il Presidente avv. Lucio Strazziari prosegue illustrando al Presidente avv. Michelina Grillo le idee programmatiche del Consiglio per la organizzazione dei lavori nelle diverse giornate del prossimo Congresso Nazionale Forense.

L'avv. Michelina Grillo ringrazia dell'invito e distribuisce ai Consiglieri copie del CD *"Se questa è giustizia... Una rinascita che non può attendere"* contenente gli atti della V Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, organizzata dall'O.U.A. e tenuta a Roma dall'11 al 13 ottobre 2007. In vista del programmato incontro al Ministero di Giustizia, richiama la possibilità di stipulare accordi con la Regione, per la utilizzazione negli Uffici Giudiziari di personale della Regione in mobilità. In merito alla organizzazione del prossimo Congresso Nazionale Forense, distribuisce ed illustra la *"scheda provvisoria del Congresso Nazionale Forense 2008"* ed il *"Programma del XXIX Congresso Nazionale Forense"* predisposti dall'O.U.A. sulla scorta di quanto era stato concordato in sede di Conferenza sulla Giustizia dell'ottobre 2007, e risponde ad alcune precisazioni di chiarimento richieste dal Segretario Generale del Congresso, avv. Sandro Callegaro, e dagli altri Consiglieri.

All'esito della riunione congiunta si concorda di approvare per il Congresso Nazionale Forense il titolo *"Accesso alla giustizia: garanzia effettiva o utopia?"*, senza sottotitoli; di programmare la inaugurazione del Congresso nella mattina del giovedì mattina, con l'inizio dei lavori nel pomeriggio;

di concentrare i lavori nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, prevedendo di liberare la giornata della domenica.

(adunanza del 10 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 6 marzo 2008 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, con la quale si invia copia dei bilanci consuntivo 2007 e preventivo 2008 dell'Organismo e si richiede il **versamento del contributo ordinario per l'anno 2008**, che ammonta ad euro 24.500,00 in forza dei n. 3917 iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il pagamento del contributo richiesto e dà mandato al Tesoriere di dare corso alle relative formalità.

(adunanza del 17 marzo 2008)

17) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, che è scaduto il mandato dei Consiglieri dell'Ordine avvocati Claudio Cristoni e Vincenzo Florio quali **componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese**, unitamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che è membro di diritto, e sulla necessità di provvedere alle nomine per il prossimo biennio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di confermare la nomina del Consigliere avv. Vincenzo Florio e nomina, al posto del Consigliere uscente avv. Claudio Cristoni, il Consigliere avv. Tiziana Zambelli, quali componenti di designazione del Consiglio dell'Ordine, unitamente al componente di diritto Presidente avv. Lucio Strazziari, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, per il mandato in corso e sino alla scadenza del 31 dicembre 2009.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni alla Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del 7 aprile 2008)

18) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta in data 22 dicembre 2007 dall'**U.I.A. (Union Internationale des Avocats)** la richiesta del **versamento della quota annuale per l'anno 2008**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera il pagamento della quota richiesta di euro 750,00 e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

(adunanza del 18 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 18 febbraio 2008 dall'avv. Bruno Micolano, con la quale lo stesso comunica di essere stato nominato "Conseiller du Président" della associazione U.I.A. (Union Internationale des Avocats) e propone che il **Congresso Internazionale dell'U.I.A.**, da tenersi comunque non prima dell'anno 2011, possa venire organizzato a Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera che il Presidente prenda contatto con l'avv. Bruno Micolano, rappresentandogli le felicitazioni del Consiglio per la prestigiosa nomina e per una prima valutazione della proposta di organizzazione del Congresso dell'U.I.A. a Bologna.

(adunanza del 18 febbraio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28 aprile 2008 dall'avv. Franco Oliva, Presidente della **Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna**, con la quale informa che, nell'ambito di un'iniziativa nazionale, la Unione delle Camere Penali svolgerà un'**indagine conoscitiva su circa trenta Tribunali**, cui seguirà la pubblicazione dei risultati in un unico libro, e chiede che per tale iniziativa il Consiglio possa erogare un contributo economico.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di concedere all'iniziativa un contributo economico nella misura di euro 3.000,00.

(adunanza del 28 aprile 2008)

19) MAGISTRATURA ONORARIA

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulle richieste di parere per la nomina a Vice Procuratore Onorario/Giudice Onorario.

Il Presidente avv. Lucio Strazziari propone di elevare a tre anni il periodo di iscrizione all'Albo degli Avvocati, quale requisito necessario per poter esprimere **parere favorevole alla nomina di un iscritto a Giudice Onorario**, fermo restando che il requisito della anzianità di iscrizione non si reputa necessario, come già nell'orientamento del Consiglio, per la nomina di iscritto a **Viceprocuratore Onorario**, in considerazione del fatto che, addirittura, la normativa consente anche ad ufficiali di P.G. di esercitare le funzioni di P.M. d'udienza.

All'esito del riferimento, il Consiglio mutando il proprio precedente orientamento espresso con delibera del 20 settembre 2003, delibera a maggioranza di esprimere in via generale parere favorevole solo per le domande avanzate da avvocati che abbiano almeno tre anni di iscrizione all'Albo e previa verifica del prestato giuramento.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

20) POLISWEB E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuto dal dott. Sergio Brescia, Responsabile dell'Area Civile della Direzione Generale Informatica del Ministero della Giustizia l'invito a partecipare ad un incontro **sulla informatizzazione delle esecuzioni immobiliari e concorsuali** che si svolgerà presso la Corte d'Appello di Roma il 22 febbraio 2008, dalle ore 14 alle 17.30.

Il Consiglio, rivendicando l'impegno che l'avvocatura ha profuso negli anni per la diffusione del processo telematico, che chiede venga riconosciuto a tutti i livelli, delibera di partecipare alla riunione delegando il Consigliere avv. Sandro Callegaro.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 31 marzo 2008 dall'avv. * del Foro di *, con la quale richiede la **autorizzazione al rilascio della password per potere usufruire del servizio "Polis"**, per seguire le proprie cause in Bologna.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rilevato:

- che il sistema informatizzato "Polis" attualmente è utilizzato, tra l'altro, per la visione degli incumbenti di udienza e di cancelleria relativi alle cause pendenti innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Bologna;

- che il Consiglio ritiene che tale sistema, destinato agli avvocati iscritti all'Albo di questo Ordine, possa essere attualmente utilizzato anche da avvocati di altri Fori, in considerazione del fatto che l'attivazione del punto d'accesso del servizio Polisweb era strumentale al processo telematico, che tuttavia risulta ancora in fase di sperimentazione;

- che, pertanto, possono ritenersi superati i criteri che questo Consiglio aveva precedentemente adottato a garanzia dell'accesso al servizio da parte degli avvocati, ed in particolare può all'attualità soprassedersi del requisito della esistenza, per l'avvocato iscritto ad altri Ordini del Distretto, di un proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Bologna, riconducibile ai criteri di stabilità, effettività e abitudine già indicati da questo Consiglio con propria delibera del 4 marzo 2002;

- che nella fattispecie l'avv. * ha dichiarato di essere iscritto all'Ordine di * e di patrocinare procedimenti pendenti avanti il Tribunale o la Corte d'Appello di Bologna;

- che non sussistono pertanto motivi che ostino al rilascio all'avv. * di password per l'accesso al sistema informatizzato dalle postazioni "Polis" dislocate presso le sedi del Tribunale e della Corte d'Appello di Bologna;

delibera

di autorizzare il rilascio all'avv.* di *password* per l'accesso al sistema informatizzato dalle postazioni "Polis" dislocate presso le sedi del Tribunale e della Corte d'Appello di Bologna.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Processo telematico", di avere predisposto un **protocollo d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello, di cui dà lettura, per la regolamentazione dei rapporti fra il Consiglio dell'Ordine e la Corte d'Appello in merito alla gestione ed utilizzazione del servizio Polisweb**; riferisce inoltre di avere partecipato ad un incontro a Roma con la società Datamat, gestore del punto d'accesso di Polisweb e società delegata dal Ministero per la gestione tecnica del processo telematico, nel corso del quale è stata esaminata la opportunità di dotare tutti gli Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Bologna di un "punto d'accesso" per la attivazione del processo telematico con una spesa di euro 50.000, come già riferito in precedenti adunanze.

Le società referenti del Ministero per il processo telematico hanno a disposizione un monte ore già destinato dal Ministero per potere lavorare alla attivazione del punto d'accesso e del processo telematico, quanto meno per il deposito in via telematica dei decreti ingiuntivi (come già viene fatto a Milano, dove vengono richiesti ed emessi in via telematica circa 200-300 decreti ingiuntivi al giorno).

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare alla Commissione "Processo telematico" di dare corso alla procedura di attivazione del "punto d'accesso", e di mandare al Presidente di coinvolgere in sede U.R.C.O.F.E.R. gli altri Consigli distrettuali, anche al fine della loro compartecipazione alla spesa per l'attivazione del servizio.

(adunanza del 7 aprile 2008)

21) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo, quale referente della Commissione "Formazione continua", sui lavori della Commissione, in particolare sulla **riconoscibilità di crediti formativi**, nel rispetto del limite di 24 crediti annui, **ai docenti universitari che non siano di prima o seconda fascia o ricercatori incaricati** ma che svolgano comunque attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, anche in assenza di un formale "contratto di insegnamento" (come vorrebbe, nella sua formulazione letterale, l'art. 4 n. 1 lett. C del regolamento del C.N.F. sulla formazione professionale continua), e riferisce che la Commissione ha delegato il Consigliere avv. Annalisa Atti a prendere contatto con le istituzioni universitarie al fine di concordare con le stesse le modalità di segnalazione e certificazione dell'attività di insegnamento svolta dai docenti che si trovino ad operare nelle condizioni di cui sopra, fermo restando che tale attività non è idonea a fondare l'esonero integrale dall'obbligo formativo (come invece è previsto per i docenti di prima e seconda fascia e per i ricercatori con incarico di insegnamento, i quali hanno comunque l'obbligo di formazione continua nelle materie ordinamentale, deontologica e previdenziale).

(adunanza del 31 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sulla possibilità di gestire, come già fatto presso altri Ordini, il **riconoscimento agli iscritti dei crediti formativi con un programma informatico**, collegato a tessere magnetiche distribuite agli iscritti. Il programma informatico, predisposto dalla società I.S.I. e presentato nella proposta che viene distribuita in copia ai Consiglieri, ha un costo di euro 999 più I.V.A., per il sistema di rilevamento delle presenze agli eventi formativi, più un euro all'anno per ogni iscritto a titolo di canone di manutenzione del programma. A tali costi si deve poi aggiungere l'ulteriore costo di 5 euro più I.V.A. per ogni tessera (e cioè di circa euro 20.000, nel caso in cui il costo delle tessere debba rimanere a carico del Consiglio e non dei singoli iscritti); vi sarebbe comunque la possibilità di trasferire senza problemi nelle nuove tessere tutti i dati già caricati nelle tessere dell'Ordine attualmente in corso.

Il programma è accessibile per tutti – sia iscritti sia organizzatori di eventi – tramite un sito internet dove compare l'elenco di tutti gli eventi accreditati e dove verrebbero direttamente gestite le prenotazioni a tutti gli eventi, nonchè caricati e costantemente aggiornati i crediti formativi via via accumulati dagli iscritti, con possibilità di continua verifica e controllo, sia da parte

dell'iscritto che del Consiglio. La presenza degli iscritti agli eventi formativi verrebbe registrata da un apposito macchinario. Gli iscritti possono direttamente inserire nella loro posizione personale gli eventi formativi svolti fuori Bologna ed accreditati da altri Consigli.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro si riserva ulteriore riferimento all'esito dell'incontro dimostrativo del programma, fissato per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 10 presso la Fondazione Forense, cui invita tutti i Consiglieri interessati a partecipare.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sulla **dimostrazione del programma informatico per la gestione della "formazione continua"** predisposto dalla società I.S.I., che è stato illustrato il 17 aprile scorso presso la Fondazione Forense, alla presenza anche dei Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Antonio Spinzo.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro illustra il contenuto della dimostrazione, coadiuvato dai Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Antonio Spinzo, e si riserva di portare alla valutazione del Consiglio l'aggiornamento del preventivo economico di spesa, che si riserva di illustrare in prossima adunanza, con riferimento alle specifiche richieste ed esigenze del Consiglio per l'acquisto di n. 2 licenze (una per il Consiglio, con parte riservata allo stesso per la registrazione ed il controllo dei crediti formativi, ed altra per la Fondazione Forense Bolognese, limitata all'inserimento dei dati per gli eventi formativi dalla stessa organizzati).

(adunanza del 21 aprile 2008)

23) SPORT

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di patrocinio, morale ed economico, pervenuta dall'avv. Manlio D'Amico a nome dello "Ius Bologna" della **pedalata non competitiva "Bologna-Cortina non stop"**, organizzata per la giornata di sabato 7 giugno 2008, alla quale parteciperanno avvocati, magistrati, notai, medici, odontoiatri e commercialisti bolognesi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, sentita la Commissione "Attività sportive", delibera di concedere il patrocinio morale ed un contributo economico di euro 2.000,00.

(adunanza del 31 marzo 2008)

24) VARIE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 21 gennaio 2008 dall'avv. Luigi Dati con la quale lo stesso, accompagnando il cortese omaggio per la **biblioteca del Consiglio** del suo volume "Le nuove norme contro il terrorismo internazionale" (Maggioli editore), rivolge ai Consiglieri addetti alla gestione della Biblioteca ed al Consiglio le più sincere congratulazioni per la professionalità raggiunta dagli operatori del Consiglio addetti alla Biblioteca e per l'elevato livello qualitativo dei servizi offerti dalla stessa ai componenti dell'intera categoria professionale.

Il Consiglio prende atto e si compiace del gradimento del servizio reso dalla Biblioteca del Consiglio da parte dell'avv. Luigi Dati, al quale il Presidente ha già inviato ringraziamento.

(adunanza dell'11 febbraio 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, su segnalazione del Consigliere avv. Sandro Callegaro, che sono pervenuti alla Biblioteca del Consiglio dall'Istituto Treccani i fascicoli IX, X, XI, XII, XIII e XIV della **Enciclopedia Giuridica Treccani**, che l'Istituto Treccani ha donato al Consiglio come riconoscimento del rapporto di collaborazione instaurato nei mesi scorsi tra l'Ordine e l'Istituto Treccani.

(adunanza del 3 marzo 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla necessità di costituire l'**elenco degli avvocati per la difesa delle parti e per la curatela dei minori nei procedimenti innanzi ai Tribunale per i minorenni**, ai sensi della legge n. 149/2001, comunicando di avere partecipato nella giornata di oggi ad una tavola rotonda presso la Regione Emilia-Romagna, con titolo "La difesa tecnica del minore a seguito dell'entrata in vigore delle norme procedurali della legge

n. 149/2001", cui ha partecipato anche in sostituzione dell'avv. Daniela Abram, che era stata improvvisamente impedita a partecipare come relatore, come era programmato.

L'incontro ha visto la partecipazione del Presidente del Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, dott. Maurizio Millo, la responsabile del "servizio genitorialità e infanzia" del Comune di Bologna dott. Annalisa Faccini, il dott. Alessandro Scarduelli del Comune di Reggio Emilia e la dott. Graziana Calcagno, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. Nell'ambito della tavola rotonda, che è stata molto concreta e proficua, è stata posta in attenzione la necessità per il Consiglio di istituzione dell'elenco dei difensori di cui sopra, e sono state riferite iniziative già prese da altri Consigli in questo senso.

Il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che venga demandata alla Fondazione Forense Bolognese - d'intesa con l'A.I.A.F., che ha manifestato interesse e disponibilità al riguardo nella propria lettera al Consiglio del 12 luglio 2007 - la organizzazione di un corso abilitante, la cui partecipazione possa valere quale conseguimento della idoneità per l'inserimento degli avvocati frequentanti nell'elenco previsto dalla legge n. 149/2001.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo propone che il coinvolgimento venga esteso a tutte le associazioni locali specialistiche di diritto di famiglia.

Il Consigliere avv. Vincenzo Florio propone che l'inserimento nell'elenco possa essere fatto anche per titoli, e non necessariamente a seguito di frequentazione del corso.

Il Presidente avv. Lucio Strazziari propone di estendere l'invito alla partecipazione al corso anche agli iscritti degli altri Ordini distrettuali e in questo senso sensibilizzare in sede U.R.C.O.F.E.R. gli altri Consigli distrettuali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di riferire in sede U.R.C.O.F.E.R. la proposta del Consiglio di organizzare, tramite la Fondazione Forense Bolognese, il corso e di richiedere a tutti i Consigli del Distretto la disponibilità a costituire più elenchi, uno per ciascuna sede di Consiglio all'interno del Distretto, e la condivisione del criterio della frequentazione del corso ai fini dell'inserimento nei suddetti elenchi.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla necessità di ordinare **nuovi scaffali per la Biblioteca del Consiglio**, richiamando i precedenti riferimenti e delibere di cui alle adunanze del 17 settembre 2007 e del 15 ottobre 2007.

In particolare, riferisce che - allo stato attuale - gli scaffali centrali della Biblioteca consentono la collocazione di 270 metri lineari di libri. Tra i preventivi ricevuti ed esaminati, il più conveniente risulta essere quello proposto dalla "Biblio s.a.s. dei F.lli Dallon & C." con sede in Vedelago (TV), che consentirebbe la collocazione - in sostituzione degli scaffali attuali (che propone di collocare nella nuova sede della Fondazione Forense Bolognese) - di 410 metri lineari di libri, più 16 leggi per riviste e utilizzabili anche come postazioni di voto nel corso delle periodiche operazioni elettorali che si svolgono nella Biblioteca.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare l'offerta pervenuta dalla "Biblio s.a.s. dei F.lli Dallon & C." e manda al Consigliere Segretario di procedere all'ordine.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 13 febbraio 2008 pervenuta dall'avv. Achille Melchionda, nella quale propone l'installazione lungo il corridoio della Corte d'Appello, nei pressi della Biblioteca, di una **lapide in memoria dell'avv. Angiola Sbaiz**.

Interviene il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli, il quale propone di predisporre un busto anziché una lapide.

Interviene il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il quale propone che il busto venga inaugurato nell'ambito del XXIX Congresso Nazionale Forense, che si svolgerà a Bologna nel prossimo mese di novembre, e che esso venga collocato nei pressi dell'entrata della sede del Consiglio dell'Ordine, nell'angolo a sinistra del portone d'ingresso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, manda al Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli di interessarsi sulla possibilità di fare scolpire il busto, in tempo utile per il prossimo Congresso Nazionale Forense, e di procurare alcuni preventivi di spesa.

(adunanza del 14 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere eseguito il **rilevamento statistico delle attività svolte dal Consiglio** nel biennio appena concluso (febbraio 2006-gennaio 2008), ed illustra i risultati del rilevamento come analiticamente esposti nel prospetto sinottico, comprendente anche il raffronto con i due bienni precedenti, che viene allegato al verbale e distribuito in copia a tutti i Consiglieri presenti.

I dati emersi dal rilevamento evidenziano un notevole incremento di attività, in termini di adunanze consiliari e di udienze dibattimentali: dopo tre bienni consecutivi nei quali il totale delle adunanze e delle udienze era sempre stato costante (111 udienze o adunanze complessive, in ciascuno dei tre bienni), nel biennio concluso nel gennaio scorso il numero complessivo di adunanze e udienze si è impennato a ben 143, con un incremento pari al 29%. Ciò è dovuto al fatto che, nel biennio appena concluso, si sono incrementate in misura sensibile sia le adunanze straordinarie dedicate alle istruttorie disciplinari (che sono passate da 12 a 30, con un incremento del 150%) sia le udienze dibattimentali nei procedimenti disciplinari (che sono passate da 14 a 24, con un incremento del 71%), che si sono tenute entrambe con regolarità nei pomeriggi del mercoledì e che hanno affiancato le tradizionali adunanze ordinarie del lunedì pomeriggio (le quali si sono mantenute pressochè costanti, essendo passate da 85 a 89, con un incremento dell'1%).

Il forte aumento delle adunanze straordinarie per le istruttorie disciplinari non ha, tuttavia, avuto l'effetto di aumentare di pari passo la trattazione degli esposti disciplinari, il cui esame in adunanza è invece addirittura diminuito scendendo a complessivi 327 rispetto ai 383 esaminati nel mandato precedente, con un decremento del 15%. Il dato è ancor più rilevante se si considera che nel biennio appena concluso è stato assegnato un numero di esposti sostanzialmente equivalente agli esposti che erano stati assegnati nel biennio precedente (295, contro i 288 del biennio precedente, pari ad un incremento del 2%). Si precisa che per "trattazione" di esposto si è intesa, per i fini del rilevamento statistico, la emissione delle delibere di archiviazione o di non luogo a provvedere, di apertura delle indagini o del procedimento disciplinare, ovvero di sospensione.

Sono invece aumentate le decisioni disciplinari, rese al termine delle udienze dibattimentali, che sono aumentate del 56% passando da 9 a 14.

Fra le altre attività istituzionali, sia le prevenzioni sia le conciliazioni sia le autorizzazioni al patrocinio a spese dello Stato hanno confermato la loro tendenza al continuo incremento, già rilevata nel raffronto fra il biennio 2004/2006 e quello precedente. In particolare, la trattazione delle conciliazioni è aumentata del 13% (da 39 a 44), quella delle prevenzioni è aumentata del 24% (da 72 a 89) e quella delle autorizzazioni al patrocinio è aumentata ben del 46% (da 850 a 1239).

La trattazione degli opinamenti, invece, è rimasta costante, essendo passata da 1107 a 1117 (con un aumento dell'1%).

Al termine del riferimento e della illustrazione dei dati, il Consiglio manifesta gratitudine ed apprezzamento per il dettagliato lavoro svolto dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, ed osserva che alla mole dell'attività ordinaria del Consiglio, come risultante dai dati illustrati, devono inoltre aggiungersi numerose altre attività ordinarie, che non appaiono nel rilevamento statistico ma che pure assorbono molto tempo, quali, a titolo esemplificativo, l'attività istruttoria dei disciplinari (verbalizzazioni degli esponenti, interrogatori di testimoni, lettura e studio delle difese dei colleghi, ecc.), il controllo dei libretti di pratica, il tempo destinato dai Consiglieri al ricevimento di colleghi, praticanti e cittadini nei turni di ricevimento assegnati.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro propone che, in considerazione della complessiva mole di attività che impegna il Consiglio ed i singoli Consiglieri, anche come risultante dal prospetto statistico illustrato dal Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il Consiglio voglia valutare la introduzione, nelle forme e modalità consentite a termini di legge, di una indennità di carica in favore dei Consiglieri dell'Ordine, così come è già previsto per i componenti del C.N.F. e della Cassa Forense. Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni dichiara di aderire a tale proposta.

All'esito della discussione, il Consiglio si riserva di porre all'ordine del giorno di una prossima adunanza la proposta formulata dal Consigliere avv. Sandro Callegaro.

(adunanza del 28 aprile 2008)


RILEVAMENTO STATISTICO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

| NEL BIENNIO FEBBRAIO 2002 - GENNAIO 2004 | NEL BIENNIO FEBBRAIO 2004 - GENNAIO 2006 | NEL BIENNIO FEBBRAIO 2006 - GENNAIO 2008 |
|---|--|---|
| ADUNANZE ED UDIENZE: | ADUNANZE ED UDIENZE: | ADUNANZE ED UDIENZE: |
| adunanze consiliari 94 <i>(di cui straordinarie per istruttorie disciplinari):</i> 8 udienze disciplinari 17 | adunanze consiliari 97 <i>(di cui straordinarie per istruttorie disciplinari):</i> 12 udienze disciplinari 14 | adunanze consiliari 119 <i>(di cui straordinarie per istruttorie disciplinari):</i> 30 udienze disciplinari 24 |
| totale adunanze e udienze: 111 | totale adunanze e udienze: 111 | totale adunanze e udienze: 143 |
| (+ 0% rispetto al biennio precedente) | (+ 0% rispetto al biennio precedente) | (+ 29% rispetto al biennio precedente) |
| - Strazziari (presidente): 107 (96%) | - Strazziari (presidente): 108 (97%) | - Strazziari (presidente): 142 (99%) |
| - Clausi-Schettini: 103 (93%) | - Clausi-Schettini: 106 (95%) | - Clausi-Schettini: 126 (88%) |
| - Spinzo: 102 (92%) | - Spinzo: 103 (92%) | - Spinzo: 123 (86%) |
| - Pacifico: 100 (90%) | - Berti Arnoaldi Veli: 102 (91%) | - Canova: 119 (83%) |
| - Callegaro (segretario): 97 (87%) | - Zambelli: 98 (88%) | - Cerri (segretario): 114 (80%) |
| - Masè Dari: 97 (87%) | - Atti: 96 (86%) | - Berti Arnoaldi Veli: 112 (78%) |
| - Atti: 96 (86%) | - Masè Dari: 94 (84%) | - Zambelli: 109 (76%) |
| - Cerri: 92 (83%) | - Cerri: 92 (82%) | - Pacifico: 107 (75%) |
| - Tufariello: 90 (81%) | - Callegaro (segretario): 91 (81%) | - Cristoni: 104 (73%) |
| - Teneggi: 88 (79%) | - Fragomeni: 89 (80%) | - Masè Dari: 104 (73%) |
| - Fragomeni: 84 (76%) | - Pacifico: 88 (79%) | - Fragomeni: 100 (70%) |
| - Cristoni: 79 (71%) | - Cristoni: 83 (74%) | - Atti: 97 (68%) |
| - Florio: 72 (65%) | - Giacomelli (tesoriere): 80 (72%) | - Callegaro: 97 (68%) |
| - Giacomelli (tesoriere): 65 (59%) | - Florio: 58 (52%) | - Florio: 53 (37%) |
| - Poli: 29 (26%) | - Poli: 23 (20%) | - Giacomelli (tesoriere): 48 (34%) |
| - <i>percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri: (78%)</i> | - <i>percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri: (78%)</i> | - <i>percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri: (72%)</i> |

| PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO: | PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO: | PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO: |
|---|---|---|
| dati non disponibili | - Spinzo 72 su 81 turni (88%) | - Spinzo 72 su 81 turni (88%) |
| | - Berti Arnoaldi Veli 66 su 72 turni (91%) | - Berti Arnoaldi Veli 68 su 82 turni (82%) |
| | - Atti 63 su 65 turni (96%) | - Canova 67 su 81 turni (82%) |
| | - Cerri 51 su 80 turni (63%) | - Callegaro 65 su 80 turni (81%) |
| | - Clausi-Schettini 50 su 79 turni (63%) | - Clausi-Schettini 60 su 78 turni (76%) |
| | - Pacifico 45 su 65 turni (69%) | - Pacifico 42 su 42 turni (100%) |
| | - Masè Dari 44 su 44 turni (100%) | - Cristoni 40 su 80 turni (50%) |
| | - Cristoni 42 su 81 turni (51%) | - Masè Dari 37 su 41 turni (90%) |
| | - Zambelli 40 su 49 turni (81%) | - Atti 36 su 41 turni (87%) |
| | - Fragomeni 30 su 81 turni (37%) | - Zambelli 31 su 41 turni (75%) |
| | - Florio 2 su 81 turni (2%) | - Fragomeni 15 su 82 turni (18%) |
| | - Poli 0 su 82 turni (0%) | - Florio 1 su 82 turni (1%) |
| | - Callegaro (segretario) - - | - Cerri (segretario) - - |
| | - Giacomelli (tesoriere) - - | - Giacomelli (tesoriere) - - |
| | - Strazziari (presidente) - - | - Strazziari (presidente) - - |
| | - <i>percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri: (58%)</i> | - <i>percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri: (65%)</i> |

| NEL BIENNIO FEBBRAIO 2002 - GENNAIO 2004 | NEL BIENNIO FEBBRAIO 2004 - GENNAIO 2006 | NEL BIENNIO FEBBRAIO 2006 - GENNAIO 2008 |
|---|--|---|
| OPINAMENTO NOTE: - Masè Dari: 210 - Clausi-Schettini: 100 - Cerri: 97 - Spinzio: 97 - Atti: 88 - Pacifico: 73 - Florio: 71 - Tufariello: 70 - Teneggi: 60 - Giacomelli (tesoriere): 57 - Fragomeni: 56 - Cristoni: 49 - Poli: 29 - Strazziari (presidente): 5 - Callegaro (segretario): - = totale note opinare: 1.062 (+ 10% rispetto al biennio precedente) | OPINAMENTO NOTE: - Masè Dari: 196 - Zambelli: 111 - Cristoni: 109 - Cerri: 91 - Clausi-Schettini: 89 - Pacifico: 85 - Berti Arnoaldi Veli: 75 - Spinzio: 75 - Atti: 73 - Fragomeni: 73 - Florio: 57 - Giacomelli (tesoriere): 56 - Poli: 16 - Strazziari (presidente): 1 - Callegaro (segretario): - = totale note opinare: 1.107 (+ 4% rispetto al biennio precedente) | OPINAMENTO NOTE: - Cristoni: 222 - Masè Dari: 184 - Berti Arnoaldi Veli: 105 - Canova: 75 - Atti: 73 - Fragomeni: 71 - Pacifico: 67 - Zambelli: 64 - Spinzio: 64 - Florio: 62 - Clausi-Schettini: 58 - Callegaro: 41 - Giacomelli (tesoriere): 29 - Strazziari (presidente): 1 - Cerri (segretario): 1 = totale note opinare: 1.117 (+ 1% rispetto al biennio precedente) |
| PARERI DI CONGRUITA' PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: - totale pareri: 2.707 | PARERI DI CONGRUITA' PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E OPINAMENTI PER DIFESA D'UFFICIO IN FAVORE DI SOGGETTI IRREPEREBILI: - totale pareri e opinamenti: 2.481 (- 8% rispetto al biennio precedente) | OPINAMENTI PER DIFESA D'UFFICIO IN FAVORE DI SOGGETTI IRREPEREBILI: - totale pareri e opinamenti: 1.037 (- 58% rispetto al biennio precedente) |
| (consiglieri incaricati: Cerri, Clausi-Schettini, Pacifico, Spinzio, Teneggi, Tufariello) DISCIPLINARI: - Cerri: 30 - Giacomelli (tesoriere): 30 - Atti: 25 - Strazziari (presidente): 23 - Cristoni: 21 - Fragomeni: 18 - Masè Dari: 18 - Florio: 14 - Tufariello: 13 - Spinzio: 10 - Clausi-Schettini: 9 - Teneggi: 9 - Poli: 3 - Pacifico: 2 - Callegaro (segretario): - = totale esposti disciplinari esaminati: 225 (+ 2% rispetto al biennio precedente) | (consiglieri incaricati: Cerri, Clausi-Schettini, Pacifico, Spinzio, Zambelli) DISCIPLINARI: - Berti Arnoaldi Veli: 55 - Zambelli: 42 - Cristoni: 33 - Cerri: 30 - Florio: 30 - Fragomeni: 30 - Clausi-Schettini: 29 - Masè Dari: 25 - Atti: 23 - Spinzio: 22 - Giacomelli (tesoriere): 20 - Strazziari (presidente): 18 - Pacifico: 17 - Poli: 9 - Callegaro (segretario): - = totale esposti disciplinari esaminati: 383 (+ 70% rispetto al biennio precedente) | (consiglieri incaricati: Cerri, Clausi-Schettini, Pacifico, Spinzio, Zambelli) DISCIPLINARI: - Cerri (segretario): 34 - Canova: 33 - Zambelli: 30 - Masè Dari: 29 - Berti Arnoaldi Veli: 28 - Atti: 26 - Clausi-Schettini: 24 - Pacifico: 24 - Giacomelli (tesoriere): 22 - Spinzio: 21 - Fragomeni: 15 - Strazziari (presidente): 13 - Callegaro: 11 - Cristoni: 10 - Florio: 7 = totale esposti disciplinari esaminati: 327 (- 14% rispetto al biennio precedente) |
| - totale delibere di non luogo a provvedere/archiviazioni: 176 (78%) - totale delibere di apertura procedimenti: 17 (8%) - totale delibere di apertura indagini: 32 (14%) | - totale delibere di non luogo a provvedere/archiviazioni: 303 (79%) - totale delibere di apertura procedimenti: 44 (12%) - totale delibere di apertura indagini: 36 (9%) | - totale delibere di non luogo a provvedere/archiviazioni: 258 (80%) - totale delibere di apertura procedimenti: 28 (9%) - totale delibere di apertura indagini: 33 (10%) - altro: 3 (1%) |
| - totale esposti assegnati nel periodo: 333 (+ 25% rispetto al biennio precedente) | - totale esposti assegnati nel periodo: 288 (- 13% rispetto al biennio precedente) | - totale esposti assegnati nel periodo: 295 (+ 2% rispetto al biennio precedente) |
| - totale sentenze disciplinari emesse nel periodo: 9 (1 sospensione a tempo indeterminato, 1 sospensione di nove mesi, 1 sospensione di cinque mesi, 3 censure, 3 assoluzioni) | - totale decisioni disciplinari emesse nel periodo: 9 (1 radiazione, 1 sospensione di sei mesi, 1 sospensione di quattro mesi, 2 censure, 3 avvertimenti, 1 assoluzione) | - totale decisioni disciplinari emesse nel periodo: 14 (1 cancellazione, 1 sospensione di un anno, 1 sospensione di otto mesi, 1 sospensione di tre mesi, 1 censura, 2 avvertimenti, 7 assoluzioni) |

| NEL BIENNIO FEBBRAIO 2002 - GENNAIO 2004 | NEL BIENNIO FEBBRAIO 2004 - GENNAIO 2006 | NEL BIENNIO FEBBRAIO 2006 - GENNAIO 2008 |
|---|---|--|
| <p>PREVENZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atti: 13 - Cerri: 5 - Cristoni: 4 - Masè Dari: 4 - Clausi-Schettini: 3 - Fragomeni: 2 - Giacomelli (tesoriere): 2 - Poli: 2 - Strazziari (presidente): 2 - Florio: 1 - Pacifico: 1 - Spinzo: 0 - Tufariello: 0 - Teneggi: 0 - Callegaro (segretario): - | <p>PREVENZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berti Arnoaldi Veli: 12 - Atti: 10 - Zambelli: 9 - Spinzo: 7 - Cristoni: 6 - Florio: 6 - Giacomelli (tesoriere): 6 - Clausi-Schettini: 4 - Fragomeni: 4 - Cerri: 3 - Strazziari (presidente): 3 - Pacifico: 2 - Masè Dari: 0 - Poli: 0 - Callegaro (segretario): - | <p>PREVENZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giacomelli (tesoriere): 13 - Berti Arnoaldi Veli: 10 - Fragomeni: 9 - Pacifico: 9 - Canova: 7 - Clausi-Schettini: 7 - Callegaro: 6 - Florio: 6 - Masè Dari: 5 - Atti: 4 - Zambelli: 4 - Strazziari (presidente): 3 - Cristoni: 3 - Spinzo: 3 - Cerri (segretario): - |
| <p>= totale ricorsi in prevenzione decisi: 39 (- 23% rispetto al biennio precedente)</p> | <p>= totale ricorsi in prevenzione decisi: 72 (+ 85% rispetto al biennio precedente)</p> | <p>= totale ricorsi in prevenzione decisi: 89 (+ 24% rispetto al biennio precedente)</p> |
| <p>CONCILIAZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cristoni: 7 - Atti: 4 - Florio: 4 - Cerri: 3 - Masè Dari: 3 - Strazziari (presidente): 3 - Fragomeni: 1 - Giacomelli (tesoriere): 1 - Spinzo: 1 - Teneggi: 1 - Tufariello: 1 - Poli: 0 - Clausi-Schettini: 0 - Pacifico: 0 - Callegaro (segretario): - | <p>CONCILIAZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giacomelli (tesoriere): 6 - Atti: 4 - Berti Arnoaldi Veli: 4 - Cerri: 4 - Masè Dari: 4 - Strazziari (presidente): 4 - Florio: 3 - Fragomeni: 3 - Clausi-Schettini: 2 - Cristoni: 2 - Zambelli: 2 - Spinzo: 1 - Pacifico: 0 - Poli: 0 - Callegaro (segretario): - | <p>CONCILIAZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strazziari (presidente): 10 - Clausi-Schettini: 7 - Spinzo: 6 - Canova: 5 - Berti Arnoaldi Veli: 4 - Atti: 3 - Zambelli: 3 - Callegaro: 2 - Giacomelli (tesoriere): 1 - Cristoni: 1 - Masè Dari: 1 - Pacifico: 1 - Florio: 0 - Fragomeni: 0 - Cerri (segretario): - |
| <p>= totale istanze di conciliazione trattate: 29 (+ 53% rispetto al biennio precedente)</p> | <p>= totale istanze di conciliazione trattate: 39 (+ 35% rispetto al biennio precedente)</p> | <p>= totale istanze di conciliazione trattate: 44 (+ 13% rispetto al biennio precedente)</p> |
| <p>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: (consiglieri incaricati: Cristoni e Masè Dari)</p> | <p>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: (consiglieri incaricati: Cristoni e Masè Dari)</p> | <p>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: (consiglieri incaricati: Atti, Cristoni e Masè Dari)</p> |
| <p>- totale istanze esaminate: 416</p> | <p>- totale istanze esaminate: 850 (+ 104% rispetto al biennio precedente)</p> | <p>- totale istanze esaminate: 1.239 (+ 46% rispetto al biennio precedente)</p> |



Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)



LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Fino ad oggi abbiamo cercato di tenere aggiornati i Colleghi anticipando da queste pagine gli eventi formativi del semestre successivo. Dal 2008 ciò non è più possibile. Il varo del Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua, unitamente alle varie attività da tempo avviate e consolidate dalla nostra Fondazione, ci ha portato ad una programmazione annuale che è stata stampata e già inviata in allegato al numero 3/2007 di "Bologna Forense": un "libro" di 80 pagine circa, con oltre 100 eventi formativi, 495 crediti e più di 500 ore di formazione. A questi eventi si devono poi aggiungere i cosiddetti "Corsi istituzionali abilitanti" (per i difensori d'ufficio e per il perfezionamento in diritto minorile). A *latere*, altre iniziative pur sempre culturali, ma anche artistiche e sportive.

Un programma vasto dal quale ognuno può scegliere gli eventi di maggior interesse. Tanti eventi che consentono allo stesso tempo l'assolvimento gratuito dell'obbligo

della formazione continua e la scelta di corsi o seminari più articolati e impegnativi, sostenendo una spesa assai contenuta e comunque concorrenziale rispetto a quelle realtà che, strumentalizzando la formazione, hanno fatto di questa un *business*.

Un impegno grosso che ha coinvolto oltre 300 persone tra colleghi, professori universitari, magistrati, dottori commercialisti, medici, notai, dirigenti pubblici e amministratori di società, funzionari della Polizia Tributaria, dell'Agenzia delle Entrate, della Regione e tanti altri che si sono avvicendati come relatori, presentatori, moderatori e *tutors* nei vari eventi formativi, ai quali va la nostra gratitudine e riconoscenza per l'impegno profuso, la sensibilità e la pazienza dimostrati.

Impegno che i Colleghi del nostro Foro hanno compreso e apprezzato. Così come compiacimento per l'opera svolta e la tempestività avuta nell'organizzazione è stato espresso anche a livello nazio-

nale dal C.N.F., come ricordava il nostro Presidente nell'editoriale dello scorso numero: manifestazioni che spingono la nostra Fondazione Forense Bolognese a continuare nell'opera intrapresa, facendo buona esperienza degli errori commessi e sorvolando sulle spigolosità e incomprensioni che purtroppo, per quanto si cerchi di prevenire, paiono inevitabili.

Siamo oramai al termine della programmazione per il 2009, anno nel quale ricorrerà il decennale della nascita della Fondazione Forense Bolognese. Con ciò l'impegno non sarà lo stesso, ma sarà rafforzato dalla necessità di creare, oltre al "solito" programma formativo, un programma celebrativo del decennale; contiamo quindi anche su una altrettanto rafforzata collaborazione e comprensione dei nostri Colleghi. Chi ha voglia di lavorare... si faccia avanti. Garantiamo: molti oneri, tanto tempo e passione da dedicare, pochi onori, qualche incomprensione e qualche dispiacere.

Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)

Non per stile o per dovere, ma perché lo avverto dal profondo dell'animo, chiudo ringraziando tutti coloro che silenziosamente, con spirito di abnegazione e sacrificio hanno collaborato alla realizzazione di tutto ciò, sostenendo direttamente o indirettamente con

costanza e pervicacia le posizioni che nel tempo ciascuno ha assunto. L'elenco è lungo: il nostro Presidente, i Consiglieri dell'Ordine, il Consiglio di Amministrazione, i Soci, i Revisori dei conti, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato scientifico, i Responsabili d'area, i Coordi-

natori, i collaboratori a vario titolo, e infine, *last but not least*, le nostre impiegate.

*Il Direttore della Fondazione
Forense Bolognese*

Avv. Sandro Callegaro

*Fondazione
Forense
Bolognese*

Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna



Direttore: Avv. Sandro Callegaro
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Paola Tabacco - Dott.ssa Barbara Monti

SEDE LEGALE:
Palazzo di Giustizia - P.zza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna

SEDE DEI CORSI:
Via del Cane, 10/a - Bologna
Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581

e-mail: fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it

Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)



VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 11 settembre 2008, alle ore 12 nella sede di via del Cane 10/a, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese. Sono presenti gli Avvocati: Lucio Strazziari, Presidente della Fondazione; Antonio de Capoa, componente il Consiglio di Amministrazione e socio della Fondazione, per delega all'Avv. Gilberto Gualandi, depositata agli atti; Bruno Sazzini, componente il Consiglio di Amministrazione e socio della Fondazione, per delega all'Avv. Giovanni Delucca, depositata agli atti; On. Anna Maria Bernini, socio della Fondazione, per delega all'Avv. Sandro Callegaro, depositata agli atti; Giovanni Berti Arnoaldi Veli, socio della Fondazione, per delega all'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, depositata agli atti; Gilberto Gualandi, socio della Fondazione. Sono presenti altresì gli avvocati: Sandro Callegaro, Direttore; Gino Martinuzzi, Tesoriere; Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Segretario. Sono altresì presenti: il Dott. Carlo Cantarelli, revisore dei conti, il Dott. Claudio Maccaferri, commercialista della Fondazione e l'Avv. Stefano dalla Verità, Coordinatore per l'aggiornamento.

Assume la presidenza l'Avv. Lucio Strazziari, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli. Il Presidente dichiara validamente convocata e costituita l'Assemblea per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) introduzione del Presidente;
- 2) relazione del Direttore sull'attività svolta;
- 3) approvazione del bilancio 2007;
- 4) varie ed eventuali.

In apertura, il Direttore Avv. Sandro Callegaro svolge la sua relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2007; distribuisce a tutti i presenti il programma 2008, che è stato inviato al C.N.F., e comunica che il Presidente del C.N.F., Avv. Prof. Guido Alpa, ricevutolo, ha inviato una lettera nella quale si è vivamente congratulato con la Fondazione, ritenendone l'attività pienamente conforme alle direttive ed alle aspettative del C.N.F., nonché una delle realtà formative più rilevanti in tutto il panorama nazionale.

Il Direttore comunica che a partire dal 1° luglio è stata trasferita e resa operativa l'attività della Segreteria nella nuova sede sita in via Marsili 8, ove è anche attiva la sala attrezzata per le vi-

deoconferenze, che avrà il suo battesimo la settimana prossima con l'inizio di un corso della durata di un anno organizzato unitamente all'A.G.I. - Associazione Giuslavoristi Italiani - e dall'A.G.E.R. - Associazione Giuslavoristi Emilia Romagna in collegamento con Milano, Genova, Verona e Torino.

Il Direttore comunica ancora che è stato varato e si è regolarmente svolto il primo corso organizzato insieme al CORECOM Emilia-Romagna, a seguito di un accordo intercorso con la Regione Emilia Romagna. Al termine del corso, i partecipanti hanno sostenuto una prova di esame che ha abilitato i migliori (17 su 72), fra i quali la Regione ne ha già scelti 2 come conciliatori per le telecomunicazioni.

Ancora, nel 2008 è diventata operativa la delibera del C.N.F. sulla formazione continua, che ha certamente fatto crescere i numeri delle frequenze ai corsi e che ha comportato un positivo andamento economico, tanto che nel 2007 si sono realizzati degli utili.

Il Direttore infine segnala che parte delle energie anche economiche dovranno essere destinate agli eventi del 2009, nel

Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)

quale ricorrerà il decennale della Fondazione. Si riserva in conseguenza di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di organizzare eventi, a tal fine celebrativi.

Da ultimo, il Direttore ringrazia particolarmente l'Avv. Stefano Dalla Verità, prezioso collaboratore, essenziale ed attivissimo soprattutto nell'ambito della formazione continua.; così come ringrazia Paola Tabacco e Barbara Monti per il costante impegno profuso a favore della Fondazione. Un particolare ringraziamento va poi al Comitato Scientifico, al Consiglio di Amministrazione, ai coordinatori d'area ed ai docenti della Scuola di Tecnica Forense.

Prende la parola il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il quale si congratula innanzitutto con

il Direttore per l'ottima attività svolta e per le scelte effettuate, che si sono rivelate opportune e hanno dato anche frutti sotto il profilo dell'andamento economico, sottolineando in particolare come abbia avuto positivo riscontro la scelta di assumere in capo alla Fondazione la gestione delle fotocopiatrici a servizio dell'avvocatura.

Il Presidente sottolinea come il regolamento sulla formazione continua adottato dal C.N.F. abbia dato una svolta importante all'attività, alla quale la Fondazione si è dimostrata preparata così come lo stesso C.N.F. ci ha riconosciuto.

Approvata all'unanimità l'attività svolta per l'anno 2007, prende poi la parola il Tesoriere Avv. Gino Martinuzzi, il quale

presenta il bilancio con relativi allegati, e prega il Dott. Claudio Maccaferri di illustrarlo analiticamente, unitamente al riepilogo finanziario 2007.

Il Dott. Maccaferri analizza tutte le voci, soffermandosi su quelle più rilevanti e risponde alle domande dei presenti. Al termine il bilancio e gli allegati vengono approvati all'unanimità.

L'Assemblea ringrazia il Dott. Maccaferri ed il Dott. Cantarelli per l'ottima opera svolta.

Alle ore 13.25, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

IL SEGRETARIO

(Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli)

IL PRESIDENTE

(Avv. Lucio Strazziari)



*Una delle sale della
Fondazione Forense
Bolognese*

AGGIORNATA LA “CIRCOLARE ATTUATIVA ED INTERPRETATIVA” DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Con delibera del 21 luglio 2008, il Consiglio ha approvato alcune integrazioni alla propria “Circolare attuativa ed interpretativa del Regolamento sulla formazione professionale continua del C.N.F.” (emessa con delibera del 26 ottobre 2007 e già integrata una prima volta in data 12 novembre 2007).

Le ultime integrazioni si sono rese opportune dopo i primi mesi di applicazione del Regolamento del C.N.F. e della Circolare del Consiglio. In particolare - fra le altre cose - sono stati esplicitati i criteri che il Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna ha adottato, come regole generali, per i casi di esonero parziale per parto e adempimento degli obblighi connessi ai doveri di maternità e paternità, per le attività formative svolte in autonomia nell'ambito degli studi legali strutturati, e per l'attività di insegnamento nelle università (svolta da docenti che non siano professori o ricercatori incaricati).

Pubblichiamo di seguito il testo aggiornato della Circolare del Consiglio, che riporta evidenziate le parti oggetto delle recenti integrazioni. Ogni altro materiale riguardante l'obbligo di formazione continua è come sempre reperibile nella apposita area che è stata creata nel sito internet del Consiglio (www.ordineavvocatibologna.net).

Il Consigliere Segretario
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*approvata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 22 ottobre 2007
(e integrata con delibere del 12 novembre 2007 e 21 luglio 2008)*

Preambolo

1) La presente circolare fa espresso riferimento al “regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate; gli articoli della circolare fanno riferimento ai corrispondenti articoli del regolamento del C.N.F.

2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica della stessa nonché del regolamento del C.N.F.,

ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio regolamento, ovvero ancora in applicazione delle norme di attuazione che il C.N.F. dovesse emettere ai sensi dell'art. 10 del regolamento.

Articolo 1

A) Fermo restando quanto previsto per i patrocinatori legali, gli avvocati tenuti all'obbligo della formazione continua sono tutti quelli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna, ivi pertanto comprendendo anche gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali (degli addetti agli uffici legali di enti pubblici, dei docenti universitari a tempo pieno, degli avvocati stabiliti).

B) Per i patrocinatori legali, l'obbligo di formazione continua sorge: 1) al momento della iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio, nei casi in cui l'iscrizione avvenga contestualmente al rilascio del certificato di compiuta pratica oppure il certificato fosse già stato rilasciato in periodo antecedente a detta iscrizione; 2) al momento della data di rilascio del certificato di compiuta pratica, se l'iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio era già avvenuta in precedenza. In entrambi i casi, il primo periodo di valutazione dell'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo - rispettivamente - alla data di iscrizione nel registro dei praticanti

abilitati al patrocinio (nella ipotesi *sub* 1) ovvero alla data di rilascio del certificato di compiuta pratica (nella ipotesi *sub* 2).

C) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

Articolo 2

A) A partire dal secondo triennio di valutazione (con decorrenza quindi dal 1° gennaio 2011), i crediti formativi che l'iscritto dovrà conseguire nelle materie ordinamentali - professionale e previdenziale - e deontologica nel corso del triennio (in misura complessivamente non inferiore a 15 crediti), dovranno essere conseguiti in misura non inferiore a 4 crediti per ciascun anno del triennio, fermo restando il minimo di 6 crediti formativi da conseguire complessivamente nell'arco del primo triennio di valutazione (2008-2010) ai sensi dell'art. 11 n. 3 del regolamento del C.N.F.

B) L'iscritto che intenda comunicare a terzi di esercitare una determinata attività professionale prevalente deve richiedere al Consiglio la previa verifica del regolare conseguimento dei crediti formativi necessari, e potrà spendere la indicazione dell'attività prevalente solamente in caso di riconoscimento da parte del Consiglio di un numero di crediti formativi idonei e sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 n. 5 del regolamento del C.N.F. (ovvero dall'art. 11 n. 5, per il primo triennio di valutazione).

Articolo 3

A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell'Ordine,

sono tenuti a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine (pubblicato sul sito www.ordineavvocatibologna.net). **Entro il termine di otto giorni** dallo svolgimento dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà **pervenire** al Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione al relativo evento formativo.

B) L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, ed ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta, al fine di consentire al Consiglio di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati.

C) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine della effettiva partecipazione agli stessi.

D) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati o patrocinati, al momento del deposito della richiesta di accreditamento o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, devono anche trasmettere (all'indirizzo *e-mail* formazione@ordineavvocatibologna.net) o depositare in

formato elettronico (**avendo cura che il relativo file sia di dimensione non superiore a 500 kilobytes**) il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nella apposita area del proprio sito *internet* nella quale verranno pubblicati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio.

E) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITAMENTO o del patrocinio - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

F) All'atto dell'accREDITAMENTO, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di crediti formativi attribuibili per ciascun evento formativo. Si specifica che, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. **Ai fini della attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento.**

G) Ai fini del computo del termine di quindici giorni previsto all'art. 3 n. 4 del regolamento del C.N.F., la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, non-

chè nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

H) Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio le richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di quindici giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

I) Una volta ottenuto dal Consiglio l'accREDITamento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: *"evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna"*, e con la **specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.**

L) L'accREDITamento e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accREDITamento o di patrocinio dovrà essere reiterata.

M) Per "commissioni di studio", "grup-

pi di lavoro" e "commissioni consiliari" si intendono le commissioni e gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'Ordine, ovvero da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi.

N) Nel caso dei suddetti "organismi nazionali ed internazionali" (da intendersi vuoi come enti istituzionali, vuoi come associazioni), il Consiglio si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi, tranne che per il caso di partecipazione a lavori di commissioni di studio o gruppi di lavoro istituiti dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense nonché dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense (**As-**

sociazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - A.I.A.F., Associazione Nazionale Forense - A.N.F., Associazione Italiana Giovani Avvocati - A.I.G.A., Unione Italiana Forense - U.I.F., Unione Nazionale delle Camere Civili - U.N.C.C., Unione Camere Penali Italiane - U.C.P.I., Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - S.I.A.A., Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi - U.N.C.A.T.).

O) Fra gli "altri eventi specificamente individuati dal Consiglio dell'Ordine" ai sensi dell'art. 3 lett. C del regolamento del C.N.F., il Consiglio si riserva di ricomprensere gli eventi formativi organizzati dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane ovvero dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite i relativi Uffici dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati.

Articolo 4

A) Per le attività formative previste all'art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:

| Attività formative | Crediti attribuiti | Limiti massimi annuali |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche) | 1 ora = 3 crediti | max 12 |
| Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche) | 1 ora = 2 crediti | max 12 |
| Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on line</i> , ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici | 1 credito ogni 2 pagine stampate | max 12 |
| Contratti di insegnamento o moduli didattici in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati | 1 ora di lezione = 3 crediti | max 24 |
| Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame | 24 | max 24 |
| Compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti | 1 ora = 1 credito | max 12 |

B) L'autorizzazione della attività di studio e aggiornamento organizzata direttamente da singoli avvocati o studi legali verrà concessa esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

C) Ai fini della autorizzazione dell'attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti della adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. **In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di eventi formativi svolti in autonomia solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.**

D) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati.

Articolo 5

A) In considerazione della attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

B) Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata ed in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari

alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta dell'interessata (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

C) Nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a motivata richiesta degli interessati ed in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta degli interessati (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

D) Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) ed altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

E) Nel caso di "grave malattia o infortunio od altre condizioni personali", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

F) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

G) Nei casi di "impedimento" e di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'impedimento e della interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

Articolo 6

A) In via di prima applicazione ed in deroga al regolamento del C.N.F. sulla formazione continua, si precisa che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riterrà sufficiente (salvo quanto previsto all'art. 2 lett. B della presente circolare), per il primo triennio di valutazione (2008-2010), la presentazione di un'unica relazione al termine del triennio, da depositare o inviare al Consiglio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, anziché di una relazione al termine di ciascuno dei tre anni costituenti il primo triennio di valutazione, fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 11 del regolamento del C.N.F. Nel caso di invio per posta della relazione, farà fede la data di invio. Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio - oltre alla sintetica relazione sugli eventi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta - una dichiarazione d'onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno, con allegato estratto in fotocopia dal proprio "libretto della formazione continua", distribuito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nel quale l'iscritto avrà avuto cura di annotare tutti gli eventi formativi frequentati e la ulteriore attività formativa svolta. **Con riguardo a quest'ultima, l'iscritto dovrà**

inoltre depositare idonea certificazione o documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della stessa.

B) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini della attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto della relazione e della dichiarazione d'onore con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli organizzatori degli eventi, **oltre che con la documentazione depositata dall'iscritto**, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

C) L'iscritto ha l'obbligo di conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa, al fine di depositarla o esibirla a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

D) Per gli eventi formativi accreditati o patrocinati da altri Consigli dell'Ordine Forense o dal Consiglio Nazionale Forense, che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Bologna il riconoscimento dei relativi crediti formativi, è onere dell'iscritto conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - gli attestati della propria partecipazione all'evento formativo, rilasciati dal soggetto organizzatore dell'evento, con la specificazione delle ore di effettiva partecipazione, al fine di depositarli o esibirli a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

Articolo 7

A) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese, sia organizzando - congiuntamente alla Camera Penale di Bologna, ai sensi dell'art. 29, co. 1 *bis*, disp. att. c.p.p. - i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e al Tribunale per i minorenni), sia partecipando alla organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.

B) La partecipazione a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, dal comitato organizzatore di "Prassi Comune" ovvero direttamente dal Consiglio dell'Ordine attribuisce ai partecipan-

ti un numero di crediti formativi pari a quello previsto per la partecipazione agli eventi formativi organizzati da terzi e previamente accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 8

La verifica sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguita dal Consiglio dell'Ordine su un campione percentuale degli iscritti e in ogni altro caso in cui si renderà opportuna.

Disposizione transitoria

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di presidenza del C.N.F. il 26 ottobre 2007, possono essere accreditati - a richiesta degli organizzatori - anche eventi formativi svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, a condizione che la partecipazione degli iscritti agli eventi risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita. I relativi crediti formativi avranno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO

DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua" del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,

tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,

ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

CINQUANT'ANNI AVANTI E INDIETRO

il punto sulla edilizia giudiziaria a Bologna

AVV. GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Sull'edilizia giudiziaria a Bologna, sulla scelta di questo o di quel palazzo da destinare a uffici giudiziari, sullo spostamento dei vari uffici dall'uno all'altro, si è detto e scritto moltissimo. E tuttavia, ogni volta si ricomincia da capo: come se decisioni travagliate precedute da dibattiti pubblici, miliardi di lire di denaro della collettività speso nel corso degli anni, esperienze traumatiche come quelle del trasloco di un pubblico ufficio potessero essere azzerate a seconda del parere estetico o utilitarista dell'ultimo che arriva ad occuparsene.

Lo scopo modesto di queste righe è solamente quello di ricordare cosa c'è stato prima di oggi. Conoscere il passato è presupposto indispensabile per orientarsi nel presente: così nelle grandi cose, come anche in una piccola vicenda cittadina.

Poichè non abbiamo la pretesa di essere degli storici, ripercorreremo la vicenda dell'edilizia giudiziaria a Bologna esclusivamente con gli occhi degli avvocati bolognesi; più precisamente, rileggendo

quello che ne è stato scritto sulla riviste forensi della città.

Torniamo indietro fino al 1957. In quell'anno il Consiglio dell'Ordine, sotto la Presidenza di Enrico Redenti, inizia la pubblicazione di un "Bollettino" del Consiglio, che è poi l'antenato di Bologna Forense. Proprio sul n. 1, del gennaio 1957, leggiamo nella rubrica "I nostri problemi":

"E' di alcuni mesi fa la notizia proveniente da Roma circa un'agitazione promossa dalla classe forense della Capitale per sollecitare ed ottenere locali più idonei per il funzionamento della Giustizia. Noi riteniamo soltanto importante sottolineare il problema che non può essere non seriamente valutato e tenuto presente dagli Organi competenti e responsabili.

Le condizioni di ambiente in cui si trova a volte a funzionare la Giustizia sono davvero penose e preoccupanti, e siamo perciò d'accordo con chi afferma che il problema non può essere portato a compimento con soluzioni di compromesso, ma esige una impostazione risolutiva e radicale.



Dare alla Giustizia locali adatti e di cui ha bisogno, significa migliorare il funzionamento di una delle più fondamentali attività della società.

Significa porre fine al disagio tanto dei Magistrati quanto degli Avvocati e perciò la possibilità di consentire uno svolgimento più regolare e puntuale dei giudizi.

Da tempo, negli ambienti giudiziari di Bologna, si parla dell'area retrostante l'attuale Palazzo di Giustizia che il Comune parrebbe aver vincolata onde costruirvi il nuovo palazzo che dovrebbe contenere i locali della Pretura sia civile che penale, nonchè i locali dell'Ufficio del Registro – Atti Giudiziari – che attualmente sono situati in posizione indubbiamente troppo lontana e scomoda.

Ciò che si vorrebbe sapere dalle autorità competenti è precisamente se tutto ciò corrisponde a verità e se non sia soltanto una pura speranza di fatto che tale progetto si realizzi in un tempo abbastanza prossimo.”

E' necessario ricordare che allora, in via Solferino, proprio dietro al Tribunale, c'era un largo spazio vuoto. Durante i drammatici bombardamenti che Bologna subì durante la seconda guerra mondiale, una bomba era caduta anche sull'edificio che occupava i numeri civici 33 e 35, dove i vecchi ricordavano che c'era "la bottega di Mario". Lo spazio lasciato dal crollo di queste case rimase vuoto per molti anni, e ospitava il deposito di un pittoresco rottamaio che si chiamava, mi pare, Cavoli. Allora, tutte le attività giudiziarie erano concentrate nel Palazzo Baciocchi, e c'era l'esigenza di spazi nuovi.

Nulla se ne fece, e la situazione era ancora invariata dal 1963. Leggiamo infatti sul Bollettino del Consiglio che torna ad uscire dopo una lunga interruzione:

“L'attuale Palazzo di Giustizia è divenuto ormai insufficiente.

Il Comune di Bologna ha posto il vincolo su un'area abbastanza ampia attigua a quella di Palazzo Baciocchi e precisamente in via Solferino.

In base alla Legge 24 aprile 1941 n. 392, la Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia, composta dai capi degli Uffici Giudiziari, nonchè da un componente del Consiglio dell'Ordine Forense, si è resa

promotrice della costruzione di un edificio, che potrebbe essere comunicante con l'attuale Palazzo. In questa nuova costruzione dovrebbero trovare posto il Tribunale con gli uffici e le aule d'udienza, nonchè la Procura della Repubblica, l'Ufficio Istruzione, il Casellario giudiziale, ecc.

Attraverso le varie riunioni che sono state tenute, con l'intervento del Capo Divisione dell'Ufficio Tecnico Municipale, è in corso di approntamento un progetto di massima.

Il Consiglio dell'Ordine ha fatto presente la necessità che il nuovo edificio riservi dei locali all'Ufficio del Registro, Atti Giudiziari, nonchè alla sede della Conciliazione.

Formuliamo l'augurio che al progetto di massima segua con sollecitudine il progetto definitivo, talchè la costruzione non abbia a ritardare.”

Nel frattempo, si cercava anche di concentrarsi sull'adeguamento delle strutture. Leggiamo, sul numero di settembre-ottobre 1963 del Bollettino, questa petizione per l'installazione dell'ascensore:

“Quando il Comune di Bologna costruì l'edificio adibito alla Pretura, riservò un vano per la installazione di un ascensore che collegasse i vari piani. Sappiamo che venne stanziata la somma occorrente per provvedere alla installazione dell'ascensore e il relativo funzionamento non tardassero, per andare così incontro alle numerose e giuste richieste che ci pervengono, e che giriamo alle competenti Autorità Giudiziarie, nell'augurio che esse sollecitamente e cortesemente provvedano.”

Si trattava dell'ascensore nella palazzina della Pretura, che non fu costruito allora nè per molti anni successivi, per la insuperabile (?) ragione che il terzo piano era di uso della Corte d'Appello, e non aveva nè poteva avere collegamento con la Pretura sottostante.

Nel 1965, il Bollettino riporta il discorso del Procuratore Generale Picchinenna alla inaugurazione dell'anno giudiziario, nel quale si parla in questi termini del problema dei locali del Tribunale:

“Il problema dell'insufficienza dei locali giudiziari, già nel 1960, fu segnalato all'Amministrazione comu-

nale perchè fosse esaminata l'opportunità di utilizzare l'area di via Solferino, destinata nel piano regolatore alla costruzione di un edificio da adibire a sede di Uffici giudiziari, alle spalle di questo palazzo Baciocchi, che si presta assai più alla funzione di rappresentanza che alle esigenze del servizio.

Furono quindi avviate le pratiche col Ministero per gli ulteriori adempimenti; e si deliberò anche di interpellare il Consiglio dell'Ordine Forense perchè facesse conoscere il proprio punto di vista circa la futura sistemazione degli Uffici. Nulla si è più potuto fare da allora; mentre poi le relazioni ispettive pongono in evidenza lo stato di disagio di molti uffici affinché si provveda sollecitamente ad ovviarlo. Si era ravvisata l'opportunità della locazione di vani di un edificio riattato nella piazza dei Tribunali; ma nemmeno questa soluzione è andata a buon fine, pur essendo fuori dubbio, per limitarsi all'esempio più eloquente, che i locali degli Uffici giudiziari dovrebbero essere dichiarati inabitabili dall'Ufficio di Igiene. Nelle ore di maggiore affollamento, l'aria vi diventa irrespirabile perchè lo spazio a disposizione di ciascun impiegato non supera il metro quadrato. Non dissimile, sebbene meno grave, è la situazione della cancelleria del Tribunale.

Noi torneremo ad insistere presso l'Amministrazione comunale affinché adotti le misure più urgenti e vogliamo sperare che, dando ancora una volta prova di buona volontà, essa provveda almeno per quanto concerne i casi in cui sono palesemente trascurati non soltanto il decoro, ma la stessa salute di chi lavora nell'Ufficio.”

Nel 1967 nulla è cambiato. Ma si prospetta per la prima volta la possibilità di inglobare l'Istituto Tecnico Pier Crescenzi di via Garibaldi, che pare possa venire trasferito. Leggiamo sempre sul Bollettino:

“Palazzo Baciocchi ormai è divenuto insufficiente a contenere tutti gli Uffici giudiziari. Con l'aumento dell'organico dei Magistrati e dei Cancellieri, la giustizia negli attuali locali funziona male! La Stampa cittadina – di recente – se ne è occupata, prospettando l'urgente necessità di addivenire sollecitamente a risolvere il grave problema.

Non è possibile infatti che Sostituti Procuratori della repubblica debbano "convivere" in un'unica camera, e parti diverse debbano ascoltare i reciproci segreti istruttori; lo stesso dicasi per i giudici del Tribunale; non è concepibile che i magistrati addetti alle sezioni penali della Corte o del Tribunale debbano essere "vaganti" senza un ambiente ad essi espressamente destinato. E il discorso potrebbe continuare e a lungo.

Per risolvere il gravissimo problema, di recente, nel Gabinetto del Primo Presidente della Corte d'Appello si sono riuniti: il Procuratore Generale Dott. Picchinenna, il Presidente Capo del Tribunale Dott. Manfredi, il Procuratore della Repubblica Dott. Bonfiglio, Il Presidente dell'Ordine forense Avv. Mauceri, l'Assessore al Bilancio del Comune Avv. Lorenzini, l'Assessore Arch. Cervellati, il Cancelliere Capo della Corte Comm. Gentile, per esaminare un progetto di massima già approntato dal Comune.

L'attuale Istituto tecnico Pier Crescenzi, di proprietà del Comune dovrebbe sloggiare. Quei locali, sarebbero adattati con una sopra elevazione, sarebbero trasformati razionalmente, con numerose ampie e belle aule di udienze, e con uffici funzionali. La realizzazione di questo progetto potrebbe aver luogo fra due-tre anni circa.

Non solo: ma i due edifici e cioè Palazzo Baciocchi e quello del Pier Crescenzi sarebbero collegati da

un ampio sottopassaggio, destinato al parcheggio degli automezzi.

Non ci resta che formulare il fervido voto di poter realizzare con ogni sollecitudine questa soluzione che si presenta la più pratica rispetto al sogno dorato... di un nuovo palazzo di giustizia da eseguire ai primi del 2000!"

L'anno dopo il progetto Pier Crescenzi ha fatto passi avanti. Leggiamo, dal verbale dell'assemblea annuale dell'Ordine:

"Il Comune ha approntato un progetto di massima che darebbe la possibilità di sistemare nei locali dell'Istituto Tecnico Pier Crescenzi, assistente di pochi metri al Palazzo di Giustizia, il Tribunale e la Procura della Repubblica con i relativi uffici. Diverse riunioni, a tale fine, sono state tenute con la partecipazione dei Capi degli uffici giudiziari, del rappresentante dell'Ordine Forense e del Comune."

Il progetto va avanti, pianissimo. Ma siamo oramai arrivati alla fine degli anni sessanta. Anche il mondo giudiziario bolognese è scosso dalla ventata di novità. Ne fanno fede gli ultimi numeri del Bollettino del Consiglio dell'Ordine, che danno conto di assemblee convocate congiuntamente da avvocati, magistrati e cancellieri; della prima contesta-

zione alla inaugurazione dell'anno giudiziario; insomma, di un interesse che muove una grande parte degli operatori di occuparsi delle riforme dell'ordinamento. Gli avvocati dibattono appassionatamente della riforma della loro legge professionale, i Congressi Nazionali Giuridici Forensi cominciano ad attirare l'attenzione della stampa. Ci si occupa di principi; e fatalmente passa in secondo piano il problema, pratico e organizzativo, del reperimento di nuovi locali per l'edilizia giudiziaria.

Il Bollettino del Consiglio dell'Ordine, di fatto, comincia nel 1971 a rallentare le sue uscite, e all'inizio del 1973 cessa le pubblicazioni. Verrà sostituito solo nel 1978 da una nuova rivista trimestrale, Avvocatura Emiliano-Romagnola, edita dall'URCOFER, e cioè dalla unione dei Consigli Forensi dell'Emilia Romagna. E' vero che sarà diretta dal nostro Achille Melchionda, e che il motore della rivista sarà Bologna: ma si tratterà di una rivista di profilo e ambizioni diverse, attenta al quadro generale dell'avvocatura, piena di interventi che si leggono ancora oggi con interesse: ma sulla quale non c'è traccia degli sviluppi dell'edilizia giudiziaria bolognese.

Naturalmente, il fatto che non se ne parli non significa che la questione è risolta. Anzi, il passare del tempo va facendo letteralmente scoppiare gli uffici da sempre con-

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

centrati nel Palazzo Baciocchi. Tutti i processi penali rilevanti di questo decennio si trattano qui, e il grande salone delle feste di Palazzo Baciocchi, in cima allo scalone, rimane anche vivamente il luogo centrale nel quale si celebrano i processi, come ai tempi del processo Murri: come sa chi abbia occasione di scorrere le raccolte fotografiche e la stampa dell'epoca. Ma si sta avvicinando il momento della paralisi.

Comunque, non succede praticamente niente, fino a che nel 1981 il Comune dà finalmente l'incarico ad un proprio architetto di predisporre un progetto di ristrutturazione di massima e di adattamento dell'immobile sede dell'Istituto tecnico Pier Crescenzi e della scuola media statale San Domenico, peraltro tuttora adibite a scuole. Aggiungiamo una curiosità: una parte di questi locali, in passato, era stata già adibita a funzioni in un certo senso giudiziarie. Nella parte del Pier Crescenzi prospiciente alla piazza San Domenico aveva infatti avuto sede la Inquisizione dell'Ordine Domenicano: la cui aula di udienza era esattamente quella d'angolo, ove c'è oggi la stanza del Presidente del Tribunale.

Nel gennaio 1981 dunque l'architetto Merlo, per incarico del Comune di Bologna, predispose un progetto, che viene sottoposto informalmente ad enti e associazioni. Una associazione di avvocati, la Calamandrei, si fa promotrice il 25 febbraio 1981 di un pubblico dibattito al Circolo della Stampa, al quale sono invitati gli assessori competenti del Comune, Ordine, Sindacato Avvocati e associazioni varie. Gli assessori presentano pubblicamente il progetto, che però richiederà ancora qualche anno per la realizzazione. Le scuole sono ancora usate come tali; si dovrà attendere il loro trasferimento in altre sedi da adattare; bene che vada, le si potrà liberare alla fine dell'anno scolastico 1982-1983; poi ci vorrà un anno almeno di lavori. Appare inevitabile una soluzione transitoria per ovviare all'emergenza che non consente di aspettare tanto: gli assessori offrono la disponibilità di un edificio in via Oberdan, già sede dell'Unipol. Il Consiglio dell'Ordine, per bocca di Angiola Sbaiz, conferma il parere favorevole del Consiglio alla ristrutturazione degli edifici di via Garibaldi,

mentre esprime perplessità per soluzioni provvisorie. Achille Melchionda, Presidente del Sindacato Avvocati, si esprime a favore della ristrutturazione di via Garibaldi; ma dichiara anche di condividere la ricerca di ulteriori locali da utilizzare in via provvisoria. Anche i Cancellieri, per i quali interviene Scandurra, si associano alle opzioni degli avvocati. In conclusione, gli assessori raccolgono l'unanime gradimento per la ristrutturazione delle scuole di via Garibaldi, e la opposizione alla soluzione transitoria di via Oberdan.

Questi pronunciamenti corali dell'avvocatura e dei cancellieri sortiranno il loro effetto: anche per il convinto e costante appoggio di Laura Grassi Breccia, che oltre ad essere avvocato e presidente della Associazione Calamandrei, è in questo momento assessore del Comune di Bologna. In marzo verrà dunque individuata come soluzione-ponte quella di Palazzo Orlandini, in piazza Roosevelt 3, che gli uffici dei Vigili Urbani si accingono a liberare. In capo ad un anno in quel palazzo emigreranno quattro sezioni civili del Tribunale (tutte tranne la quarta-fallimentare). I locali sono al primo piano, soprastanti un negozio di animali che si chiama "Piccolo zoo", oggi malinconicamente sostituito da uno dei soliti negozi seriali di abbigliamento. E per anni, nel colorito e dissacrante linguaggio del foro, gli avvocati diranno "vado al piccolo zoo", per dire "vado negli uffici di piazza Roosevelt".

E' questo un momento importante per la determinazione delle scelte cittadine di politica giudiziaria. E' in questo momento infatti che la unità fra istituzioni e associazioni dell'avvocatura, funzionari e giudici determina la amministrazione comunale ad optare per la "cittadella giudiziaria", ovvero sia per la decisione di concentrare nelle vicinanze del Palazzo Baciocchi, e comunque nel centro storico, le strutture giudiziarie. Si tratta di una scelta condivisa, sulla base della quale saranno effettuati investimenti cospicui, sia da parte della amministrazione, sia da parte degli avvocati, che continueranno ad aprire o mantenere i loro studi prevalentemente in questa parte della città.

I lavori al Pier Crescenzi cominceranno effettivamente, e si pro-

lungheranno oltre le iniziali previsioni, fino al 1986. All'inizio di quell'anno, in gennaio, il Consiglio dell'Ordine riprenderà la pubblicazione di un proprio organo di stampa, con la diffusione di un numero unico, denominato "Resoconto 1984/1985". Sul tema dell'edilizia giudiziaria, si dice:

"L'apprestamento dell'edificio destinato alla nuova sede del Tribunale in via Garibaldi - piazza del Tribunale prosegue con ritmo previsto.

Prima della prossima estate è fissata la consegna del complesso edilizio; per i mobili e le attrezzature, superate difficoltà di ordine finanziario mercè il fattivo interessamento del presidente del Tribunale adoperatosi al riguardo anche con viaggi a Roma presso il Ministero, si è in attesa del parere di congruità da parte dell'organo a ciò deputato (U.T.E.) e sarà possibile render operative le scelte in modo di pervenire alle forniture e all'installazione durante l'estate.

Con la ripresa dell'attività giudiziale dopo la parentesi feriale o in tempo immediatamente successivo, è prevedibile la piena funzionalità del complesso che porrà termine al disagio della situazione attuale.

Il nostro Ordine, avendo fin dall'inizio patrocinato l'attuale soluzione dei nostri problemi edilizi, anche in contrasto con le iniziative che avrebbero voluto mandarci, in tutto o in parte, ai Prati di Caprara, non può che compiacersi di quanto ormai attuato, sollecitando."

Finalmente, nel 1986, l'ex Pier Crescenzi è pronto, e ne prende possesso il Tribunale, civile e penale. Gli ufficiali giudiziari già da prima se ne erano andati da Palazzo Baciocchi, approdando in via de' Poeti 8 (ove rimarranno fino alla metà degli anni novanta, per poi passare là dove sono ora). A sua volta, la Pretura che scoppia va a occupare in piazza Roosevelt il posto delle sezioni civili ora approdate al Pier Crescenzi.

Ma non è finita. Sarà che lo spazio non basta mai; sarà che i palazzi antichi sono irrazionali; sarà il nuovo codice di procedura penale che ha rivoluzionato il processo penale; sarà che comunque il lavoro cresce continuamente; fatto sta che già nel 1988 anche il nuovo palazzo si rivela insufficiente. Il Comitato per

l'edilizia giudiziaria che si riunisce in Corte d'Appello il 18 novembre 1988, raccogliendo anche una proposta dell'ispettore generale del Ministero, individua all'unanimità come necessaria la acquisizione all'uso giudiziario almeno dei locali che ospitano la caserma dei Carabinieri di piazza dei Tribunali (anche questa, una porzione dell'antico convento), e "possibilmente" anche della Maternità.

Da qui in avanti, la nostra storia può essere nuovamente seguita sul periodico del Consiglio dell'Ordine che, ribattezzato Bologna Forense e diretto (ancora una volta) da Melchionda, ha ricominciato ad uscire regolarmente a partire dal gennaio 1989.

L'emergenza adesso è divenuta la Pretura, che è divisa tra piazza Roosevelt e piazza dei Tribunali, e deve trovare anche i locali per la neo-istituita Procura della Repubblica circondariale (*vulgo*, la Procurina). L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale fa precipitare gli eventi. Il Consiglio delibera di scrivere una lettera al Sindaco di Bologna, di cui invoca l'intervento per reperire locali in zona. Vengono affannosamente vagliate dal Comune (che è poi l'ente cui spetta il reperimento delle sedi giudiziarie, salvo ripeterne il costo dal Ministero della Giustizia) varie ipotesi. Il Consiglio dell'Ordine così dà conto ai suoi iscritti della attività svolta:

"Molto, moltissimo impegno è costato, al Consiglio, il problema della sistemazione degli uffici giudiziari bolognesi. Giacchè non è vero, come da qualche parte si insiste a dichiarare o soltanto ad insinuare, che la questione riguardi soltanto i magistrati ed i funzionari degli uffici in cerca dell'ubi consistam, Il problema è anche degli avvocati, ma soprattutto dei cittadini (più o meno correttamente chiamati "utenti"). Il Consiglio se ne sta facendo carico da tempo (non a caso è un tasto che continuiamo a premere da queste pagine). Per dare coerenza e continuità al proprio impegno, non pago di avervi dedicato parecchie ore di proprie adunanze, il Consiglio ha nominato una apposita commissione, composta dal Presidente Angiola Sbaiz e dai Consiglieri Sandro Giacomelli, Mario Jacchia, Pietro Ruggieri. Non vi è stata riunione avente ad oggetto questo

problema, in qualsiasi sede tenuta, a qualsiasi livello, comunque portata a conoscenza del Consiglio, alla quale sia mancata la nostra commissione. Se e quando sono state necessarie ferme prese di posizione, il Consiglio non ne è rifuggito." (segue la trascrizione di un lungo comunicato stampa)

Nonostante il prodigarsi di tanti sforzi, nessun risultato definitivo viene raggiunto. Vengono via via individuati contenitori storici adatti: prima una porzione dell'area Staveco sul viale Panzacchi, sulla quale però si appuntano le mire di troppi; poi le ex scuole elementari Ferdinando Berti (che invece finiranno per ospitare gli uffici imposte comunali); poi la Maternità, relativamente alla quale nel 1999 magistrati e avvocati assieme, attraverso i loro rappresentanti istituzionali, giungeranno addirittura a sottoscrivere concordemente un accordo scritto con il Comune e la Provincia (proprietaria dell'immobile) che la individua come luogo da destinare alla ulteriore espansione degli uffici giudiziari.


Nel frattempo, però, pressati dalle emergenze, altri uffici si disseminano per la città. Gli ufficiali giudiziari, sotto sfratto (si dovrebbero autosfrattare: chissà se è mai accaduto?), approdano in vicolo Monticelli; il Giudice di Pace, che ha cominciato ad operare nel 1990 sostituendosi al vecchio Giudice Conciliatore, viene ospitato in una palazzina scolastica dismessa in via Warthema (era stata la succursale del Tanari); per il nuovo ufficio del G.O.A. (Giudice Onorario Aggregato) istituito nel 1995 per lo smaltimento degli arretrati viene messo a disposizione un appartamento in via Lame 102. Infine, nell'estate del 2000, la Procura della Repubblica e l'Ufficio dei G.I.P. vanno ad occupare l'edificio di piazza Trento e Trieste dove sono tuttora, liberando gli uffici che occupavano a Palazzo Baciocchi e il terzo piano dell'ex Pier Crescenzi. Nel frattempo, è anche successo che l'ufficio del registro atti giudiziari, che si trovava in Piazza Malpighi (ma che negli anni cinquanta stava addirittura dentro Palazzo Baciocchi, a piano terra) emigra nell'ambito di una riorganizzazione che non tiene nel minimo conto le esigenze degli avvocati, in via Larga: esito che sarebbe parso assurdo solo qualche anno prima.

Insomma, negli ultimi anni si è realizzata una atomizzazione a macchia di leopardo degli uffici giudiziari che - secondo quanto abbiamo appreso parlando con colleghi di altri fori - ha pochi uguali in Italia.

Veniamo agli anni nostri: nei quali vedremo tramontare il progetto della Maternità (che tuttavia è da quasi dieci anni vuota e abbandonata: e fa una gran malinconia), il Giudice di Pace emigrare fuori porta San Donato, nella ex sede della Gazzoni, ai margini del quartiere della Cirenaica, le Commissioni Tributarie finire oltre l'Ospedale Maggiore nella zona dei Prati di Caprara. Infine, senza previa concertazione, il Comune ci sorprenderà mettendo a disposizione il Palazzo Pizzardi già sede delle Ferrovie, in via D'Azeglio.

Per quanto la soluzione di Palazzo Pizzardi chiuda la ipotesi Maternità, sulla quale tutti si erano pronunciati favorevolmente, non possiamo negare che si tratta di una soluzione conseguente alle premesse. Il luogo è riconducibile al concetto di cittadella giudiziaria per la quale gli avvocati si sono battuti a lungo; è grande; è in corso di restauro per adattarlo nei limiti del possibile alle esigenze di giustizia; consentirà di ricondurre almeno in parte ad unità uffici che sono ora assurdamente lontani l'uno dall'altro.

Una recente assemblea di magistrati ha formulato ipotesi che indubbiamente appaiono ragionevoli, e sulle quali si può ben discutere (perchè non lasciare tutto il civile al Pier Crescenzi, dove sta già da vent'anni, facendo due traslochi anzichè uno?). Ci sembra invece irrealistico, e in fondo ingiusto verso la piccola storia che siamo venuti rammentando, continuare a chiedere la costruzione di un grande palazzo tutto nuovo in periferia. Ragioniamo della migliore distribuzione degli spazi nuovi e magari anche di un migliore utilizzo di quelli di cui già disponiamo: ma basta, per carità, con la pretesa di ricominciare tutto da capo.



Le strategie della difesa nel processo civile

PROF. AVV. PAOLO BIAVATI

Relazione tenuta al III Congresso nazionale di aggiornamento forense, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense - Roma, 23 novembre 2007

Sommario: 1. – Formazione forense, processo civile e sapere operativo. – 2. La preparazione della causa. – 3. Gli obiettivi dell'azione giudiziaria e la redazione delle conclusioni. – 4. Lo svolgimento del processo nella molteplicità dei riti. – 5. Le deduzioni istruttorie. – 6. Difese orali e scritte: tecniche di difesa. – 7. La redazione degli atti di impugnazione. – 8. Una breve conclusione.

1. – Il tema e l'incontro di studio di oggi si collocano in uno scenario decisamente nuovo. Essi non rientrano nell'indagine classica, di stampo accademico, sul processo civile, ma, d'altra parte, si rivolgono ad un obiettivo profondamente diverso da quelli della mera pratica forense. Il primo approccio si rivolge alla comprensione dei meccanismi del processo, in una chiave necessariamente generale e non vincolata alle prospettive di un singolo caso, seppure un buon processualista, a mio avviso, debba sempre guardare anche alla dimensione reale dei problemi. La seconda prospettiva, invece, è quella di chi si trova empiricamente a dare soluzioni a questioni concrete, per lo più avvalendosi di dati di prassi, di informazioni sul comportamento dei giudici, di esperienza acquisita in situazioni similari.

Fra questi due atteggiamenti, qui volutamente estremizzati, si pone quello che definirei del "sapere operativo": un vero sapere, fatto di studio e di approfondimento, ma finalizzato non all'astrazione teorica, bensì alla migliore possibile strategia difensiva in un dato processo. Di qui, deriva non solo l'interesse per questo modo di guardare alle cose, ma anche la mancanza di materiali già confezionati.

Le osservazioni che svolgerò oggi non hanno alcuna pretesa

di originalità, anche perché sono presentate ad un pubblico di colleghi avvocati di vasta esperienza. Esse mirano soltanto a raccogliere qualche spunto, che mi sembra possa risultare utile al momento di impostare l'attività di formazione a favore dei praticanti o degli avvocati più giovani. Inoltre, si limitano, ovviamente, al solo profilo della tutela processuale, senza riferimenti agli aspetti sostanziali del caso.

2. – Il primo suggerimento che penso possa essere proposto è quello di abituarti a visualizzare i problemi processuali prima dell'inizio della causa, se si difende l'attore, ovvero al ricevimento dell'atto introduttivo avversario, se si difende il convenuto. Ciò comporta l'abitudine di fare immediatamente un *check* delle questioni, con un'attenta lettura delle carte, che porti subito a scoprire punti deboli ovvero possibilità di attacco, senza che ciò emerga più tardi, quando determinate scelte sono già state compiute.

Occorre, quindi, che gli allievi delle scuole forensi abbiano bene chiara una scaletta mentale dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione (per utilizzare una terminologia tradizionale ma ancora molto utile). Quindi, si tratta di verificare l'esistenza

della giurisdizione, la competenza nelle sue varie forme, le eventuali condizioni di procedibilità, il rito applicabile, i possibili problemi derivanti dalla pluralità di parti. L'esame deve rivolgersi (ovviamente, con modalità diverse) alla redazione dell'atto introduttivo sotto gli aspetti del contenuto e della procura. Si tratta, ancora, di compiere le opportune verifiche sulla legittimazione attiva e passiva e sull'interesse ad agire.

Questo studio preventivo aiuterà a focalizzare meglio le prospettive della causa che si va ad intentare o nella quale ci si appresta a resistere e, in qualche caso, consentirà di evitare errori abbastanza frequenti: come, ad esempio, quello di scoprire troppo tardi che il contratto conteneva una clausola compromissoria, o che quella fattispecie prevedeva una specifica competenza per materia o territorio.

Insieme ad una limpida visione d'insieme, occorre favorire un'adeguata ricerca delle fonti. Le novità di questo scorcio storico sono rappresentate dalle fonti europee e dall'impatto del diritto giurisprudenziale. Per quanto attiene alle prime, deve essere chiaro che in un sistema sostanzialmente caratterizzato da una competenza concorrente fra Unione e singoli Stati membri

un'adeguata conoscenza della normazione europea sul processo è indispensabile: non occorre diventare specialisti del settore, ma certo è basilare sapersi orientare e, quindi, sapere cercare nella direzione giusta. Se la mia esperienza di professore può avere qualche interesse, segnalo che il programma del corso di Diritto processuale civile (e quindi, la materia fondamentale nel nostro settore) comprende una non superficiale ricognizione dei regolamenti europei, esattamente con lo scopo di trasmettere alle future generazioni di giuristi il concetto che non si può studiare il processo soltanto sulle fonti italiane.

L'evoluzione storica da un sistema di diritto prevalentemente collegato alla legge ad un sistema in cui, ferma restando l'elencazione formale delle fonti, legge e giurisprudenza coesistono nel dare dimensione al diritto vivente, comporta che ci si abitui ad approfondire il significato del diritto giurisprudenziale, di cui bisogna saper cogliere le evoluzioni, senza cadere nell'errore di limitarsi ad una frettolosa lettura delle massime. Su quest'ultimo punto non si insisterà mai abbastanza. La comodità di consultare la giurisprudenza *on-line* e di stampare decine di massime in pochi minuti rappresenta un ovvio vantaggio. Tuttavia, occorre avere la pazienza di risalire alle fattispecie concrete e di capire che cosa, volta per volta, ha indotto i giudici a scegliere determinate tesi. Ne esce un altro interessante settore di applicazione: dato un caso, insegnare agli allievi a leggere, in modo approfondito e non superficiale, la giurisprudenza che lo concerne.

3. – Un secondo punto riguarda la necessità di avere una chiara visione del rapporto fra gli obiettivi dell'azione giudiziaria e le possibilità che discendono dall'impiego di questo o quello strumento processuale.

Questo lavoro suppone, da un lato, una verifica che ci porta molto vicini al terreno della pratica vissuta, perché suppone di conoscere, con assoluto realismo, i tempi medi che quel dato organo giudiziario impiega per emettere una decisione. Tuttavia, esso confina anche con l'approccio

teorico e giurisprudenziale, perché impone di sapere se una data domanda è ritenuta mezzo idoneo per conseguire un determinato scopo.

Ad esempio, il riparto di giurisdizione fra giudici ordinari e giudici amministrativi (pur se attenuato, in qualche misura, dalle recenti pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale sulla *translatio iudicii*) suppone di verificare se la domanda, volta ad ottenere un dato provvedimento, possa essere accolta o no dal giudice al quale è rivolta. Allo stesso modo, credo che appartenga a questo profilo del discorso l'aspetto etico di evitare l'abuso del processo, nel senso che, nel rispetto delle esigenze di tutela efficace degli interessi coinvolti, si tratta di educare gli allievi ad un uso responsabile della macchina giudiziaria.

Una specifica applicazione di questo profilo, importante nel lavoro di formazione, mi sembra sia quella di abituare gli allievi a redigere in modo corretto le conclusioni.

Le conclusioni si collocano al punto di intersezione fra il diritto processuale e quello sostanziale e, credo, spesso rappresentano uno degli aspetti di maggiore difficoltà dell'attività forense civile, se non altro perché richiedono una notevole chiarezza di idee. Un lungo libello può, in apparenza, occultare la confusione, ma le conclusioni impongono di sapere esattamente che cosa si vuole ottenere.

Qui, mi pare utile sottolineare tre aspetti.

Prima di tutto, le conclusioni devono essere fatte in modo tale che il giudice, se accoglie la tesi proposta, possa trascriverle nel dispositivo. Questo non riguarda solo l'aspetto lessicale, ma anche una serie di elementi inutili. Ad esempio, le richieste istruttorie non fanno parte delle conclusioni. Sotto il profilo didattico, potrebbe essere utile suggerire agli allievi la redazione di sentenze. Abituarsi a scrivere sentenze ha una serie di vantaggi, anche per chi professionalmente dovrà produrre atti di parte: infatti, facilita la distinzione fra ciò che servirà e ciò che invece non servirà al giudice nel suo provvedimento e quindi migliora la tecnica difensiva.

Dal punto di vista di un processualista,

poi, è importante rimarcare costantemente l'esigenza di una precisa corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Le conclusioni non devono dimenticare nulla, ma non possono pretendere dal giudicante un intervento decisorio su questioni estranee all'oggetto della lite.

Infine, occorre esercitarsi sui casi difficili, che non si presentano quotidianamente ma che possono porre problemi a chiunque. Mi è accaduto di dare recentemente un parere circa le conclusioni da assumere in un caso di impugnazione incidentale condizionata in un processo a pluralità di parti: la questione non era banale né per me, né per lo stimato collega che ha ritenuto di consultarmi.

4. – Un terzo ambito su cui mi pare utile che si appunti il lavoro di formazione è quello collegato allo sviluppo della causa.

A questo proposito, è osservazione di comune dominio che la proliferazione dei riti civili viene a creare difficoltà aggiuntive agli avvocati. Quanti siano i riti civili in Italia è questione che pare difficile da risolvere: qualcuno dice venticinque, da altri ho sentito ventisette. Non mi sono mai preoccupato di fare il conto a mia volta, semplicemente perché la mia radicata convinzione è che vi dovrebbe essere un rito solo, con adeguate forme di flessibilità per adattarlo alle peculiarità, non tanto delle diverse materie, quanto dei singoli casi concreti.

Non è questa la sede per ritornare sul tema della riforma della giustizia civile. Mi limito ad annotare che per uscire dalle secche è indispensabile intervenire sugli aspetti organizzativi e che la procedura, in quanto tale, incide per una misura modesta sui disservizi del sistema. Tuttavia, una tendenziale unificazione del rito potrebbe rappresentare una risposta efficace. Nel frattempo, occorre essere consapevoli che la situazione non aiuta di certo a fare una buona difesa.

Anche qui, provo a suggerire tre punti di possibile approfondimento.

Il primo è la conoscenza dettagliata di come si svolgono le fasi difensive del rito applicabile al caso, con l'acquisizione della consapevolezza

di ciò che si può ovvero che non si può scrivere in un dato atto, o fare in una data udienza. Per fare un esempio, le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., contengono non di rado affermazioni o deduzioni in diritto del tutto inopportune (salvo che non siano direttamente destinate a favorire o a contrastare lo svolgimento di un dato tipo di istruttoria): inopportune non solo perché appesantiscono inutilmente il lavoro del giudice e costringono l'avversario a replicare, aumentando lo spessore del fascicolo, ma perché o ripetono tesi già espresse o anticipano difese, che sarebbe più conveniente riservare agli scritti conclusivi.

Il secondo è quello del momento in cui svolgere le difese, quando le regole del rito permettono di dilazarle in tempi successivi. In linea di massima, a me pare utile che ci si abitui ad anticipare le difese, più che tenere le presunte armi nel cassetto. In ogni caso, ferme le scelte di ciascuno, una buona difesa richiede che si sappia esattamente quando è l'ultimo momento per svolgere una determinata attività. A noi avvocati, solitamente, i meccanismi preclusivi (a volte particolarmente complessi, come nel rito societario) generano fastidio. Ritengo, però, che si tratti di forme inevitabili nel rapporto fra la trattazione di una singola causa e il tempo che il sistema giustizia può dedicare a quel processo. Sotto un profilo culturale, mi limito ad annotare che, nel quadro europeo, i metodi che utilizzano la non contestazione dei fatti per finalità di semplificazione probatoria acquistano importanza crescente e, quindi, occorre abituarsi a questa mentalità.

Il terzo è quello del monitoraggio delle eventuali anomalie e delle loro conseguenze. La sospensione, l'interruzione, le nullità costituiscono spesso motivo di incertezza per l'avvocato ed è utile, a mio avviso, che un lavoro di approfondimento riguardi questi aspetti così delicati.

5. – Un altro punto di esercizio consiste, a mio parere, nella capacità di presentare adeguate deduzioni istruttorie. La nostra cultura giuridica, a differenza di quella anglosassone (che, come è noto, dedica all'*evidence* ampie trattazioni), è portata a dare

alla raccolta delle prove un significato eminentemente pratico. Al contrario, vi è qui un'area di impatto importante per il sapere operativo dell'avvocato. Si tratta, insomma, di imparare a capitolare le prove.

In questo senso, è utile, in primo luogo, prospettarsi attentamente l'ammissibilità e, soprattutto, la rilevanza delle deduzioni. Troppe volte l'avvocato ragiona, come se il proprio processo fosse l'unico e il giudice avesse tutto il tempo e l'agio di istruirlo nei dettagli. La realtà è ben diversa e non è un caso se si sta facendo largo nella cultura giudiziaria europea (penso specialmente al *case management* inglese) l'idea che la trattazione di ogni singolo caso vada sviluppata compatibilmente con il carico di lavoro complessivo del giudicante. In ogni caso, è basilare per una buona difesa cogliere gli aspetti essenziali dell'attività probatoria costituenda e concentrarsi su quelli. In secondo luogo, si tratta di saper chiedere al giudice che assuma l'istruttoria nell'ordine che nel caso di specie appare più corretta. Non di rado, molto dell'efficacia dell'attività probatoria dipende dal fatto che i testimoni vengano assunti contestualmente, ovvero che una consulenza tecnica sia preceduta dalle deposizioni testimoniali, necessarie per chiarire i fatti prima dell'approfondimento tecnico.

Un esercizio da suggerire agli allievi delle scuole forensi, a mio avviso, è quello di prepararsi, secondo una scaletta mentale logica, al colloquio con il cliente: quel colloquio indispensabile per accertare i fatti e tradurli poi nello scritto giudiziario. E' lì che nasce la futura raccolta delle prove e, in qualche modo, la stessa possibilità di prevedere l'esito della lite.

6. – Mi pare molto importante formare gli allievi delle scuole forensi all'esercizio della difesa, a seconda delle diverse modalità, orali o scritte. Le difese orali presuppongono un'efficace gestione dell'udienza, che non di rado si sviluppa con modalità esterne poco consone alla sua importanza. Al riguardo, segnalo alcuni aspetti. Il primo è quello di un'adeguata preparazione dell'udienza, avendo ben chiaro quali

sono gli obiettivi da raggiungere, quali le possibili variabili, quali i possibili ostacoli frapposti dall'avversario e quali le possibili scelte del giudice. Non è concepibile l'idea di un avvocato che si presenti in udienza impreparato o anche semplicemente incerto sul da farsi.

Un secondo punto, collegato al precedente, è quello di preparare in studio (almeno, entro certi limiti) la verbalizzazione delle proprie istanze, sapendo poi esigere che le proprie difese e richieste siano effettivamente trasferite nel verbale di udienza. L'avvocato ha, non solo il diritto, ma anche il dovere di esprimere, in modo netto, le proprie istanze, anche quando il giudice gli mostri verbalmente di non volerle accoglierle e di non gradirle. Il giudice, secondo legge e coscienza, deciderà e, se crede, respingerà l'istanza, ma l'avvocato deve essere molto deciso a proporla.

Di solito, l'udienza civile è solo formalmente orale, nel senso che le contrapposte difese e le decisioni del giudice sono in realtà solo e soltanto quello che emergono dal verbale: l'oralità si dimensiona in una modalità di stesura dei verbali. Altre volte, però, la causa viene effettivamente discussa, per lo più nei processi di lavoro o in sede cautelare. Di qui, la necessità, anche per l'avvocato civilista, di una buona capacità espositiva delle proprie tesi. Se non l'antica retorica forense, certo gli studi di comunicazione e di linguaggio sono oggi un aspetto importante, al quale le scuole forensi devono dedicare attenzione. L'udienza orale va preparata bene: una scaletta studiata, con argomentazioni generalmente brevi ed incisive, cercando di lasciare nel giudice i pochi concetti veramente essenziali.

Il discorso è solo parzialmente diverso per le difese scritte. A prescindere dai contenuti della singola causa, l'obiettivo deve essere quello di trasmettere le nozioni giuridiche con esattezza e completezza, ma senza ripetizioni e semplificando al massimo il lavoro del giudice. Quindi, ordine e chiarezza in primo luogo: il magistrato non deve essere costretto a tradurre o decodificare un atto, per scoprire il senso delle difese.

Se la vicenda è complessa, è spesso molto utile suddividere l'argomentazione per punti e farla precedere da un sommario. Qui penso soprattutto alle comparse conclusionali o agli atti introduttivi dei giudizi di lavoro. Anche il rito societario postula chiarezza: l'atto con cui si riepilogano le memorie che si sono accumulate deve permettere al giudice di avere una limpida visualizzazione dei problemi. In materia processuale, poi, il linguaggio tecnico, come è noto, è essenziale e occorre quindi esercitare molta precisione nel sollevare le eccezioni o nel formulare le istanze.

In prospettiva europea, mi pare utile ricordare che dinanzi ai giudici di Lussemburgo i regolamenti di procedura sono affiancati da istruzioni pratiche, dettate dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado, che servono ad un corretto esercizio delle attività difensive. In questi documenti, si fa riferimento, ad esempio alla lunghezza degli scritti difensivi o delle esposizioni orali. Vi si legge, ad esempio, che un atto introduttivo può normalmente limitarsi a quindici pagine (e si pensi che ciò vale per processi non di rado molto complessi), ovvero che una difesa orale non può superare i trenta minuti. Segnalo questi aspetti perché un'altra delle acquisizioni da assumere consiste in una sorta di sobrietà giudiziaria, contrapposta a difese di interminabile lunghezza, ma di scarsa efficacia.

7. – Un'applicazione peculiare di quanto appena si è visto può essere riscontrata nel segmento delle impugnazioni, che pure è un utile terreno di esercizio e di formazione. Nelle impugnazioni, la peculiarità della difesa consiste nell'esistenza di una decisione giudiziale, da criticare, in tutto o in parte, o di cui chiedere la conferma. L'argomentazione logico-giuridica non si sviluppa più in autonomia, ma in relazione al percorso scelto dal giudice: percorso talvolta efficace, talvolta contraddittorio, ma che comunque va tenuto come ineludibile punto di riferimento.

In sede di appello, la necessità di sviluppare motivi specifici, posta dall'art. 342 c.p.c., obbliga chi scrive

l'atto di impugnazione a compiere un'attenta analisi della sentenza, a individuare i punti critici e a strutturare di conseguenza il proprio libello. L'atto di appello che ripeta puramente e semplicemente le difese di primo grado, oltre a rischiare l'inammissibilità, è comunque spesso inefficace, perché non mette in luce i punti di debolezza della pronuncia giudiziale e talora induce il giudice di seconde cure nella tentazione di scegliere la via più facile della conferma, non solo dell'esito, ma anche della motivazione del giudice di primo grado.

Un utile esercizio è anche quello che consiste nella redazione di ricorsi per Cassazione, in specie per ciò che concerne il quesito di diritto. Se non possono condividersi le preoccupazioni di alcuni colleghi, troppo timorosi di commettere errori formali, resta però vero che il quesito suppone pur sempre una chiara visualizzazione della critica di diritto. Acquisire la capacità di riassumere in poche righe il cuore del ricorso è certamente un importante obiettivo formativo.

Questo punto merita di essere ancora sottolineato. Forse, l'introduzione del quesito di diritto nasconde un'operazione semplificatoria, perché aumenta di fatto le ipotesi in cui un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile *in limine*. Tuttavia, occorre dire che la novità legislativa impone a noi avvocati di metterci con franchezza di fronte al nodo del problema e di chiederci se, nel presentarci alla Suprema corte, siamo veramente in grado di sfidare la sentenza impugnata con un limpido confronto di diritto. Accade, talvolta, che il giurista, che forse ha iniziato a difendere una certa argomentazione in via meramente dialettica e senza troppo crederci, finisca a poco a poco per innamorarsi della propria tesi e si senta propenso a difenderla ad oltranza. Il quesito di diritto ci pone di fronte alla cruda esigenza di tradurre un'esposizione, sia pure suggestiva, in poche parole efficaci: e questo non sempre ci trova disponibili e preparati.

Un terzo ed ultimo aspetto è quello dell'autosufficienza dell'atto di impugnazione: certo del ricorso per Cassazione, ma anche dell'atto di

appello. In primo grado, le difese (specialmente nel rito ordinario e in quello societario) tendono ad accumularsi in modo magmatico e non di rado ripetitivo, grazie anche al contributo dei mezzi di videoscrittura, che ci consentono senza fatica (vorrei dire, senza la necessaria fatica) di ribadire integralmente un'idea che ci è parsa brillante e che riportiamo di scritto in scritto. In sede di impugnazioni, occorre invece fare leva sulla capacità di sintesi e su quella di discernere gli argomenti veramente efficaci da quelli *ad colorandum*.

8. – Mi avvio a concludere.

In queste brevi note, non ho certamente svelato alcun aspetto nuovo. L'idea era soltanto quella di puntualizzare qualche elemento su cui incentrare le attività di formazione per i futuri avvocati.

Vorrei, però, ritornare alle annotazioni iniziali e ribadire che esiste un'area di sapere operativo, non coperta né dagli studi accademici, né dalla semplice ripetizione della pratica professionale. E' un'area significativa, il cui sviluppo può contribuire non solo ad agevolare il superamento dell'esame di avvocato, ma soprattutto a formare un ceto forense di più elevata qualità: ciò di cui la giustizia civile in Italia ha assoluto bisogno.

E questo compito non può essere efficacemente svolto soltanto nelle sedi universitarie, sottoposte ad un carico di lavoro già oggi eccessivo rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili, e alle quali non si può chiedere di esercitare, oltre un certo livello, una funzione di supplenza nel c.d. *post lauream*. Invece, sono gli ordini forensi, con le loro scuole, ad avere le energie e le capacità per sviluppare questa attività, sia pure avvalendosi anche della collaborazione di quelli fra noi che, oltre a portare la toga, siedono anche sulla cattedra di un ateneo. Questo lavoro di formazione va proseguito e perseguito con tenacia (così come, del resto, il C.N.F. sta facendo), nella consapevolezza che o sarà realizzato dagli avvocati, o non sarà compiuto da nessun altro.



La dea Temi e il colpevole dei mali della giustizia bolognese

DOTT. ALBERTO CANDI

In fondo al cortile di Palazzo Baciocchi, verso sinistra (non mancherà di notare qualcuno), si erge la statua della dea Temi, opera di uno scultore ottocentesco il cui nome è stato in fretta dimenticato. L'ignoto artista, forse perché testimone d'un equilibrio tra i piatti della bilancia che – già ai suoi tempi – doveva apparire difficile e precario, volle che lo strumento su cui si pesano colpe e meriti dei mortali fosse assicurato alla mano (anch'essa sinistra, continuerà a notare quel qualcuno) della dea grazie ad un congegno che gli permette d'oscillare liberamente di qua e di là, senza dover condividere la fissità dell'arto di gesso che lo sostiene. Dipende, perciò, dal peso che si deposita sui piatti, se la bilancia pende a destra, piuttosto che a sinistra. Lo sguardo impenetrabile della dea, che rivolge gli occhi ciechi all'orizzonte (vedi foto), conferma l'imparzialità dell'operazione di pesatura. La tara è esatta. Lo strumento non mente: tanto maggiore è il peso da una parte, quanto più pende il piatto da

quel lato. Si sa, però, che il tempo non risparmia nemmeno gli apparecchi più sofisticati. Senza revisioni periodiche, la meccanica finisce per sbagliare. Ci vuole poco: recentemente erano corse voci sempre più insistenti che la bilancia fosse difettosa. La bascula – era l'accusa – svara immancabilmente verso sinistra. Complice il tempo? Peggio ancora: c'era chi mormorava che la stessa dea della giustizia, vittima d'un imperscrutabile, quanto costante, smottamento del piedistallo, con gli anni avesse fatto pendere lo strumento sempre più da quella parte (la sinistra, appunto). Niente di meno: la nostra Temi bolognese – lei, personalmente lei – sarebbe stata responsabile d'un iniquo, quanto fazioso, funzionamento della giustizia locale! Già si gridava all'inganno; all'ignobile trucco!

Bisognava vederci chiaro. Perciò, un solerte amico del Foro bolognese ha deciso di svolgere discrete, ma non per questo meno accurate, indagini per venire a capo della questione.

I potenti strumenti tecnologici di cui è dotato il nostro inquirente hanno permesso di risolvere il *busillis*: il reo è stato colto con le mani – o meglio, con le zampe – nel sacco, come è dato vedere dalla foto. La sorpresa in flagranza del vero responsabile del misfatto ha, così, consentito di restituire alla bistrattata dea della giustizia il prestigio e l'onore ingiustamente offesi dalle ottuse maldicenze di uomini di parte.

Resta solo un dubbio, non meno inquietante del sospetto iniziale. Ma quel piccione, che scarica tutto il suo peso sul piatto sinistro della bilancia, non sarà un emissario di quell'Amministrazione la cui sede si affaccia sulla Piazza principale del centro? Corre voce che il volatile, prima di posarsi sul piatto sinistro della bilancia dell'imparziale dea, sia stato visto prendere il volo da una fenditura della torre di Palazzo d'Accursio. Vuoi vedere che...

GLI AVVOCATI, I GIUDICI E LA GIUSTIZIA INGOLFATA

AVV. STEFANO BARGELLINI

Il Presidente facente funzioni del Tribunale di Bologna ha deliberato di chiudere al pubblico le cancellerie civili nella giornata di lunedì. Il portone è aperto, i dipendenti entrano, timbrano il cartellino, percepiscono la retribuzione, ma non parlano (se non fra di loro), non accettano il deposito degli atti, non rilasciano copie, non concedono informazioni.

L'apertura normale era fissata dalle 8,30 alle 12 per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Adesso gli impiegati delle cancellerie aprono gli sportelli soltanto quattro giorni la settimana, dal martedì al venerdì. Per alleviare il carico di lavoro - stimato intollerabile - la responsabile delle cancellerie civili dott. Rosalba Palazzi ha infatti chiesto, e il Presidente dott. Bruno Berlettano ha concesso, che il Tribunale resti chiuso al pubblico anche nel primo giorno della settimana.

Il provvedimento è assurdo prima ancora che di dubbia legittimità. Ma sorprendono soprattutto le dichiarazioni rilasciate alla stampa di fronte alle giustificate proteste del foro bolognese: *"Troppi avvocati"* sentenza la dott. Palazzi. Gli avvocati *"sono troppi e spesso intentano cause, solo per lavorare, che non stanno in piedi e ingolfano la giustizia. Quindi, prima di protestare o ricorrere al T.A.R., si facciano un bell'esame di coscienza e smettano di fare le santerelline"* rincara il dott. Berlettano.

Lagnandosi dei troppi avvocati la dott. Palazzi richiama il titolo di uno scritto di Piero Calamandrei (anche se temo non fosse il pensiero dell'insigne giurista toscano quello che la dirigente delle cancellerie aveva in mente). Ancor più irritanti sono tuttavia le parole attribuite al Presidente del Tribunale.

Premesso che il numero degli avvocati non è determinato dagli avvocati medesimi ma dalle norme di legge che regolano l'accesso alla professione, il dott. Berlettano è proprio sicuro che gli avvocati bolognesi siano responsabili di *ingolfare* la macchina della giustizia (evidentemente ritenuta, avvocati a parte, oliata e ben funzionante)? Se è vero, come afferma il Presidente, che le cause radicate spesso *"non stanno in piedi"*, per quale ragione i magistrati non accolgono le richieste di applicare l'articolo 96 del codice di procedura civile che sanziona appunto i processi instaurati in malafede o colpa grave? Di fronte a tante cause mal proposte, quante condanne per responsabilità aggravata ha irrogato il dott. Berlettano? E quante condanne per lite temeraria emettono ogni anno i giudici del Tribunale di Bologna? Le statistiche sull'attività dei magistrati godono della segretezza un tempo riservata al terzo segreto di Fatima, ma mi stupirei se la risposta all'una e all'altra domanda fosse una cifra di qualche consistenza percentuale.

I magistrati lamentano l'eccessivo numero di procedimenti loro assegnati ma rifiutano di considerare che le troppe cause pendenti nei tribunali sono anche conseguenza della sostanziale impunità che viene concessa a chi agisce o resiste in giudizio con difese più che infondate. Per accogliere le richieste di condanna per lite temeraria i giudici dovrebbero farsi carico di scelte motivate e nette che viceversa ritengono preferibile evitare. Stando così le cose, l'irriguardoso invito a non *fare le santerelline* e la precipitosa accusa di *ingolfare la giustizia* devono trovare altri destinatari. Perché gli avvocati non dirigono le cancellerie, non presiedono i tribunali e non scrivono nemmeno le sentenze.

LA PREVIDENZA FORENSE: TRA DOVEROSA NECESSITÀ E NECESSARIO BENEFICIO

AVV. GIOVANNI CERRI

Se è vero che il detto "diamo la pensione ai giovani" è da relegare nella ridda delle battute utopistiche, se non nelle iperboli argomentative, è invece sacrosanto che della pensione, o meglio del sistema di previdenza e assistenza forense, i giovani conoscano regole, segreti e piccole, magari recondite, astuzie.

Mi sono avvicinato per caso al poliedrico mondo della Cassa Forense ed essenzialmente, mercé il mio carattere un po' guascone, per contestare. Qualche volta, il sistema di gestione; alcune passate forzature nella redazione dei bilanci; alcune gestioni delle risorse, a mio avviso, piuttosto creative. Non da ultimo, quando in pieno agosto, qualche anno addietro, vennero cambiate alcune regole per perpetuare mandati dei delegati e vieppiù per le cariche.

Mi sono poi candidato quale delegato alla Cassa nella passata tornata elettorale quando per il complesso sistema elettorale (su base distrettuale) e la sottovalutazione di qualche cordata degli altri Ordini del Distretto ha consentito che solamente un delegato di Bologna fosse eletto. Ma questa è ormai una storia vecchia.

In missione per il Consiglio dell'Ordine ho recentemente frequentato a Roma il corso di formazione previdenziale forense (al pari di una collaboratrice del nostro Ordine, in periodo immediatamente successivo) e mi sono davvero sorpreso nel verificare, sul campo, quanto ignorassi del sistema; quanto fosse importante conoscere le possibilità per le colleghe puerpere, per i colleghi, purtroppo, colpiti da qualche avversità, le opportunità nel sapere sfruttare i momenti ottimali per riscatti, ricongiunzioni, etc.

Sono pieno di appunti, concetti e nozioni, scritti dovunque, che

ora debbo meditatamente assemblare e metabolizzare perché divengano un patrimonio non solo mio e per poterli condividere con i colleghi.

Sono poi particolarmente grato alla Fondazione Forense Bolognese che, poco dopo, ha invitato al partecipatissimo convegno dell'11 giugno 2008 il nostro delegato avv. Maria Anna Alberti, la quale è riuscita a far presenziare l'avv. Paolo Rosa, Presidente della Cassa Forense.

Le ragioni del progetto di riforma della previdenza forense mi sono, ora, più chiare; il pessimismo che nutro per il patto intergenerazionale si è molto sfumato ed ora, anzi, lo credo possibile sol che si esporti il patrimonio di conoscenza e vengano adeguatamente sensibilizzate ed informate le giovani generazioni di avvocati.

A ben riflettere, l'avanzamento (graduale, spalmato in due lustri) dell'età pensionabile a 70 anni - grazie particolarmente all'aumento della vita media - sarà a beneficio delle generazioni più giovani e non certo penalizzante per esse.

Se si considera che per il calcolo della pensione, che può definirsi modulare, si prenderà a riferimento la massa dei contributi (soggettivi) che l'iscritto avrà versato nella sua carriera lavorativa, eccezion fatta per i peggiori 5 anni, si comprenderà quindi come gli avvocati dovranno essere determinati all'esercizio (continuativo) della professione forense approfondendo in essa le loro migliori energie.

Non si deve trascurare poi che per la continuità dell'esercizio professionale dovranno essere superati alcuni tetti di reddito ovvero di volume d'affari (attualmente, per l'anno 2008, rispettivamente € 8.000,00 ed € 12.000,00).

Per vero io auspicherei che

solo il superamento di questi dovrebbe consentire il mantenimento dell'iscrizione all'albo e non solo l'esclusione di uno o più anni a fini pensionistici (attualmente a Bologna, a fronte di oltre 4.000 iscritti all'albo, solo 3.000 sono iscritti alla Cassa Forense).

Non debbono però spaventarsi i giovani avvocati poiché all'inizio della professione non sono richiesti particolari requisiti reddituali per la continuità come risulta dal prospetto che segue e precisamente:

I anno iscrizione Albo/Cassa valido anche a zero reddito e zero volume affari;

II anno iscrizione Albo/Cassa valido con l'emissione di una sola fattura;

III anno iscrizione Albo/Cassa valido con l'emissione di una sola fattura;

III anno iscrizione Albo/Cassa valido con l'emissione di una sola fattura;

dal IV all'VIII anno iscrizione Albo/Cassa almeno metà del reddito o metà del volume d'affari rispetto a quello stabiliti dal comitato dei delegati.

Certo è poi che la competizione sarà più dura e magari occorrendo, nei primi anni, privilegiando il risparmio, sarà possibile incrementare volontariamente la percentuale del contributo soggettivo (fiscalmente deducibile) per ottenere buone performances future.

I giovani avvocati (il 65% del ceto forense ha un'età sotto ai 45 anni) dovrebbero subito comprendere l'importanza di iscriversi alla Cassa Forense, a prescindere dall'obbligatorietà per il superamento del reddito (per i praticanti abilitati al patrocinio l'iscrizione è sempre facoltativa, ma non di meno conveniente) poiché diversamente dovrebbero versare i contributi all'INPS - gestione separata - che, come noto, superano abbondantemente il 20%.

Non meno importante è dare

conto che la prima età professionale è quella più indicata per riscattare il corso di laurea, il periodo di pratica, quello militare o civile.

Non si debbono trascurare poi i numerosi vantaggi nell'isciversi alla Cassa Forense, in particolare per quanto riguarda l'assistenza: la polizza sanitaria gratuita per gli iscritti; quella integrativa per i familiari, a prezzi più che vantaggiosi; l'indennità di maternità (pari all'80% dei 5/12 del reddito netto professionale ai fini IRPEF nel secondo anno antecedente l'evento); toccando ferro, non deve trascurarsi

l'assistenza indennitaria per il professionista che si trovi in condizioni di difficoltà economiche contingenti o momentanee dovute a differenti cause, comprese malattia o infortunio, etc.

Per non dire delle numerose e vantaggiose convenzioni che la Cassa Forense ha stipulato a vantaggio degli iscritti per i più svariati servizi professionali; e, non meno importante, le operazioni di mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa o dello studio.

Orbene, con l'eliminazione del front office presso la Cassa, sostituito da una richiesta personalizzata di appuntamento da prenotare per via telematica, è divenuto necessario che l'Ordine di Bologna, al pari degli altri Consigli territoriali, si doti di uno sportello informativo per i colleghi che si affianchi e si amalgami con il servizio di "sportello previdenza" reso in questi anni dal Sindacato Avvocati-A.N.F., cui va tutta la riconoscenza del Consiglio.

Davvero allora si può concludere, con le parole del Presidente avv. Paolo Rosa, che l'opportunità premia la mente preparata.

Davvero allora si può concludere, con le parole del Presidente avv. Paolo Rosa, che l'opportunità premia la mente preparata.

L'arringa dell'avvocato Castro Ruiz

AVV. RAFFAELE MIRAGLIA



C'è chi lo ama visceralmente. E chi lo odia con altrettanto vigore. Ci sono quelli che dicono che ha più meriti che difetti. Secondo altri è vero il contrario. Tutti, però, concordano sul fatto che Fidel Castro, come persona, ha due grandi limiti: non accetta nessuna critica ed è logorroico.

È famoso l'aneddoto sul suo tremendo litigio con quella signora che, durante una cena, osò contraddirlo sulla ricetta di uno dei piatti nazionali cubani. È risaputo che i suoi discorsi duravano ore ed ore. Probabilmente è suo il comizio più lungo della storia.

Due difetti che Fidel Castro deve di sicuro alla sua formazione scolastica

e professionale. Prima di diventare un rivoluzionario, infatti, si chiamava Fidel Castro Ruiz e faceva l'avvocato.

Già... faceva l'avvocato. Probabilmente pochi sanno o ricordano che fu proprio una sua arringa difensiva a spianare la strada alla rivoluzione dei barbudos.

"Condannatemi pure, la storia mi assolverà." In lingua originale la frase suona così: *"Condenadme, no importa, la historia me absolverà."*

Così si conclude la più famosa arringa dell'avvocato Fidel Castro Ruiz. Il giovane avvocato cubano la pronunciò il 16 ottobre 1953 davanti alla Corte di Santiago di Cuba. Era stato arrestato il 1 agosto del 1953 dopo il fallito assalto alla Moncada del 26 luglio.

Difficile trovare una traduzione italiana di quell'arringa (ma ne esistono) e io ne possiedo solo una copia in spagnolo, ovviamente pubblicata a Cuba. Interessante studiarne la tecnica argomentativa. Certo, in gran parte datata, non facilmente riproducibile oggi davanti a giudici, che gradiscono concisione e che non sono disponibili ad ascoltare tesi in diritto *"ardite"*, ma utile per un processo che si sa perduto in partenza.

L'esordio: *"Signori magistrati, mai un avvocato ha dovuto esercitare il suo ufficio in condizioni tanto difficili..."*

L'avvocato Fidel Castro Ruiz si stava

autodifendendo perché non gli era stata concessa la possibilità reale di avere un avvocato di fiducia. L'aveva nominato, ma non poteva avere colloqui con lui, se non della durata di dieci minuti ed alla presenza di un sergente dei Servizi Segreti Militari, e così decise di fare da sé. Lo spiega subito ai suoi giudici e spiega cos'è successo in carcere, dove gli hanno negato persino di poter leggere, per preparare l'arringa, un libro di Martí, a cui voleva ispirarsi. Tanto per capirci, Martí è per i latino-americani quel che Garibaldi è per gli italiani.

Poi passa al diritto, ai principi di costituzionalità e di tassatività.

L'avvocato Fidel Castro Ruiz legge ai giudici l'articolo 148 del *Codice di Difesa Sociale*, la norma sulla base della quale il pubblico ministero ha chiesto la sua condanna a ventisei anni di reclusione, tenuto conto di tutte le aggravanti possibili e immaginabili.

Si punisce *"l'autore di un fatto diretto a promuovere l'insurrezione di gente armata contro i Poteri Costituzionali dello Stato"*. E l'avvocato segnala che due sono gli elementi che saltano subito agli occhi: il riferimento alla Costituzione e quello ai Poteri. E chiede ai giudici come fa in qual momento un qualsiasi atto ad essere diretto contro la Costituzione, visto che il dittatore Batista l'ha

abrogata, e come fa ad essere diretto contro i Poteri Costituzionali (plurale), che sono quelli legislativo, esecutivo e giudiziale, se a Cuba adesso esiste un unico Potere (singolare), quello golpista del dittatore Batista.

Poi l'avvocato passa a descrivere il fatto.

Fa subito i nomi dei complici, ma solo di quelli che sono stati uccisi, e accusa che la quasi totalità è stata ammazzata dopo essere stata catturata (ritornerà su questo più avanti nell'arringa ricordando che *"Nelle guerre gli eserciti che assassinano i prigionieri si sono guadagnati sempre il disprezzo e l'esecrazione del mondo"* – ironia della storia, oggi il più potente esercito del mondo consuma la più palese delle violazioni delle leggi sulla guerra proprio su un pezzo di terra sottratto alla sovranità di Cuba, Guantanamo, che dista pochi chilometri da dove Fidel Castro Ruiz parlava).

Poi, repentinamente, passa a difendere i soldati, che *"stanno subendo una tirannia peggiore di quella che subiscono i civili"*. Facile profeta, avverte che il dittatore Batista e i suoi accoliti li stanno consegnando ad un triste destino e che nel chiuso delle loro stanze così parlano del soldato: *"quando il popolo si solleva, tu pagherai i nostri crimini e noi andremo a vivere come principi all'estero."*

Dalla difesa del soldato passa a spiegare quali sarebbero state le cinque leggi fondamentali che sarebbero sta-

te promulgate in caso di vittoria della rivoluzione, tutte leggi per attuare la Costituzione del 1940. E spiega ai giudici quale peso abbia la povertà nel popolo cubano e come sia fondamentale una politica che sappia dare estremo impulso all'insegnamento. E su quest'ultimo punto, bisogna riconoscerlo, Fidel Castro Ruiz non ha mai cambiato opinione.

Poi l'avvocato smonta la tesi del complotto finanziato dall'estero e inizia ad attaccare il dittatore Batista. L'attacco a Batista serve a dimostrare che è lui che ha violato l'art. 148 del *Codigo de Defensa Social* e non solo quello. Ricorda di averlo denunciato per questo, ma sa che la "Forza" ha bloccato loro, i giudici, che *"allora non poteste punire il colpevole, oggi siete costretti a condannare un innocente."*

Si difende invocando l'art. 40 della Costituzione del 1940: *"E' legittima la resistenza proporzionata per la protezione dei diritti individuali garantiti anteriormente."* Spiega perché quella Costituzione, seppur apparentemente abrogata dal dittatore Batista, sia ancora in vigore. Sfida i giudici, ricordando loro l'articolo del *Codigo de Defensa Social* che punisce *"Le autorità di nomina governativa e gli eletti che non hanno resistito all'insurrezione con tutti i mezzi in loro possesso"* e chiede se qualche magistrato è stato condannato per non aver fatto resistenza al golpe di Batista.

Poi si avvia alla conclusione con una

ventina di citazioni, da Sant'Agostino a Milton, passando per Rousseau e Locke, fino a giungere alla Dichiarazione d'indipendenza di Filadelfia ed a quella dei Diritti Umani francese.

Non chiede la sua assoluzione. Sa che il Tribunale dovrà condannarlo, ma ringrazia i giudici per la loro umanità e, soprattutto, il Presidente per avere fatto capire *"la sua ripugnanza per lo stato di cose vigenti che lo obbliga a emettere una condanna ingiusta"*.

Chiude con quella frase famosa, che di storia parla e che alla storia è passata. L'avvocato Fidel Castro Ruiz verrà condannato a quindici anni di reclusione, ma riuscirà in modo rocambolesco a far uscire dal carcere il testo della sua arringa. Il testo viene diffuso nel 1954 e sulla sua base si crea una fortissima pressione che costringe il dittatore Batista ad amnistiare nel 1955 Castro e gli altri condannati.

Passeranno altri quattro anni prima che Fidel Castro Ruiz, nel frattempo esiliato, abbandoni definitivamente il suo secondo cognome e la prospettiva di fare l'avvocato. Corre l'anno 1959 e a Cuba anche per tutti gli altri avvocati cubani cambia la vita, e di arringhe del genere non se ne sentono più o, almeno, non se ne ha più traccia.

Si ringrazia per la concessione della riproduzione il sito www.faronotizie.it ed il suo direttore Avv. Giorgio Rinaldi.

L'avvocato e la Legge di Murphy

DOTT. FRANCESCO BRANDOLI

A volte, in Tribunale, capita di dover stare in fila tanto tempo ed aspettare il proprio turno ad uno sportello: generalmente, nell'attesa o alla sua conclusione, possono capitare tantissimi imprevisti delle tipologie più varie, fantasiose e fastidiose.

Mi è quindi capitato di riflettere su un tipo di Legge che gli avvocati (e i praticanti) tendono a non calcolare e che, invece, ha una cogenza superiore

a quella di molti termini perentori: la *Legge di Murphy*.

Come molti sapranno, la *Legge di Murphy* non è un testo giuridico, ma l'opera, in più volumi, di un noto scrittore e umorista statunitense, Arthur Bloch.

Sebbene non sia una vera normativa, la *Legge di Murphy* può rientrare appieno tra le fonti del diritto come consuetudine – sebbene

carente della *opinio iuris* – per due ottime ragioni: la prima è senza dubbio la *diuturnitas*; poiché è proprio nella ripetitività che la *Legge di Murphy* trova la sua logica costante.

Non c'è verso di sfuggire ad una legge di Murphy, che semplicemente ti trova, ovunque tu sia e qualunque cosa tu faccia, quando la fattispecie è integrata.

Un esempio della prima e più famosa norma di questa legge convincerà tutti e dimostrerà anche la presenza parziale del secondo requisito (la *necessitas* che si accompagna ineluttabilmente ad una fatalità): “Se qualcosa può andare storto lo farà”.

Riflettendo attentamente, ci si renderà conto che questa norma è perfettamente calzante alla professione legale: di fatto, quando un qualche fattore può complicare la vita, aggravare una fattispecie o rendere inapplicabile, per qualche cavillo, la principale scappatoia disponibile ad un cliente: ebbene... succederà!

Continuando a pensare, però, l'avvocato può trarre molti insegnamenti utili dalla propria professione: sono molte le leggi di Murphy che si possono stilare *ad hoc*, traendole dall'esperienza quotidiana.

Alcune potrebbero essere sfruttate per semplificare la vita: ad esempio, si potrebbe affermare che “quando un atto urgente sta per scadere ed è da depositare, sicuramente alla cancelleria preposta ci sarà la fila”.

Sono certo che, leggendo questa frase, molti staranno annuendo (silenziosi e sconsolati): eppure la Legge può tornare a nostro favore, insegnandoci che non conviene mai attendere l'ultimo momento per il deposito di un atto, perché in qualsiasi altro giorno troveremo meno fila.

La validità della norma è anche suscettibile di applicazione analogica.

Alcuni esempi saranno: “mai andare allo sportello delle ingiunzioni senza marche da bollo, perché quella mattina ci sarà il decreto che hai atteso per un mese”; oppure, anticipando il momento consumativo, “mai attendere il giorno che il *toner* della stampante sia finito, per comprare quello nuovo, perché accadrà un giovedì pomeriggio in cui i negozi saranno chiusi”.

Ancora una volta possiamo imparare da queste norme: ad esempio, se vorremo ottenere un decreto ingiuntivo particolarmente importante ci basterà andare allo sportello senza marche, così magicamente lo troveremo (anche se sconsiglio di farlo dopo due giorni dal deposito del ricorso, perché si sconfinerà dall'alveo della probabilità in quello della fede...).

La previdenza può insegnarci ancora molto: anche per la fase istruttoria di un processo.

In primo luogo, andare sempre in udienza portando alcuni fogli di protocollo nella valigia, perché “la mattina che ci sarà l'audizione di quattro testimoni su cinquantasei capitoli di prova diversi, la pagina disponibile per il verbale sarà l'ultima”, ormai rimasta libera in poche righe soltanto ed accompagnata dalla confortante vista del cartello “la cancelleria è sprovvista di fogli a protocollo”.

Sugli elementi probatori è istruttivo anche un altro principio: “il capitolo testimoniale più importante, già ammesso, sarà oggetto di un repentino ripensamento del giudice”, perché ininfluenza, generico o valutativo; così come “mai chiedere una perizia d'ufficio, perché dirà sempre l'opposto di quello che ha detto il consulente di parte”, il quale nel frattempo avrà simpaticamente spostato il proprio domicilio in Nepal, o in qualche altra amena località sufficientemente lontana dalla nostra giurisdizione.

Un'altra legge evidente è la seguente: “se si ordina la visura di un fascicolo per fare delle copie, quel giorno la fotocopiatrice del Tribunale sarà guasta”.

In tale ultimo caso, siamo innanzi alla norma di più facile verifica, perché le possibilità di guasto sono trine: assenza del *toner*, assenza della carta o inceppamento del carrello... Cui possiamo tranquillamente aggiungere che “se una sola fotocopiatrice funziona, sicuramente è quella dove ci saranno tutti ed entro breve capiterà un guasto anche lì”, nonché “se abbiamo molte fotocopie da fare, la nostra scheda magnetica sarà quasi scarica e la Fondazione Forense aprirà solo domani”.

Eppure non tutte le avarie fanno male: da quando la macchina a raggi X dell'ingresso del Tribunale è guasta, i tempi di accesso si sono dimezzati.

Non si può però cantare vittoria, perché sicuramente “la mattina in cui saremo in ritardo, fuori pioverà, e avremo in mano due borse, un casco e delle chiavi di metallo in tasca, sicuramente l'apparecchio a raggi X funzionerà perfettamente”...

La più disastrosa legge di Murphy in assoluto, però, è quella che ho vissuto qualche settimana fa e si può riassumere così: “quando arriverai alla fine di una coda, inizierà la prossima”.

Infatti, quella mattina, il Ruolo Generale aveva deciso di sdoppiarsi: un “cliente” allo sportello, mentre “l'altro entri pure dalla porta laterale”.

La porta laterale, come tutti sapranno, è in un altro corridoio, oltre una parete murata di libri e carta: pertanto, in assenza di un apparecchio a raggi X, come quello dell'ingresso, per vedere attraverso i muri – o con la detenzione di un marchingegno *esattamente* come quello all'ingresso (quindi *guasto*) – il malcapitato non può che correre allegramente verso la robusta porta di legno pensando a quanta fortuna ha avuto di vedersi anticipare il posto di ben una persona!

Senonché, il disgraziato di turno si troverebbe ad aprire la porta esattamente addosso ad un collega: ultimo di una nuova – lunghissima – fila; sì, perché mandare un “cliente” allo sportello e l'altro nel corridoio, non vuole affatto dire che la cancelleria del corridoio svolga le stesse pratiche e nello stesso tempo. Con conseguente accumulo di una nuova coda più fastidiosa della prima che, lungi dall'essersi accorciata di una persona, si è invece allungata di sette!

Ricordiamo in conclusione che nemmeno la Suprema Corte può fuggire dalla *Legge di Murphy*: infatti, nella funzione nomofilattica che la contraddistingue, è sempre certo che “non appena un'interpretazione giurisprudenziale sarà utile alla vittoria di una causa, il giorno dopo la Cassazione deciderà, a Sezioni Unite, in senso contrario”.

In definitiva, sono certo che nella professione forense la conoscenza della *Legge di Murphy* sia necessaria e fondamentale quanto quella della Costituzione: oltre a questo resta solo l'ottimismo, che, come dice Tonino Guerra, “è il profumo della vita”...

Nonché l'eterno suggerimento di Edmond Dantès, che “tutta l'umana saggezza sarà riposta in queste due parole: *aspettare e sperare*”.

non solo diritto recensioni:

Floriano Cioffi, Storie Bolognesi,
Compositori, Bologna 2007.

AVV. MASSIMO JASONNI

"C'è soltanto un bambino bolognese... che racconta con estrema semplicità e, speriamo, in modo divertente, cose accadute, viste o sentite «per di dentro»". Così scriveva Floriano Cioffi al lettore nel 1987, in presentazione a *La strenna del solfanaio*, prima raccolta di racconti che qui si ripropongono, assieme ad altri successivi, in nuova edizione.

Ma è proprio vero che si tratta di una mera evasione letteraria, con cui un Signore dell'avvocatura, quale il Nostro, tornava ragazzino per festeggiare con un omaggio agli amici il Natale, od altra ricorrenza? Parrebbe proprio di no, e non solo per l'oggettiva ricchezza del tessuto narrativo, ma anche in forza della precisazione polemica con cui lo stesso Autore assumeva, in allora, distanza da ogni "rispettabilità" borghese: "attenti ai bambini. Vedono proprio tutto, o quasi. I personaggi autorevoli non sta bene disturbarli per cose così".

In verità, accade in queste novelle bolognesi quello che è tipico, e vorrebbe dirsi costitutivo, della poesia: la dismissione degli abiti della maturità, per indossare le vesti di quando si era bambini.

In ossequio alla poetica pascoliana del fanciullino, certamente, ma non solo: perché qui c'è una cognizione del dolore e un senso asprigno del male che percorrono tutta la letteratura del Novecento europeo, dalle fiabe di Strindberg al mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. La nostalgia con cui si torna al passato descrive, in realtà, le macerie del presente.

Gildo, Soffio ed altre figure, ben impresse nella nostra memoria, emergono dalla penna di Cioffi con la stessa leggerezza delle illustrazioni di Sgarzi; ma per scomparire di qui a un nonnulla, quasi un sogno che al mattino si volatilizza. Esse dicono della perdita del senso religioso delle cose, raccontano l'incapacità dell'uomo moderno di cogliere l'assoluto che si cela nelle cose più semplici. Non vi è esplicita citazione, ma perenne sostanziale richiamo al crociano "Dio è nel particolare".

Certo il tono è spesso quello della burla, acuito, come tale, dall'apparente bonarietà del dialetto bolognese; ma alle spalle compare una ferita che oltrepassa, e non di poco, il patrimonio culturale petroniano. Tutto risulta pervaso da una pena immedicabile inscritta nel destino dell'uomo, tutto sembra percorso dalla coscienza dell'inermità di ogni sforzo.

Non di rado l'obiettivo del far sorridere i destinatari della provocazione è solarmente raggiunto. Vi sono pagine, anzi (e penso, in *Il collegio*, al ceffone subito dal bambino che invoca l'intervento dei Carabinieri; in *Santa Lucia*, alle "figlie due, bruttine ma inconsapevoli e senza cattive compagnie" del Rag. Mastropaolo), da cui traspare un'irrefrenabile gioia di vivere, l'inguaribile ottimismo del bambino. Ma è sempre e comunque l'umiltà e il contentarsi di poco che dettan legge: così nel dono del Sig. Riguzzi di una scatola vuota di lucido da scarpe Brill, in *La strenna del solfanaio*; così nei tortellini Bertagni, niente a che vedere con quelli fatti in casa, ma manco a dirlo "fumanti", in *Mistocchine a colazione*.

Lo sguardo ragazzino, gentile e irriverente, coglie odori ed umori preclusi all'universo degli adulti. "L'acqua, gelida ma col sapore del muschio, veniva giù in permanenza dalla fontanina di legno del giardino" (*Il treno per Sand*); "Vicino allo spigolo faceva poco ozzante mostra di sé un orinatoio a muro, di quelli..." (Gildo); "il farmacista Caravelli... aveva dato delle gran soffiate di flit anche sotto il portico" (Kraffen); "l'odore di ragù seminato da Soffio lungo tutta la strada", il "fruscio dell'Idrolitina Gazzoni" (*Mistocchine a colazione*). Come, poi, la "puzza di cavolo" della cucina del carrozzone del Circo Bush si sia coniugata con l'afrore della "donna coi bigodini che sulla pista faceva la fatina sul cavallo" resta un miracolo di sintesi poetica, di cui siamo grati a Floriano.

Bellissime, dominanti sempre, le figure femminili: nonna e madre, ma non solo. Giacinta, per esempio: primo e forse ultimo amore di Soffio. "Da sotto la mantella sbucavano le gambe o,

meglio, due calzerotti grossi di lana bianca a righe verdi. Strepitosi! Anche questo esser donna, irriducibilmente altro rispetto ai modelli imposti dalla civiltà dei consumi, sembra perdersi nell'oblio, e nel momento stesso in cui lo si celebra. In uno con consolidate e vorrebbe dirsi liturgicamente canonizzate attitudini: l'amorevole e quanto paziente cura per i maschi di casa, la solerte organizzazione del desco.

Il contesto di radicate tradizioni cattoliche è solcato da una vena intimamente anticlericale: *"io continuo a non capire una cosa: le preghiere sono alimento dell'anima, sono un parlar con Dio. E allora perché, dopo che ci si confessa, le fanno dire «come penitenza»?"* (Le sberle della cresima).

La storia, come in tutte le favole che si rispettino, sembra in queste novelle bolognesi la grande esclusa. Eppure tale regina assente, sommersa non sai se dalla fantasia creatrice del fanciullo o dalla cronaca quotidiana dell'esistere della povera gente, ricompare qua e là, e prepotentemente, quando meno te l'aspetti. Con tutto il suo carico di prevaricazioni, di mistificazioni e di bugie: così in *La strenna del solfanaio*, ove la morte per "l'influenza del dopoguerra" e le fosse comuni che seguirono alla "Spagnola" ci fanno riflettere su un ennesimo effetto devastante del primo conflitto mondiale, trascurato dai manuali della scuola; così in *Natale con i tuoi*, ove il chiasso dell'età mussoliniana rimbomba – ora come fosse allora – nell'inaugurazione al Littoriale della fiera campionaria di Bologna, auspice un *"Guglielmo Marconi in divisa con l'orbace"*. E così, drammaticamente, ancora in *Natale con i tuoi*, ove la lapide di via dell'Inferno *"– e il nome è tutto un programma – ricorda come nel 1593, al numero 16, sorgeva la Sinagoga del locale ghetto. E ricorda anche come 83 ebrei bolognesi, durante l'ultima guerra, vennero deportati..."*.

Che sia arte, questa di Floriano Cioffi, non mera e provinciale testimonianza di un trapasso tra mondi, lo conferma la sapienza della scrittura, un periodare breve e cadenzato, quel «per di dentro», citato in apertura, che qui è sinonimo di rielaborazione profonda, vera e propria capacità di trasfigurazione. Un qualche cosa di diverso e, pur tuttavia, di profondamente correlato con ciò che fece di Floriano Cioffi un professionista attento alla vita prima che alle regole codificate, un avvocato grande, paradossalmente proprio perché fuori dal mondo.

Achille Melchionda, Francesca Alinovi - 47 coltellate, Pendragon, Bologna 2007.

AVV. GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Se si digita il nome di Francesca Alinovi su Youtube appare un video, messo in rete pochi mesi fa, nel quale si succedono immagini fotografiche e uno spezzone di intervista. Nell'intervista Francesca è distesa sul fianco, pantaloni verde mela stivaletti azzurri e maglione nero, i capelli neri come una criniera; sta appoggiata su una struttura che non si vede, e sembra librata in aria, mentre parla di fotografia. Le immagini sono accompagnate dalla musica di *Love kills* (l'amore uccide), una canzone scritta da Freddie Mercury e Giorgio Moroder, per la colonna sonora della versione restaurata di *Metropolis*.

Il video perpetua l'immagine che, trasmessa dai media ai tempi dell'omicidio e poi del processo, è rimasta nella memoria collettiva: quella di una donna bella, colta, trasgressiva, una critica d'arte che viveva in modo non convenzionale, che fu uccisa nel giugno del 1983 da un uomo del quale era innamorata, e che non aveva tutte le rotelle a posto.

Achille Melchionda, avvocato con la passione della scrittura, fu l'avvocato della parte civile, e cioè della famiglia Alinovi, nel processo per l'omicidio. Dopo averlo "covato", per così dire, per molti anni, ha scritto adesso, a distanza di ventiquattro anni dall'omicidio, la storia di quel processo. Il libro, edito alla fine del 2007 dalla Pendragon di Bologna, si chiama, semplicemente, *"Francesca Alinovi - 47 coltellate"* e ripercorre giorno per giorno, come in presa diretta, la storia della indagine, a partire dalla scoperta del delitto fino all'arresto del sospettato; e poi il processo di primo grado, concluso da una assoluzione per insufficienza di prove, che diverrà in appello condanna, confermata in Cassazione. E poi la fuga del condannato, che si eclissa con un colpo di teatro mentre i giudici della Corte d'appello sono chiusi in Camera di Consiglio; e rimarrà latitante dieci anni, fino a che non verrà arrestato in Spagna, estradato, ed espierà (parte in carcere, parte in affidamento ai servizi) la pena inflittagli. Adesso è libero.

Diversi sono i piani di lettura possibili per il libro. Il *legal thriller* è divenuto una forma diffusa della letteratura contemporanea, che ci porta spesso a contatto con storie di delitti e di processi davanti ai quali vien fatto di pensare che "sembrano veri". Per converso, il malvezzo di spettacolarizzare le indagini e i processi in televisione fa a volte sembrare tutto finto, o comunque organizzato ai fini dello

non solo diritto

spettacolo. In questo caso, siamo di fronte ad una tragedia vera, e il libro ne restituisce, in modo immediato e semplice, la verità.

Il racconto di Melchionda ci fa ritornare a quel giugno 1983, caldo appiccicoso come è giugno a Bologna, agli incontri degli artisti, a quell'ultima giornata di Francesca, dipanatasi tutta nella città che noi percorriamo ogni giorno, da una inaugurazione in via Solferino, ad una mostra in via Clavature, ad una festa a tarda sera in via della Barca; al ritorno nel suo piccolo appartamento in via del Riccio, la strada più stretta di Bologna. Sentiamo che è tutto vero, che non c'è solo costruzione letteraria, che quella di Francesca era una vita che ci scorreva a fianco, diversa ma nella sostanza simile alle nostre, nella ricerca di un senso dell'esistenza attraverso l'applicarsi al meglio in quello che ognuno aveva scelto di fare.

Non racconteremo qui le fasi della indagine e del processo, che però sono appassionanti, non solo per gli avvocati, ma soprattutto per loro. Sarà il lettore, se vorrà, a trarre le sue conclusioni: magari chiedendosi (come è avvenuto di fare alla presentazione del libro alla nostra Fondazione Forense) se un processo così, vent'anni dopo, e con il codice cambiato, sarebbe ancora possibile, e in caso negativo se questo sia un bene o un male; se un caso simile ai giorni nostri sarebbe stato discusso su Porta a Porta, e se i testimoni sarebbero stati ripetutamente intervistati sulla stampa o dalla TV prima di esserlo in Tribunale; se infine il rapporto di grande correttezza e *fair play* che intercorse in quella occasione fra avvocati difensori e avvocati di parte civile (e che traspare dalle pagine del libro) sarebbe ancor oggi lo stesso. Certo, a noi pare che la lettura del libro sia una esercitazione utile sul piano della professione di avvocato.

Ma, come ha voluto chiarire Achille Melchionda, la molla che lo ha spinto a scrivere il libro non è stata quella di raccontare un processo. Ha raccontato, Achille, di essere rimasto colpito nel leggere, a distanza di tanti anni, che il delitto Alinovi è raccontato ancora come se fosse circondato da un alone di mistero e di dubbio: mentre c'è un giudicato che ha individuato il colpevole. A questo non è certo estraneo il fatto che il colpevole, essendo vivo, ha potuto continuare in questi anni ad affabulare sulla propria innocenza, trovando eco qua e là. Ed è facile parlare senza contraddittorio, cioè senza nessuno che ti contraddica, come ben sanno gli avvocati. Achille Melchionda ha voluto con il suo libro dare, in qualche modo, voce postuma a Francesca. Il responsabile del delitto ha pagato il suo conto con la giustizia: poco e tardi, come vien fatto di pensare al lettore; ma comunque ha pagato. Alla vittima resta però dovuto il rispetto per la verità, e per la sua persona, quale era.

E infatti, in appendice del libro è pubblicato anche, per la prima volta, il diario che Francesca teneva, e che raccoglie pensieri, riflessioni e stati d'animo che abbracciano gli ultimi tre anni della sua vita, e si arresta pochi giorni prima della morte. Avrebbe dovuto essere un diario scandaloso, per come ne scrissero allora i giornali: e non è scandaloso per niente, oggi che possiamo leggerlo. E' solamente un diario che racconta di un grande amore per l'arte, della solitudine di una vita apparentemente scintillante e di successo, di paure e presentimenti di morte che lasciano sgomenti; infine, dell'innamoramento per la persona che la avrebbe uccisa. Leggendo le sue pagine, viene il rammarico di non averla conosciuta; di chiedersi come viveva in quel piccolo appartamento in via del Riccio, pieno di libri, dischi e qualche quadro; di chiedersi che cosa leggeva, che musica ascoltava, se era la stessa che ascoltavamo noi. All'epoca, si fece molto parlare di una frase scritta sullo specchio del bagno (*you're not alone anyway*), e si pensò addirittura che fosse una traccia lasciata dall'omicida. Nel corso del processo si chiari poi che era stata scritta da un amico di Francesca, che era stato suo ospite qualche tempo prima. E' una frase che echeggia rovesciandolo un verso di una canzone di Bob Dylan intitolata *It ain't me babe*, una canzone di addio. Certo Bob Dylan l'avremmo avuto in comune.

Ma infine, dalla asciutta prosa di Melchionda esce una ulteriore chiave di lettura del libro, agghiacciante e purtroppo attuale oggi più di ieri: quelle della violenza sulla donna. Perché la storia della morte di Francesca Alinovi è la storia di una violenza su una donna da parte di colui che era, o era stato, il suo partner. Una violenza bestiale: 47 coltellate, che giustamente sono richiamate nel titolo. Provate a contarle, una dopo l'altra, fino a 47, dice Achille: coltellate singolarmente non mortali tranne una, inferte con un'arma corta, per fare male. Un delitto orrendo, violentissimo, al quale Francesca si oppose disperatamente, come testimoniano le ferite sulle mani e sulle braccia, a difesa del volto che infatti rimase intatto. Non è possibile neppure pensare che siamo di fronte ad un gioco finito male, come qualcuno scrisse allora (chi può mai giocare a pugnalare un partner o un amico?); ed è certamente irrealistico pensare che nel mondo degli artisti e dell'avanguardia la morte possa anche essere un incidente di percorso, magari accompagnato da una bella colonna sonora. Non è stato l'amore che ha ucciso Francesca Alinovi: sono state le coltellate di uno che non l'amava niente. Questo solo possiamo fare in memoria di Francesca: ricordare la verità.

dalle istituzioni dalle istituzioni

Il 12 giugno 2008 il Consiglio Nazionale Forense ha apportato alcune modifiche al Codice Deontologico, a seguito di alcuni rilievi formulati dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

Pubblichiamo di seguito il testo degli articoli che sono stati modificati, con evidenziate le parti oggetto delle recenti integrazioni e modifiche da parte del C.N.F., rispetto alla precedente versione del Codice (così come approvata il 18 gennaio 2007).

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Articoli modificati dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta 12 giugno 2008)

ART. 17 bis. - Modalità dell’informazione.

L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione **tempestiva** al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18. - Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, **previa comunicazione al** (1) Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

(1) La precedente versione così recitava: "previo parere favorevole del".

ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell'ordine

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecitata risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV. **Ai fini della tenuta degli albi**, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, **fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.**

CASSA FORENSE: MEMENTO

AVV. SANDRO GIACOMELLI

Con delibera del Comitato dei Delegati, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con comunicazione del 12 aprile 2007, sono state introdotte modifiche sulla contribuzione.

E' stata introdotta **una nuova aliquota del contributo soggettivo per gli iscritti e per i pensionati.**

Dal 1° gennaio 2008 l'aliquota sul reddito professionale per gli iscritti passa dal 10% al 12%; per i pensionati di vecchiaia, che proseguono l'esercizio della professione oltre il quinquennio successivo al pensionamento, passa dal 3% al 4%, fino al tetto reddituale.

I detti aumenti, naturalmente, interessano il reddito prodotto nel 2008 e pertanto sono operativi a partire dal 2009.

Le modifiche normative hanno introdotto **un regime contributivo agevolato per i giovani iscritti.**

Il contributo soggettivo minimo, dal 1° gennaio 2008 e per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, sempre che l'iscrizione decorra prima del trentacinquesimo anno di età, è ridotto alla metà.

Il contributo integrativo minimo, dal 1° gennaio 2008 e per il primo triennio di iscrizione, è stato soppresso: il contributo viene calcolato nella percentuale del 2% sul volume d'affari dichiarato, senza previsione di alcun contributo minimo.

dalle associazioni dalle associazioni

ASSOCIAZIONE SINDACALE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA E DELL'EMILIA ROMAGNA

A.N.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE



Preg.mo Presidente
Tribunale di Bologna
Dott. Bruno Berlettano
Sua Sede

Bologna, 17 marzo 2008

Preg.mo Presidente,

a nome e nell'interesse dell'Associazione Nazionale Forense-Sindacato Avvocati, che a livello nazionale e locale rappresenta gli interessi della Categoria, Le esprimiamo il disagio e lo stupore per le affermazioni riportate nell'intervista apparsa sul quotidiano "il Resto del Carlino" di domenica 9 marzo 2008, intitolato "*il ricorso al Tar degli avvocati? Mossa demagogica di una casta*".

Definire l'Avvocatura bolognese una casta che pensa esclusivamente "*ai propri interessi settoriali*" è assolutamente ingiusto, per la grande collaborazione che questa ha sempre prestato agli Uffici di Cancelleria e con la stessa Magistratura per sopperire alle inadempienze da parte delle strutture e delle istituzioni che dovrebbero essere preposte al funzionamento della "macchina Giustizia".

Invero, egregio Presidente, le caste sono altre e prova ne sia che ogni provvedimento di razionalizzazione e organizzazione è sempre posto a carico dell'anello debole della catena, l'Avvocatura, in un comparto che, unico tra tutti, non si pone neppure il problema della tutela dell'utente: esiste lo statuto del contribuente; del malato, ma non del cittadino (e del suo tramite l'Avvocato) che agisce in Tribunale.

%

**Associazione Sindacale degli Avvocati
di Bologna e dell'Emilia Romagna**
segue lettera del 18/03/2008

Segue pag. 2

Gli Avvocati bolognesi percepiscono come un'irrisione essere definiti appartenenti ad una casta di privilegiati, e se lo chiedono nelle lunghe ore di coda alle notifiche e alle Cancellerie (per quelle due volte o tre volte che girano a vuoto), o mentre cercano di spiegare al Cliente il rinvio dell'udienza al 2010 o dell'Appello al 2013.

E non può certo essere una soluzione incitare gli Avvocati a “*rifiutarsi di fare i verbali d'udienza*” perché si dimentica che, proprio per tutelare **quei cittadini** (nostri assistiti) che leggono l'articolo in questione, da anni abbiamo dovuto assumere l'incarico di svolgere mansioni che non competono al nostro ruolo e alla nostra professionalità, e tutto per evitare che la mancanza dei cancellieri impedisca lo svolgimento di quelle udienze che vedono rinvii annuali da parte della stessa Magistratura.

L'interesse dei cittadini e la dignità della nostra professione, che rivendichiamo, ha fatto sì che per troppo tempo si sia collaborato con gli Uffici pubblici preposti per ottenere -per contro- dichiarazioni come quelle espresse alla stampa.

In più, come Associazione Nazionale Forense, le affermazioni ci amareggiano ancor più: da oltre 20 anni siamo tra i sostenitori e propugnatori, in sede nazionale e locale, della collaborazione tra tutte le componenti del settore giustizia, attraverso le Prassi Comuni e, in altre città, gli Osservatori della Giustizia Civile, per una condivisione dei problemi e delle soluzioni, che presuppongono la pari dignità tra tutti e che, in questo frangente, vediamo negata d'imperio.

Circa gli esami di coscienza, a ciascuna categoria il suo, salvo il dispiacere che un approccio di questo tipo evochi “un muro contro muro” tra gli operatori, in una desueta e, ci consenta, facile contrapposizione che, nell'interesse della collettività, dovrebbe essere superata.

%

**Associazione Sindacale degli Avvocati
di Bologna e dell'Emilia Romagna**
segue lettera del 18/03/2008

Segue pag.3


Nel merito, lo anticipiamo lealmente, in assenza di revoca contrasteremo il provvedimento in ogni sede e con ogni mezzo, oltre a quanto già deciso dall'Assemblea dell'Ordine, proprio per ciò che rappresenta per gli Avvocati bolognesi e per come essi sono stati rappresentati dalle Sue parole.

Confidando in un segnale che rappresenti la manifestazione di ripresa del dialogo, Le porgiamo distinti saluti.

Avv. Bruno Sazzini
Segretario Nazionale A.N.F.



Avv. Lorenza Bond
Segretario A.N.F. Bologna



**Ricordiamo a tutti gli iscritti che già non l'abbiano fatto
di ritirare presso la sede del Consiglio dell'Ordine il loro
"LIBRETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA"
dove annotare gli eventi formativi frequentati
in assolvimento dell'obbligo di formazione continua**

di Bologna

AVVOCATI: PIU' LIBERTA' O PIU' REGOLE?

Quale riforma per la professione forense?

AVV. BRUNO SAZZINI

SEGRETARIO GENERALE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

L'ORDINE FORENSE: BREVI CENNI SU STORIA E FUNZIONI

La legge forense del 1874 è la prima che regolamentò una professione, costituendo il modello di riferimento per la istituzionalizzazione di tutte le altre libere professioni. In tale testo normativo possono rintracciarsi due progetti: il primo promosso dal ceto forense diretto al superamento dell'impostazione corporativa, e quindi le finalità prevalentemente privatistiche del precedente associazionismo professionale; il secondo promosso dal legislatore, con l'ulteriore intento di realizzare anche una sorta di allineamento del ceto forense al programma politico dell'unificazione nazionale.

Solo nel 1925 si arrivò, con la presentazione del Guardasigilli Rocco, ad un nuovo e organico progetto di riforma. Il progetto professionale fascista mirava al cuore dell'autonomia e dell'autogoverno dei ceti professionali con l'intento, eminentemente politico, di controllare una categoria, quella forense, ancora restia alla sindacalizzazione, cercando di escludere tutti coloro che, in un modo o nell'altro, avevano dimostrato la loro avversione al regime.

Alla ricostituzione dei Consigli dell'Ordine non si arrivò mai, perché la rapida formazione delle associazioni sindacali degli avvocati e procuratori modificò la struttura della professione, così che restarono in vita le commissioni straordinarie in sostituzione dei Consigli sciolti fino alla riforma del 1926. Con questo provvedimento i Consigli furono definitivamente trasformati in commissioni reali, i cui membri erano nominati dal governo, in parte scelti direttamente e in parte designati dai sindacati di categoria.

Il r.d.l.n. 1578 del 1933 provvide all'abolizione degli ordini e delle commissioni reali le cui attribuzioni, dall'iscrizione agli albi alla disciplina, furono attribuite ai sindacati di categoria. Questa norma aveva lo scopo di mettere in simbiosi le strutture del sindacalismo fascista e quelle degli antichi ordini professionali forensi.

La struttura corporativa del fascismo penalizzò fortemente la professione forense, per molti fattori tra cui i limiti alla presenza dei difensori avanti ai magistrati e l'attribuzione ad enti, società ed istituzioni di far valere direttamente i propri diritti in giudizio, attraverso i legali interni.

Questi fattori di natura economica e la difesa del corpo professionale e della sua autonomia evitarono il completo asservimento della categoria al fascismo. Caduto il fascismo e sopresse le relative associazioni sindacali, cessarono di esistere anche i sindacati locali e nazionali, con la susseguente ricostruzione degli ordini e dei Consigli forensi.

La legge n. 1578 del 27 novembre 1933, come noto, regola ancor oggi la professione. L'assetto che scaturisce da questa legge professionale – dopo la soppressione del titolo e dell'albo dei procuratori legali disposta dalla legge n. 27 del 24 febbraio 1997 - è connotato da alcuni principi fondamentali che si possono così enunciare:

- per ogni circoscrizione di Tribunale è costituito un Ordine degli avvocati; ciò è funzionale alle esigenze di difesa da assicurare per la celebrazione dei processi nei singoli Tribunali;
- ogni Ordine locale è amministrato da un Consiglio, composto da avvocati eletti (e rieleggibili) ogni due anni dall'assemblea generale di tutti gli iscritti nell'albo;
- l'Ordine locale è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, facente parte della pubblica amministrazione e sottoposto alla vigilanza del ministro della giustizia;
- tutti gli atti posti in essere dal Consiglio dell'Ordine sono atti amministrativi, impugnabili in via ordinaria dinanzi al T.A.R., ad eccezione degli atti riguardanti iscrizioni e cancellazioni e degli atti comportanti provvedimenti disciplinari, che invece sono impugnabili dinanzi al C.N.F.;
- tutte le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine sono determinate specificamente dalla legge professionale o da altre leggi speciali; e non è prevista alcuna autonomia residuale. In via principale, il Consiglio custodisce e aggiorna l'albo degli iscritti, vigila e giudica la disciplina degli iscritti, vigila e controlla l'attività e il profitto dei praticanti, esprime - solo a richiesta dell'iscritto - pareri di congruità sulle parcelle, tiene e aggiorna l'elenco dei difensori d'ufficio e ne cura la reperibilità, vota insieme a

tutti gli altri Consigli forensi del distretto di Corte d'appello per la nomina del Consigliere Nazionale Forense di spettanza del distretto; esercita le attività delegate quale organo periferico della Cassa di Previdenza forense;

- nessuna sovranità spetta, in materia di attribuzioni del Consiglio, all'assemblea degli iscritti all'albo, che non solo può essere convocata ufficialmente soltanto per l'elezione del Consiglio e per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, ma anche non può autoconvocarsi né è previsto che possa essere convocata su richiesta. Per giunta, all'assemblea non compete alcun potere di sfiducia o di revoca nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine;

- il Consiglio Nazionale Forense è organo anch'esso della pubblica amministrazione, costituito "presso il ministero della giustizia", ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, composto da un membro per ogni distretto di Corte d'appello (oggi sono 26) indipendentemente dal numero degli iscritti e quindi senza proporzionalità con questo;

- al Consiglio Nazionale Forense, in virtù del fatto che la legge che prevede ciò è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, è rimasta attribuita - nella medesima composizione della funzione amministrativa - anche la funzione di organo giurisdizionale speciale in materia di incolpazioni disciplinari: in tale materia esso, dietro ricorso dell'incolpato o del pubblico ministero, emette provvedimenti di revisione delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Ordine circondariale, provvedimenti che sono vere e proprie sentenze "in nome del popolo italiano" e quindi sono ricorribili per cassazione;

- i rapporti fra C.N.F. e Consigli degli Ordini territoriali sono limitati a questo: i componenti del C.N.F. sono eletti (ma non possono essere né sfiduciati né revocati) dai Consigli circondariali di ciascun distretto; il C.N.F. come giudice speciale può riformare o annullare i provvedimenti dei Consigli locali in materia disciplinare; il C.N.F., come organo amministrativo di rango superiore, può riformare o annullare i provvedimenti dei Consigli locali in materia di iscrizioni o cancellazioni, e può altresì annullare i risultati delle elezioni dei Consigli stessi; decide sui conflitti di competenza fra i Consigli locali; infine, ove un Consiglio dell'Ordine circondariale incorra in gravi irregolarità o non sia più in condizioni di funzionare, il C.N.F. ne riferisce - con proposta di scioglimento e commissariamento - al ministro della giustizia, che provvede con decreto. Tutto qui. Non vi è alcun rapporto gerarchico strutturale che ponga il C.N.F. in posizione di primazia di tipo amministrativo rispetto ad un Consiglio dell'Ordine circondariale.

LA PROFESSIONE FORENSE NEI TEMPI: IL MUTAMENTO DI UN RUOLO

La professione forense rappresentava, nell'ottocento, la professione liberale per eccellenza, vuoi per l'attivismo politico di molti suoi componenti, vuoi per l'aspetto pubblicistico di collaboratore necessario nell'erogazione della giustizia, naturali mediatori tra Stato e società civile.

Nel tempo questo ruolo si è perso nella coscienza sociale per i noti problemi (numero eccessivo, caduta deontologica, mutamento del quadro economico) e perché anello debole nella catena delle disfunzioni del sistema giustizia.

Gli avvocati, oggi come ieri, sentono di dover motivare la propria collocazione entro il quadro dei rapporti di classe e della gerarchia delle occupazioni, facendo appello alla necessità e alla utilità che rendono alla società.

Facendo un passo indietro bisogna considerare che, sin dall'inizio del XIX secolo, la deriva dei nascenti Stati italiani fu quella di calare dall'alto la professionalizzazione, attraverso norme rigide sull'accesso, la formazione e il comportamento, riducendo in modo considerevole l'autonomia collettiva e individuale. Alla visione burocratica degli Stati assoluti si contrappose la tradizionale concezione dei ceti professionali, primo tra tutti quello forense, portatori di interessi confliggenti con quelli statali portati dalla loro clientela (maggiore libertà economica e di espressione), che alla fine riuscirono a organizzarsi in ordini.

L'Ordine, in questa accezione moderna, inteso non come ente esponenziale di una corporazione a fini privati, ma come organo di rilevanza pubblicistica indissolubilmente professionale e istituzionale, territorialmente diffuso, obbligatorio, formalmente a sè stante, fu accolto favorevolmente dalla categoria e dalle forze di governo. La prima nella convinzione di poter continuare a condizionare il sistema politico e sociale; la seconda nella convinzione di poter esercitare un controllo diffuso.

In Italia la creazione del primo ordine professionale riguardò l'Avvocatura, cui seguirono le altre professioni, tutte attente a modulare la propria regolamentazione con il modello adottato da questa.

Il carattere monopolistico del libero professionista comportò il diritto esclusivo dell'esercizio dell'azione professionale, sia il dovere professionale di assicurare la prestazione richiesta. Tale carattere monopolistico da un lato inibì ai generici attori sociali la piena disponibilità sociale o l'attribuzione di competenze tecniche; dall'altro consentì agli stessi di legittimamente pretendere che dette abilità fossero messe a disposizione.

Il professionista legale si trovò nell'ambigua posizione di chi, disponendo di talune garanzie e

di una sorta di privilegio, era pur soggetto ai limiti e alle obbligazioni, sociali e giuridiche, che ne derivavano.

Il modello, quindi, nella sua astrattezza per ciò che attiene la funzione di rappresentanza, è stato costruito sul presupposto che il corretto esercizio delle funzioni (pubblicistiche) affidate dal legislatore (che regola interessi generali) ad un collegio che viene eletto da un'assemblea generale degli iscritti, legittimi un surplus di funzione, e cioè una delega indiretta affidata dai votanti allo stesso collegio per l'esercizio di una mediazione istituzionale tra gli interessi pubblici (regolati dalla legge) e quelli propri, ed in quanto tali "privati", della categoria. Con una sorta di paradossale rovesciamento di quanto avviene nel mondo delle rappresentanze sindacali, laddove è la "reale" capacità rappresentativa degli interessi privati a circoscrivere lo spazio di rilevanza anche "pubblica" delle associazioni di categoria.

Una delle ragioni dell'attuale decadimento del ruolo degli Ordini, e quindi della funzione dell'Avvocatura, sta proprio nell'essere stata inadempiente alle obbligazioni sociali e giuridiche che legittimavano il mantenimento dei privilegi. Non è il caso di spendere molte parole per riconoscere che il nostro sistema ordinistico ha clamorosamente fallito su di un compito essenziale nel quale era chiamato a svolgere un ruolo determinante, e cioè sul punto dell'accesso alla professione. Le concrete dinamiche degli ultimi venti anni, le inutili polemiche, le affannose rincorse a misure di emergenza senza esito sono dinanzi agli occhi di tutti.

La funzione amministrativa e burocratica di tenuta degli albi e registri è senza dubbio quella che apparirebbe essere meglio assolta, vuoi perché la più routinaria vuoi perché l'aumento del numero degli iscritti ha portato un considerevole aumento delle risorse economiche che hanno permesso massicci investimenti in tecnologia e risorse umane. E tuttavia si può osservare anche dallo scarto tra iscritti alla Cassa ed agli albi (ma non soltanto), che gli Ordini non soltanto hanno favorito un accesso indiscriminato, ma consentono il mantenimento dentro gli albi di migliaia (su scala nazionale) di soggetti incompatibili nelle fasce del rapporto con il lavoro dipendente, del rapporto con le attività autonome e di impresa (avvocati-imprenditori e avvocati che svolgono attività di gestione nelle società di capitali).

Nel rispetto della disciplina e sulla natura giudicante dell'organo, sia pure all'interno di un procedimento amministrativo, si ha la contraddizione più rilevante, perché al di là delle tutele formali, che pure ci sono anche solo in via di interpretazione, data la comune base culturale, è improbabile un atteggiamento di effettiva incidenza sulla realtà quotidiana da parte di un Collegio che, ogni due anni, deve sottoporsi al vaglio elettorale di coloro che dovrebbe perseguire, oltre all'oggettiva difficoltà per la sproporzione palese tra i (pochi) componenti dell'organo ed il numero (ragguardevole) degli iscritti. Il voto di lista, in questo caso, non dovrebbe neppure esistere, a garanzia della terzietà del giudice e forse neppure un forte ancoraggio al locale: il pericolo di inquinamento del risultato elettorale, da parte di chi del depotenziamento del rigore ne fa un programma non scritto, è nella logica (si vota più volentieri un amico che un giudice...). Rimane, quindi il più delle volte, un simulacro della funzione (ad uso prevalentemente esterno) che non incide sulla concreta regolamentazione del livello deontologico generale della categoria che, invece, degrada sempre più rapidamente. Il fenomeno va letto non in termini meramente numerici, come tende a fare il C.N.F., perché la presenza di minori condanne a livello periferico o centrale deve essere confrontato con il numero degli esposti presentati poi archiviati o prescritti, tenendo comunque presente che l'inefficienza del sistema disincentiva, in una percentuale non calcolabile, il ricorso all'organo disciplinare.

La pretesa, poi, di provvedere alla formazione ed all'aggiornamento culturale è, sotto altro aspetto, opinabile. Perché in una realtà che necessita di un pluralismo esteso di modelli formativi che possano utilmente competere e di forme organizzative corrispondenti, propone un monopolio (autoreferente nel caso del C.N.F.) del modello culturale di riferimento ed uno schema organizzativo tendenzialmente unico, controllato, sia pure con una strumentazione sulla cui legittimità è lecito nutrire qualche dubbio, dallo stesso collegio elettivo (il Consiglio dell'Ordine). Ferma la scelta di privilegiare le scuole dell'Avvocatura nei percorsi formativi, non è condivisibile la prospettiva di un approccio che, come quello della scuola di formazione del C.N.F., tende a veicolare in periferia, attraverso gli Ordini e le Fondazioni da esso controllati, un modello di avvocato e di cultura che non risponde alla complessità della professione attuale.

Il risultato finale è che nella coscienza collettiva si imputa all'avvocatura la rottura di quel "patto tacito, valido per tutte le professioni, con cui sono ammissibili privilegi in compensazione di quanto essa si impegni in una ideologia di servizio. Attraverso questo contratto sociale le professioni accettano di frenare i loro interessi egoistici con riguardo a certi aspetti, come promuovere gli ideali di servizio, mentre la società, di contro, consente alle professioni di farsi carico, formulare ed amministrare il proprio codice di condotta e consente, a volte, un grado di controllo monopolistico sull'accesso della professione, la realtà odierna delle professioni si spiega nel conflitto tra imprenditorialità e professionalismo, fra carriera e vocazione. Per differenziarsi dall'orientamento semplicemente imprenditoriale di altre occupazioni le professioni enfatizzano i loro speciali impegni morali... la professione ha avuto garantiti eccezionali diritti di autogoverno e di autonomia e tutto questo ha generato aspettativa nella pubblica opinione".

LA SPINTA EUROPEA: UN INCENTIVO AL RINNOVAMENTO PIACCIA O MENO)

Le libere professioni sono tra i settori più regolamentati dell'economia, poiché le professioni forniscono un bene pubblico per cui è necessaria una certa regolamentazione, in un bilanciamento tra il loro riconoscimento economico e l'esigenza di incrementarne l'efficienza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e della competitività dell'intera economia.

Quello che occorre è una maggiore trasparenza che consenta ai consumatori (cittadini o utenti finali) di essere sufficientemente informati per scegliere e decidere; a tale condizione sono consentiti rigorosi criteri di ammissione, la formazione professionale continua, i codici deontologici destinati a mantenere elevati standard etici.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, come noto, ha espressamente attribuito natura economica alle professioni, assimilate alle imprese e quindi soggette alle regole del mercato in materia di pubblicità, concorrenza, trattamento dei dati messi a disposizione degli utenti, tutela del consumatore (o destinatario finale).

Tale inquadramento si discosta giuridicamente dai nostri canoni legati al concetto di rappresentanza, che distinguono nettamente tra rappresentanza istituzionale dell'Ente pubblico/Ordine e rappresentanza politica fondata sulla volontarietà dell'appartenenza associativa, e tende a superare, trattandosi di un contesto variegato con diverse e non assimilabili regolamentazioni, la distinzione, appuntando l'attenzione sulla capacità di regolamento che l'associazione/Ordine è in grado di garantire alla comunità per un certo tipo di attività o professione.

Al termine di un lungo percorso a livello europeo si è posto l'accento sulla necessità di raggiungere la maggiore qualità dei servizi incoraggiando l'autoregolamentazione, anche attraverso la determinazione di codici di condotta europei, prescindendo dalle forme, lasciate alle organizzazioni professionali.

Una questione chiave per l'organizzazione professionale è quella della rappresentatività: è questa che consente di legittimare i codici assunti dalle stesse organizzazioni. Il punto è proprio quello di far emergere una struttura rappresentativa della professione o del servizio che contribuisca alla valorizzazione di un livello di qualità elevata, riconoscibile dal consumatore.

Secondo la Commissione europea un codice di condotta può essere l'occasione per una organizzazione professionale di affermare specificità dei suoi membri sottoponendoli al rispetto di principi e ad una certa etica nello svolgimento delle loro attività. E ad essa si associa anche la rappresentanza: tale principio si sposa con un sempre maggiore interesse delle associazioni non regolamentate ad ottenere un riconoscimento ufficiale a seguito dell'adozione di standard etici e di condotta riconosciuti e osservati dai propri associati.

Sul piano generale ne consegue che ciascun membro è libero di disciplinare l'esercizio della professione di avvocato nel proprio territorio, in mancanza di norme comuni specifiche. Pertanto le norme applicabili a tale professione possono differire notevolmente da uno stato membro all'altro.

L'applicazione di norme professionali agli avvocati, in particolare le norme in tema di organizzazione, qualificazione, di deontologia di controllo e di responsabilità, fornisce la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai destinatari finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia.

La normativa e la giurisprudenza europea, poi, hanno, per le professioni dell'area legale, effettuato sempre maggiori precisazioni, ritenendosi che la liberalizzazione non fosse un dogma in sé, perché ogni professione e ogni limitazione andavano valutate in concreto, secondo regole di ragionevolezza nell'obiettivo della reale protezione del cittadino che il mercato non sempre offre.

La linea di tendenza, almeno per le professioni legali, è quella di legittimare deroghe ai principi del libero mercato, che le escluderebbero in principio, in materie come la fissazione di tariffe minime e massime, il diritto di pubblicità, la restrizione alla partecipazione a società con altre categorie non soggette alle stesse regole deontologiche.

La Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 5 dicembre 2006 ha giustificato il mantenimento dei limiti tariffari "se rispondono a ragioni imperative di interesse pubblico". Tra queste rientrano la tutela dei consumatori destinatari di servizi giudiziari e la buona amministrazione della giustizia, anche preventiva, con l'obbligo per le autorità nazionali di tener conto dei due fattori congiuntamente.

LA NUOVA COLLOCAZIONE SOCIALE DELLA PROFESSIONE FORENSE

La lunga premessa ci serve per capire che, se vogliamo affrontare con coscienza e coerenza un progetto di riforma professionale, dobbiamo avere ben presenti, all'attualità, quali siano gli obiettivi di interesse generale che una certa regolamentazione può giustificare o meno.

Il punto centrale diventa come le professioni, per noi quella forense, per mantenere la propria

autonomia debbano assumere regole di comportamento (o codici) che massimizzino la qualità della prestazione dei propri iscritti, il bravo avvocato ideale, con l'interesse dell'utenza (dei cittadini) a ricevere al migliore prestazione possibile al miglior prezzo noto, senza il mantenimento di posizioni di privilegio ma con deroghe alla disciplina generale che siano giustificate dai fini anzidetti.

Questa funzione, sia chiaro, è eguale tanto per l'Ordine che per l'associazione: la nostra tradizione e storia (vedi *supra*) "ha fatto sì che fosse lo Stato a indicare i percorsi e le modalità di accesso a molte professioni, mentre in molti altri Paesi, soprattutto quelli anglosassoni, l'aggregazione nasce dal basso. Quando l'associazione nasce sufficientemente strutturata, potente ed autoconsapevole, essa offre il modo di accedere alla professione essendo accolti nell'associazione medesima. In questo caso si ha il riconoscimento dell'associazione... ma la sostanza è la stessa. È sempre un sistema per cui un determinato gruppo professionale dà garanzie di saper dare certe prestazioni e lo stato, o la società, riconosce questa realtà".

La realtà economica, poi, ha portato ad una riconfigurazione del modello professionale: "l'attività dell'avvocato non è soltanto focalizzata alla vittoria della causa, ma sulla ricerca di modi di utilizzazione del diritto e delle procedure per raggiungere risulti utili e spendibili. E per influenzare l'adeguamento delle prassi organizzative alle regole legali. L'Avvocato aiuta a tradurre la norma di legge in linguaggio ed attività che hanno un senso per coloro che devono applicarle; deve far coincidere le norme di legge con altre norme che hanno già un senso all'interno dell'organizzazione (ad es. la correttezza, il divieto di abusi di potere; la ricompensa del buon lavoro); tratta i problemi globalmente e strutturalmente piuttosto che caso per caso e formalisticamente; partecipa a strategie di pianificazione o progettazione di sistemi effettivi ed efficaci, senza operare un frattura tra le decisioni, le azioni e le scelte dei clienti e la sfida giudiziaria".

La difesa della centralità della professione forense è più difficile delle altre, perché il nucleo duro della sua funzione, l'esercizio del diritto di difesa in giudizio, nei grandi numeri costituisce solo un aspetto di una variegata realtà che comprende i grandi studi strutturati, accomunati da una visione fortemente economicistica, orientata al mercato e assolutamente permeabile a logiche di appartenenza e al rispetto di codici di autoregolamentazione; l'attività di mera consulenza tanto generica, *borderline* con altre professioni economico-giuridiche, che iper-specialistica, accomunate entrambe dallo scarso contatto con la funzione giurisdizionale.

All'interno del campo tipico di attività dell'avvocatura, quello di attore della giurisdizione, nasce l'esigenza, complice la frantumazione dei riti processuali e una logica di sopravvivenza, di affermare la necessità del riconoscimento delle specializzazioni, nell'equivoco che questo sia in sé sufficiente a marcare la migliore qualità del prodotto offerto, concessione incosciente alle logiche mercantili che, a parole, si rifiutano.

Il superamento di una logica meramente economica, la migliore prestazione al minor prezzo possibile determinato dal libero mercato, avvengono solo attraverso la definizione, o le regole, che un gruppo sociale si dà per garantire che venga erogata una prestazione di qualità, sanzionando o escludendo chi non rispetta i principi dati. Altrimenti, si ha qualcosa di diverso, un prodotto non collegato ai saperi e al loro esercizio professionale, ma al mero momento finale della fruizione, con tutte le derive, positive e negative, che siffatta impostazione comporta.

LO STATO DELLE COSE (COMINCIAMO A CAPIRE)

Gli ultimi progetti di legge di riforma sull'ordinamento professionale hanno abbandonato la posizione assunta in sede di Congresso O.U.A., e ribadita più volte, sulla necessità di una legge unica delle professioni, pur nel riconoscimento della specificità della professione forense, attraverso lo strumento della legge delega (più o meno minuziosa) e dei decreti delegati.

La reazione alle proposte Bersani e Mastella ha provocato una forte ripresa identitaria dell'Avvocatura, poiché destinataria di una attività riservata (la cui ampiezza è però oggetto di definizione) di rilievo costituzionale, il diritto di difesa, che giustifica una disciplina diversa e slegata dal mondo delle altre professioni liberali.

La proposta di legge Calvi, così come il disegno di legge presentato dalle associazioni specialistiche, muovono da questo presupposto, senza porsi il problema se vi sia, oggi, esatta coincidenza tra l'attività difensiva e l'attività legale, sovrapponendo, in una visione unitaria, i due aspetti.

La circolarità del ragionamento si chiude nell'assumere la richiesta di consulenza legale come esclusiva, evitando così sul nascere l'eventuale concorrenza di altri ordini e, soprattutto, delle associazioni non riconosciute.

Vi è un filo comune nell'efficace azione politica del Presidente del C.N.F., prof. avv. Alpa, dato dalla ricerca, prima nei fatti che nelle enunciazioni teoriche, di un ruolo di primazia gerarchica verso gli ordini territoriali e le associazioni.

La leva principale è quella della deontologia professionale: attraverso l'individuazione e tipizzazione dei canoni deontologici sottesi all'esercizio della professione forense, si trasforma un potere afferente la disciplina in modalità organizzativa dell'attività forense.

Non a caso il superamento dell'attuale vuoto legislativo, e cioè l'assenza di un potere normativo in materia disciplinare, diventa il perno dei progetti di riforma, con la previsione espressa del potere regolamentare in materia in capo al C.N.F. Il disegno di legge Calvi moltiplica questa possibilità di intervento regolamentare ad ogni più minuzioso aspetto dell'organizzazione professionale, nella palese intenzione di omogeneizzare a livello nazionale i comportamenti (*rectius*: le decisioni) dei singoli Consigli degli Ordini.

La centralità del C.N.F., sia pure in minor misura, si ritrova nel disegno di legge delle associazioni specialistiche che, appunto, nella definizione dei termini per il riconoscimento delle specializzazioni e degli *iter* per acquisirle, guardano al livello nazionale più che a quello locale, cui viene attribuito un compito meramente gestorio.

Vi è una logica, non di mero primato sulla rappresentanza della categoria, nella visione strategica dell'attuale dirigenza del C.N.F., perché volta a fissare regole di *governance* a tutela dell'interesse pubblico che si assume di rappresentare.

Il reticolo ordinistico è, in termini organizzativi, *loosely coupled* con queste peculiarità: il carattere fondamentalmente localistico delle unità locali che riflette autonomia e scarsa dipendenza dal centro del sistema; l'assenza di interdipendenza gerarchica tra le unità; la forte spinta all'autodeterminazione, da cui deriva una disparità di prestazione.

Senza entrare nel merito qualitativo di questo tipo di struttura, si può dire che il tratto comune agli esempi più rilevanti di questo tipo (giustizia, contesti associativi e scolastici) è l'essere composti da una pluralità di articolazioni organizzative incapaci di garantire uguali *standard* di prestazioni e comportamento. Il risultato immediato è una babele di condotte, per cui, al contrario del *bon mot* processualistico secondo cui ogni avvocato deve poter applicare le regole senza chiedere al collega del posto, si dovrà chiedere al collega del posto quali siano le regole, se esistenti, ivi disposte per l'esercizio della professione.

La volontà del C.N.F., ora forzando la sua natura e i suoi compiti, in futuro con specifica previsione normativa, è quella di assumere una centralità nell'elaborazione delle prassi (norme) sottese all'esercizio delle funzioni, in una visione, come detto, fortemente centralistica e burocratizzante.

La prima significativa espressione è stata nella pretesa del C.N.F. di regolamentare centralmente la formazione e l'aggiornamento ed ha provocato la reazione degli Ordini locali, o almeno di quelli più consapevoli della propria forza numerica (o anche solo culturale): la diversità delle regole tra molti Consigli dell'Ordine locali sui criteri di attribuzione degli eventi e dei crediti formativi, unita al fastidio comune per la sottoscrizione dei protocolli con le Associazioni, sono le risposte più evidenti al pericolo di una perdita di autonomia.

Lo scenario muta notevolmente se consideriamo che un'incisiva opera di raccordo e di omogeneizzazione può trovare un livello di realizzazione presso le Unioni Regionali dei Consigli degli Ordini, o almeno per le più attive: l'applicazione pratica di comportamenti comuni non ha solo una valenza istituzionale, ma anche, e soprattutto, una politica.

Lo spazio che esse assumeranno sarà condizionato anche dal tasso di federalismo che verrà "iniettato" nel Paese, perché se è vero, e la recente pronuncia della Corte Costituzionale lo ribadisce, che non si può riconoscere potestà legislativa alle Regioni in materia di professioni, è però possibile che in campi più limitati come la formazione, questo possa avvenire (es. progetto di legge della Regione Toscana) con una interlocuzione con gli Ordini o, in alternativa, con autonome fondazioni (gestite di fatto dagli stessi).

AVVOCATI: PIU' LIBERTA' O PIU' REGOLE?

L'interrogativo, alla luce di quanto esposto fino ad ora, è troppo generico e va riformulato nel senso di indicare attraverso quali strumenti e regole l'avvocato garantisce quella professionalità funzionale all'interesse pubblico connesso al suo ruolo.

Un primo punto fermo è che la categoria deve dotarsi di codici di autoregolamentazione, finalizzati al raggiungimento di una qualità elevata, riconoscibile dal consumatore. Il corollario che ne deriva è che, interne all'associazione o all'ordine, dette regole devono esistere ed essere applicate, non potendosi assumere una libertà assoluta del singolo, segno del mantenimento di una posizione di privilegio ingiustificata.

Tra le possibili argomentazioni uso volutamente quelle europee, troppo spesso interpretate in chiave eccessivamente liberista.

Il secondo punto è che, nel raggiungimento dello scopo, è indifferente la natura dell'Ente, di diritto pubblico o di diritto privato, ordine o associazione, rilevando assai di più l'efficacia della sua azione nei confronti degli iscritti a tutela dei cittadini.

Il terzo punto è individuare il livello di armonizzazione dei codici di autoregolamentazione in una doppia direttrice: Europa – Stati nazionali, con regole che si impongano a questi ultimi: si pensi al

diritto di stabilimento, al valore legale delle abilitazioni, ecc.; Organi centrali statali-Ordini locali, in un assetto che può essere non meramente centralistico, ma macroregionale, attento alle realtà del territorio (Regione o area socio politico, come ad esempio quella dell'Alpe Adria). Come corollario ne consegue che maggiori saranno le regole comuni, esterne, maggiore sarà la libertà interna, fermo comunque che una maggiore autonomia di ogni categoria non viene messa in discussione se rispondente, come detto, alle finalità di interesse pubblico.

L'Ordine attuale, quindi, più che di nuove regole va alleggerito di funzioni, scindendo il ruolo di servizio e di rappresentanza istituzionale dalle altre.

La collocazione esterna dei collegi di disciplina, l'attribuzione del controllo sulla formazione alle associazioni e/o fondazioni può permettere *"che vengano stabilite delle regole democratiche di legittimazione della composizione dell'ente, per il necessario controllo del campo elettorale e la necessaria trasparenza nei fini e nei modi delle gestioni"*.

Una associazione che rappresenti interessi diffusi, come quella sindacale, troverebbe così la propria collocazione ideale: o esterna, come interlocutore dell'ente o interna, partecipando, tramite il concorso alle elezioni, alla gestione diretta.

Un'altra possibilità era quella intravista, con cognizione di causa, nel sistema triale della riforma Mastella che, configurato l'Ordine come mero ente di servizio, attribuiva alle associazioni, sia generalistiche che specialistiche che penalistiche, di *"attivarsi per garantire il livello deontologico e culturale degli iscritti, la loro qualità ed aggiornamento, in una credibilità complessa che serve a mantenere l'accreditamento ministeriale e a spendersi sul mercato con il plusvalore dell'associazione di appartenenza. Soltanto la formale attribuzione dell'esercizio dell'azione disciplinare in capo a soggetto distinto, insieme all'indispensabile regolamentazione in senso rappresentativo delle modalità di elezione, potrebbe conferire una rappresentanza concreta con le associazioni"*.

La potenzialità di questa costruzione è stata percepita dalle associazioni specialistiche, che, con il loro disegno di legge, muovono implicitamente da un modello siffatto, da gestire o cogestire con il C.N.F.

L'ostacolo più grande è stato proprio nel rovesciamento dei due paradigmi, con il riconoscimento di un livello di autonomia delle associazioni che il sistema ordinistico forense fatica a concedere, anche se non ignoto in altre professioni (ad es. presso i veterinari la formazione era gestita da sempre dal sindacato di categoria e non dall'Ordine) e in altri paesi, come la Germania, dove coesistono Ordini ed associazioni (sindacali).

Quello che mi pare si possa escludere *tout court* è l'Ordine di mero servizio, se non come *factio*: se questo avviene è perché altre funzioni sono, giustamente, attribuite a enti terzi che hanno nei fatti la *governance* della categoria.

Ente di servizio non significa assenza di regole da rispettare e totale libertà, rimanendo il limite del rispetto delle regole di condotta, tra cui quelle di formazione e aggiornamento continuo, passibili di sanzione deontologica.

Se anche questi enti scomparissero si avrebbero associazioni al loro posto, autoregolamentate. Scriveva Paparo: *"va attentamente considerato che di pari passo alla tendenza della segmentazione del sapere professionale, vanno ripensate le norme deontologiche, che diventano tanto più inefficaci quanto più difficile diventa il controllo degli effetti del lavoro specialistico al di fuori dell'angusta area dell'esplicito intervento professionale"*.

Rispetto della deontologia, formazione e aggiornamento, legittimazione della rappresentanza sono obiettivi che una professione, che voglia mantenere il riconoscimento di questo *status*, deve perseguire in maniera efficace, privilegiando strumenti che favoriscano l'efficienza con scelte di fondo precise anche in relazione al modello prescelto.

La riforma della professione si gioca su questo campo: non norme o principi inapplicati, ma percorsi per il recupero di concreta efficienza.

In verità, citando Montaigne, *"non è la cosa in sé a essere buona o cattiva, ma il punto a cui si è"*, e lo stesso dicasi per il sistema ordinistico: non è pessimo in sé, lo è quel che, fatte salve le lodevoli eccezioni, è diventato, ma ciò non esclude che non si possa lavorare per cambiarlo.

BOLOGNA SI RICONFERMA ALMA MATER: sono petroniani i vertici delle associazioni fra i processualcivili

(il XXVI Convegno dell'Associazione italiana
fra gli studiosi del processo civile)

AVV. LEA QUERZOLA

Il 26 e 27 ottobre 2007 Napoli è stata palcoscenico di una rappresentazione di rilievo, si potrebbe dire ricorrendo ad una metafora tratta dalle scene, sulla scorta peraltro delle suggestioni e delle immagini offerte dagli oratori del convegno, i quali pure, in più di una occasione, si sono richiamati al teatro e ad alcuni dei suoi autori.

Immaginando di narrare del XXVI Convegno della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile come se si volesse comporre il cartellone dello spettacolo cui abbiamo assistito, direi innanzitutto della regia, magistralmente orchestrata da Salvatore Boccagna, con l'aiuto dei maestri partenopei, ovvero Renato Oriani, Giuseppe Olivieri e Modestino Acone. Viene quindi il titolo a caratteri cubitali dell'opera: "La riforma della legge fallimentare". Attori principali ad animare il proscenio, introdotti come è tradizione dal nostro presidente prof. Elio Fazzalari, sono stati Edoardo Ricci, Giorgio Costantino, Antonio Carratta e Lorenzo Stanghellini.

La trama era una di quelle di fronte alle quali tipicamente l'attore, ora più ed ora meno consumato, accetta il copione non senza qualche perplessità: intanto, per il fatto che si tratta di materia più volte e di recente riformata, dunque per ciò solo insidiosa; e secondariamente, perché trattasi di materia per pochi e di pochi, scientificamente e professionalmente. Ebbene, nonostante si potesse immaginare questo ad una anteprima, l'eccellenza emanata dalla profondità ed insieme dal fascino dei relatori non solo ha mantenuto costante ed accesa l'attenzione di un foltissimo uditorio, ma ha suscitato numerosi interventi di spessore, che mi impediscono di proseguire nella metafora attribuendo il ruolo di comparse a coloro che hanno preso la parola, e segnatamente nell'ordine Vincenzo Vitrò, Lucio Lanfranchi, Girolamo Bongiorno, Vittorio Colesanti, Federico Carpi, Sergio Menchini, Claudio Cecchella, Sergio Chiarloni, Francesco Paolo Luiso, Giovanni Verde, Claudio Consolo, Franco Cipriani.

I profili squisitamente scientifici, poi, sono stati esaltati da un festeggiamento importante, raro, ciò che ha reso ai bolognesi particolarmente apprezzabile e di grande soddisfazione la presenza al convegno: l'Associazione tutta, nelle sentite e commosse parole del suo presidente, ha onorato il suo segretario, il prof. Federico Carpi, nominato unanimemente lo scorso settembre al convegno mondiale di Salvador de Bahia, presidente della *International Association of Procedural Law*. Come lo stesso Carpi ha tenuto a sottolineare, questo riconoscimento fa onore alla scienza processuale italiana nel suo complesso; donde a ciascuno la consapevolezza di una nuova responsabilità nei propri studi.

Il rovescio della medaglia della suddetta nomina è che Federico Carpi, vivacissimo segretario da oltre un quarantennio della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, preferisce evitare la concentrazione in capo a sé delle due cariche, quella interna accanto a quella internazionale, e decide di spogliarsi della prima. Ed è qui che giunge un'altra bella notizia per la scuola bolognese, perché successore designato e acclamato all'unanimità quale nuovo segretario dell'Associazione italiana è, ancora una volta nel solco profondo della tradizione dell'*Alma Mater*, il prof. Paolo Biavati.

Che dire di più bello?! Il convegno napoletano, nello spettro dei suoi mille colori, che hanno abbracciato un'ospitalità nobilmente gentile non meno che un'altra scienza, ha riaccompagnato nelle loro sedi i partecipanti con un generoso ed inaspettato senso di pacata contentezza.

E un sereno arrivederci al prossimo convegno, a Verona nel 2009.

Giurisprudenza disciplinare

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 4 giugno 2007 al 14 gennaio 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente lamenta il fatto che l'avv. *, avendo ricevuto il mandato di difenderlo in una causa promossa dalla controparte innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, non avrebbe tempestivamente depositato la comparsa di costituzione, con l'effetto che la domanda di appello incidentale ivi contenuta era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello, con pregiudizio delle ragioni del cliente.

In particolare, l'esponente afferma di avere conferito il mandato *"al massimo in data 19 agosto 2002"*; a sua volta l'avv. *, interrogato dal Consigliere relatore, afferma di avere ricevuto il mandato *"uno o due giorni prima, non di più"* della data (17 settembre 2002) del deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale.

A prescindere dalla divergenza di ricordo fra esponente e legale sulla data di conferimento del mandato di costituzione nel processo d'appello, il Consiglio rileva che - in entrambi i casi - il termine per la tempestiva proposizione dell'appello incidentale era comunque già spirato: la data d'udienza indicata in atto d'appello, secondo quanto dedotto dalla stesso esponente, era il 1° ottobre 2002, con la conseguenza che il termine per potere tempestivamente formulare la domanda di appello incidentale era già scaduto il 27 luglio 2002, tenuto conto del periodo di sospensione obbligatoria dei termini processuali previsto dalla legge n. 742 del 7 ottobre 1969 (circostanza che il pur analitico esposto depositato non ha tenuto in alcuna considerazione).

Deve pertanto concludersi, non risultando in alcun modo provato che all'avv. * il mandato sia stato conferito in tempo utile per predisporre le difese entro il termine decadenziale del 27 luglio 2002 (ed anzi in presenza di elementi, forniti dallo stesso ricorrente, che fanno presumere che il mandato sia stato in effetti conferito in epoca successiva a tale data), si deve necessariamente concludere per la infondatezza del rilievo deontologico formulato dall'esponente.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non avere luogo a provvedere sull'esposto, per difetto di elementi di rilevanza disciplinare.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente lamenta il fatto che l'avv. *, prima di promuovere nei suoi confronti una causa di pretesa responsabilità professionale nell'interesse di un ex cliente dello stesso avv. *, non gli abbia indirizzato la comunicazione prevista dalla attuale formulazione dell'art. 22 del codice deontologico forense (vigente al momento della notifica dell'atto di citazione).

In fase di indagini, l'avv.* ha rappresentato al Consiglio il proprio rincrescimento per la dimenticanza, alla quale ha assunto di essere stato indotto sia dal fatto che, in precedenza, altro legale aveva già scritto all'avv.* per conto dell'ex cliente di questi (seppure senza preannunciare alcuna azione) sia dalla circostanza della improvvisa morte del proprio padre, anche collega di studio, avvenuta nei giorni antecedenti la notifica dell'atto di citazione.

In ogni caso, si dà atto che l'avv.* ha indirizzato all'avv.* una formale lettera di scuse per la propria dimenticanza, e che l'avv.* ne ha preso atto esprimendo anche il proprio ringraziamento al Consiglio, nonchè dichiarando di volere rinunciare all'esposto.

In questa situazione, in assenza di elementi che giustifichino la apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare e richiamata in ogni caso la necessità di osservanza del canone previsto all'art. 22 del codice deontologico forense (il quale prescrive che *"l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare"*),

il Consiglio

delibera non luogo a provvedere sull'esposto per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto in data 19 marzo 2007, pervenuto in data 30 marzo 2007, della sig.ra *, assistita dall'avv.* del Foro di *, nei confronti dell'avv.*. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- presa visione dell'esposto presentato in data 30 marzo 2007 dalla sig.ra *, e delle successive integrazioni in data 24 aprile 2007, pervenuta il 30 aprile 2007, 9 maggio 2007, pervenuta l'11 maggio 2007, e 23 maggio 2007, pervenuta il 4 giugno 2007;
- esaminata la documentazione allegata;
- rilevato che i detti atti, complessivamente valutati, consentono di decidere senza necessità dell'espletamento di ulteriore istruttoria;
- premesso che nel ricorso e nelle successive integrazioni, la sig.ra * riferisce:
- che nell'anno 2005 la sig.ra * ebbe ad affidare all'avv.* un incarico professionale volto alla tutela del proprio diritto d'autore nei confronti dell'azienda * s.p.a., con azione giudiziaria da radicarsi avanti il Tribunale Civile di Milano;
- che un ricorso cautelare promosso dal proprio legale ha avuto esito positivo;
- che, dovendo essere iniziata la causa per il merito, la esponente, che già aveva versato acconti, ricevuti dal legale a titolo di fondo spese, faceva presente la necessità di conoscere a quanto potevano ammontare i costi e quali potevano essere gli esiti del giudizio;
- che l'avv.* le faceva presente la impossibilità di potere anticipare indicazioni sui costi del giudizio e, nel contempo, le inviava preavvisi di parcelle per l'attività professionale già svolta, fra cui una relativa ad attività "pregiudiziale";
- che, a questo punto, la sig.ra * si era rivolta all'avv.* per avere chiarimenti che non riusciva ad ottenere, anche sullo stato della causa di merito pendente;
- che l'avv.* non era riuscito, nonostante ripetuti tentativi, a mettersi in contatto con l'avv.*;
- che, dopo qualche tempo, il legale riceveva telefonata dall'avv.*, la quale gli riferiva di avere ricevuto incarico dalla collega avv.* di seguire la vicenda;
- che l'avv.* aveva rivolto all'avv.* contestazioni circa le richieste, per compensi professionali, avanzate dall'avv.*;
- che nessun chiarimento al riguardo era sortito all'esito di un incontro svoltosi a Bologna il giorno 14 marzo 2007 fra la sig.ra * e l'avv.*, lamentando la prima i toni esasperati e minacciosi con cui era stata trattata dal legale;
- che, tutto quanto premesso e ritenuto, la sig.ra * chiedeva che il Consiglio valutasse sotto il profilo deontologico il comportamento tenuto dall'avv.*, e tenesse conto delle considerazioni svolte qualora l'avv.* dovesse richiedere la liquidazione delle parcelle;
- che con missiva in data 24 aprile 2007 l'avv.* chiedeva al Consiglio di tenere conto del fatto che l'avv.* non aveva mai fornito informazioni circa "le udienze, le scadenze, gli atti da depositare e quant'altro";
- che con successiva missiva in data 9 maggio 2007 l'avv.* si doleva della mancanza di rispetto che l'avv.* aveva manifestato, in una propria lettera, nei suoi confronti, ed insisteva sulla mancanza di notizie circa lo stato della causa;
- che l'avv.* faceva pervenire al Consiglio copia di lettera per fax in data 26 aprile 2007, inviata alla sig.ra * e, per conoscenza, al collega domiciliatario avv.*, con la quale, dolendosi del fatto che la cliente avesse richiesto notizie sullo stato della causa non a lei ma al suo corrispondente avv.*, comunicava comunque che non era "ancora stata fissata la data dell'udienza";
- che l'avv.* depositava al Consiglio copia della raccomandata in data 23 maggio 2007, inviata a lei e, per conoscenza, all'avv.*, con la quale la sig.ra * le comunicava la revoca del mandato, e informava l'avv.* di avere conferito l'incarico di assisterla all'avv.* del Foro di *;

- che con raccomandata a.r. inviata al Consiglio il 23 maggio 2007, pervenuta il 4 giugno 2007, la sig.ra *, riportandosi a tutto quanto precedentemente scritto, a nome e per suo conto, dall'avv. *, confermava che l'avv. * non le aveva riferito lo stato della causa, nè le aveva inviato gli atti redatti e scambiati con la controparte.

Tutto quanto premesso, il Consiglio osserva quanto segue.

La sig.ra *, a mezzo del proprio legale avv. *, avanza sostanzialmente due rilievi di carattere deontologico:

- 1) di non avere ottenuto dall'avv. * la indicazione di un preventivo di spesa per la instauranda causa di merito;
- 2) di non avere ricevuto comunicazioni circa lo stato della detta causa.

Ritiene il Consiglio che entrambe le doglianze siano infondate, dovendosi, al più, ritenere la prima quale ricorso in prevenzione in ordine all'opinamento delle parcelle richiesto dal legale.

In ordine alla mancata indicazione di preventivo di spesa, il rilievo deontologico è privo di fondamento, essendo dato certo e conosciuto dagli operatori del diritto come sia ben arduo prevedere quali possano essere i costi di una causa, proprio perchè non si è in grado di conoscere quali e quanti saranno gli sviluppi della vicenda processuale sotto il profilo della linea difensiva che potrà essere assunta dalla, o dalle, controparti, quali e quanti possano essere gli incumbenti istruttori, e quant'altro.

E' ben vero che il dato della impossibilità di formulare preventivi di spesa può non essere a conoscenza del singolo cittadino, ma non può esserlo nella presente fattispecie, nella quale la cliente, all'atto della predisposizione dell'esposto, è stata assistita da un proprio legale.

Anche con riferimento all'altro aspetto circa la lamentata carenza di notizie sullo stato della causa, proprio la assistenza del legale rende incomprensibile come si sia tanto insistito sulla mancanza di comunicazioni al riguardo, in presenza di una causa radicata col "rito societario", che si svolge attraverso scambi di atti fra i legali delle parti, e con udienza di discussione che viene fissata dal giudice solo all'esito di tale prima fase del processo.

Nella fattispecie l'avv. *, con il fax datato 26 aprile 2007, ha comunicato alla cliente che la detta udienza non era stata ancora fissata. Di talchè non si riesce veramente a comprendere quali altre notizie sullo stato della causa il legale avrebbe dovuto comunicare alla cliente.

Alla luce di tali valutazioni, il Consiglio ritiene la assoluta insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare nell'operato dell'avv. *, la cui attività professionale ha consentito alla cliente di ottenere, allo stato, pieno riconoscimento dei propri diritti sotto il profilo dell'esito positivo della fase cautelare, e che debba disporsi che il fascicolo resti pendente quale ricorso in prevenzione in ordine alla richiesta di opinamento della parcella da parte del legale.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare, disponendo che il fascicolo resti pendente quale ricorso in prevenzione.

(adunanza del 6 giugno 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dagli avvocati * e * nei confronti dell'avv. *, componente del Consiglio dell'Ordine di *. Gli avvocati * e * nel loro esposto nei confronti dell'avv. * sottopongono all'attenzione del Consiglio dell'Ordine due rilievi: il primo attiene ad espressioni ritenute offensive che l'avv. * avrebbe inserito negli atti difensivi; il secondo attiene al conflitto d'interessi in cui sarebbe incorso l'avv. *, il quale, nella doppia veste di difensore e di Consigliere dell'Ordine degli avvocati di *, si sarebbe avvalso di notizie apprese in virtù del proprio ufficio per condizionare la causa, con il doppio fine di ledere l'immagine degli esponenti agli occhi del giudice e di orientare il Consiglio dell'Ordine su provvedimenti a carico degli stessi.

L'avv. *, presa visione dell'esposto, ha depositato note difensive contestando entrambi i rilievi. Per quanto riguarda il contestato utilizzo di frasi sconvenienti, ha dichiarato che le stesse sono la reazione ad espressioni poco appropriate degli avvocati *, facendo rilevare come il contenuto e lo stile, comunque, non ha travalicato la continenza delle espressioni. Con riferimento all'accusa di un uso distorto della propria funzione di Consigliere dell'Ordine, l'avv. * contesta l'addebito, rilevando di avere sempre agito nell'unica veste di difensore della società * e di avere fornito in causa solo le notizie che il cliente era legittimato a conoscere.

Per quanto riguarda i rapporti con il Consiglio dell'Ordine, l'avv. * reclama la propria correttezza essendosi sempre astenuto dalle decisioni che riguardavano gli avvocati esponenti.

Ciò premesso, il Consiglio rileva quanto segue.

Con riferimento alle espressioni usate dall'avv. *, a prescindere dalla reciprocità delle stesse, va osservato che esse non hanno travalicato la continenza rispetto allo *ius defensionis*, dovendo peraltro sottolineare come l'avv. * abbia, ad un certo punto, manifestato il proprio intendimento di desistere

da polemiche, aggiungendo le scuse per quanto in precedenza possa essere stato interpretato come espressioni irriguardose.

Con riferimento alla seconda questione di un uso distorto della propria funzione di Consigliere dell'Ordine rispetto al mandato difensivo di una parte, in lite giudiziaria per gli onorari con un avvocato appartenente allo stesso Ordine, va rilevato che nel caso di specie appare documentalmente provato come l'avv. * abbia sempre agito nella propria ed unica veste di difensore della parte, senza avvalersi di alcuna notizia che potesse avere appreso nella sua qualità di Consigliere, e che si sia astenuto da tutte le decisioni che avevano ad oggetto il procedimento in oggetto.

Non esistono poi prove, e neppure *fumus*, che vi possa essere stato un condizionamento del Consiglio dell'Ordine di *.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza dell'11 giugno 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato della società * nei confronti dell'avv. *. Con esposto pervenuto in data 14 ottobre 2005, la società *, nella persona del sig. *, lamentava il comportamento dell'avv. *, il quale avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, in una missiva indirizzata in data 9 settembre 2005 al Comune di *, di avere "ricevuto incarico dal procuratore speciale della società *, sig. *, in nome e per conto della società *". Precisava l'esponente che né il sig. *, né egli stesso, né altri aventi il potere di agire per conto della società *, avevano conferito alcun incarico all'avv. *.

L'avv. *, cui è stata inviata copia dell'esposto, ha depositato, in data 19 aprile 2006, memoria difensiva e controdeduzioni con documentazione allegata contestando il contenuto dell'esposto. L'avv. *, con seconda memoria in data 4 settembre 2006, ha depositato ulteriore documentazione, richiestagli dal Consigliere relatore all'esito dell'esame della prima memoria e dei relativi documenti. In particolare è stata prodotta la traduzione in italiano della *e-mail* in data 11 agosto 2005 in cui si conferma il mandato all'avv. * per la tutela degli interessi dei sottoscrittori mediante la presentazione di un ricorso contro l'aggiudicazione della gara.

La questione centrale sulla quale si fonda l'esposto riguarda l'asserita mancanza di incarico, nella specie da parte del sig. *, in favore dell'avv. *, per la tutela degli interessi della società *.

L'avv. * ha analiticamente spiegato che la società * non costituisce una compagnia assicurativa bensì un "mercato" o, meglio, una associazione riconosciuta di singole persone fisiche e/o giuridiche che garantiscono non solidalmente, ma illimitatamente, con il loro patrimonio, i rischi assunti da ciascuno di essi o da gruppi di essi collegati tra loro in Sindacati. Ciascun Sindacato opera in totale autonomia rispetto agli altri, che possono essere anche in competizione fra loro.

Orbene, nella specie, la documentazione prodotta dall'avv. * dimostra che lo stesso ha agito su formale incarico conferito dal cliente, ovvero, dagli assicuratori identificati nel Sindacato *, vale a dire proprio quelli in relazione ai quali vi è contestazione in ordine al soggetto che avrebbe rilasciato la procura.

Da ultimo si osserva come l'avv. * abbia anche prodotto una *e-mail* in data 7 settembre 2005 (vale a dire risalente a due giorni prima la data del 9 settembre 2005, in cui sia l'avv. * che il sig. * scrivessero al Comune di * per segnalare le pressochè identiche questioni) indirizzata dal sig. * della società * al sig. * (procuratore speciale del sig. *), che conferma che l'avv. * è stato incaricato dal Sindacato *, come da autorizzazione in data 11 agosto 2005, allegata alla stessa *e-mail*.

In sostanza è risultato documentato non solo che l'avv. * ha agito in esecuzione di un mandato effettivamente e direttamente conferito dal Sindacato *, per volontà degli stessi coordinatori, ma anche che l'esponente ne era stato portato tempestivamente a conoscenza.

Nel caso, la specifica spendita del nome del sig. *, quale mandante in sostituzione del Sindacato *, non può assurgere a comportamento passibile di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 27 giugno 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovambattista Fragomeni sull'esposto presentato dall'avv. *, a nome e per conto dell'avv. *, nei confronti degli avvocati *, * e *. All'esito del riferimento, il Consiglio osserva quanto segue.

La particolarità dell'esposto è quella di contenere una serie di doglianze nei confronti degli avvocati in epigrafe indicati, che si riferiscono a situazioni diverse, anche non aventi fra di loro alcun vincolo di connessione. Infatti, l'esponente si duole:

- a) che il dott. * (ora avvocato) abbia deposto come testimone in una causa civile radicata avanti il Tribunale di Bologna nell'anno 2000, vertente fra i sig.ri * e *, assistiti dall'avv. *, e la * s.p.a., assistita dall'avv. *, nella concomitante posizione dello stesso dott. * quale associato dello "Studio Legale * - * - *", secondo la indicazione che compariva sulla "fascetta" e nel "timbro professionale" di atti depositati nella fase finale della detta causa;
- b) che l'avv. * e l'avv. * comparivano nella indicazione dello studio legale quando ancora non avevano acquisito il titolo di avvocati;
- c) che l'avv. *, legale del sig. * in causa civile avanti il Tribunale del Lavoro di Bologna e in altra causa nei confronti del Condominio di via * di Bologna, si era vista contestare la parcella dal cliente, e vedeva poi intervenire quali nuovi difensori l'avv. * e l'avv. *, presentato come collaboratore esterno, il quale ultimo, senza chiarire se avesse effettivamente ricevuto il mandato dal sig. *, pretendeva di effettuare una valutazione circa la legittimità della richiesta presentata dall'avv. * al cliente per ottenere il versamento dei propri onorari;
- d) che, nella causa nei confronti del Condominio di via * a Bologna, il sig. * era risultato assistito anche dallo Studio Legale * - * - *; e che, in particolare, l'avv. * si era lamentato perchè, non avendo ancora l'avv. * richiesto al cliente il saldo dei suoi onorari, si trovava nella impossibilità di assisterlo.

Conclusivamente, l'esponente chiedeva che il Consiglio valutasse:

- 1) se fosse conforme alla vigente deontologia forense il comportamento tenuto dall'avv. * e dall'avv. * in relazione alla testimonianza resa in causa dall'avv. *;
- 2) se fosse conforme alla vigente deontologia forense il comportamento tenuto dagli avvocati * e * nelle vicende relative alle cause del sig. *.

Tanto premesso e rilevato, il Consiglio ritiene che i fatti, riferiti nell'esposto agli avvocati *, * e *, non integrino violazione di principi deontologici.

Seguendo l'ordine sopra riportato:

- a) la testimonianza del dott. * si reputa consentita, in quanto è stata resa in una situazione nella quale lo stesso non aveva ricevuto mandati professionali da alcuna delle parti della causa, e riguardava fatti del quale lo stesso era venuto a conoscenza in epoca remota, senza che quanto dallo stesso deposto potesse avere un minimo collegamento con il suo successivo percorso di praticante, e poi di avvocato, inserito, ad un certo punto, quando l'iter processuale si avviava alla fase finale, fra i componenti dello studio legale;
- b) allorchè è comparsa la dizione "Studio Legale * - * - *"; il dott. * e la dott. * erano praticanti abilitati al patrocinio, e ben potevano essere indicati fra gli associati dello studio;
- c) per quanto attiene alle vicende relative alle cause del sig. *, dagli stessi riferimenti contenuti nell'esposto non si ravvisano comportamenti degli avvocati * e * che si siano posti in specifica violazione dei doveri di colleganza richiamati nell'art. 33 del codice deontologico, anche se è doveroso l'auspicio che la sostituzione nel mandato difensivo rispetti modalità e comportamenti che, pure nella doverosa tutela dei diritti del cliente, consentano di evitare situazioni di tensioni e di contrasto fra colleghi, per quanto attiene alla consegna dei documenti necessari al nuovo legale per proseguire nel mandato difensivo e al saldo, da parte del cliente, di quanto dovuto al precedente difensore.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere nei confronti degli avvocati *, * e *, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 16 luglio 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal dott. * nei confronti dell'avv. *.

Con esposto in data 26 novembre 2002, pervenuto al Consiglio il 28 novembre 2002, indirizzato anche al Ministro di Giustizia ed alla Procura della Repubblica, il dott. * lamentava una serie di comportamenti che assumeva essere stati posti in essere dall'avv. *. Affermava l'esponente di avere affidato l'incarico all'avv. * di subentrare nella propria difesa per l'assistenza in due cause civili, già pendenti da 13 anni. In particolare sosteneva che, a seguito dell'incarico, l'avv. *, oltre a copia di tutti gli atti e documenti, aveva richiesto l'importo di lire 5.000.000 ciascuna, in contanti, promettendo che, per entrambe le controversie, non sarebbero stati richiesti ulteriori versamenti.

Riferisce il ricorrente che il denaro richiesto dall'avv. * era stato allo stesso consegnato con tre distinti assegni circolari, rispettivamente di € .700,00, il primo, di € .700,00, il secondo e di € .763,00, il terzo. Di tali assegni circolari intestati al ricorrente vi è prova documentale essendo stati prodotti dallo stesso.

Difetta, tuttavia, la prova dell'incasso da parte dell'avv. *, essendo intestati allo stesso ricorrente dott. *.

Riferisce, altresì, il ricorrente, che mentre in relazione alla causa recante il numero * R.G., l'avv. * aveva compiuto diverse attività, facendo pervenire alcuni atti alla domiciliataria anche tramite il dott. * stesso, con riferimento alla causa recante il numero * R.G., non sarebbe stata svolta alcuna prestazione, stante la sospensione per ricusazione e la mancata sottoscrizione del mandato.

Alla designazione del nuovo giudice, avvenuta con ordinanza notificata direttamente all'esponente, il dott. * veniva ricevuto nello studio dell'avv. *, il quale avrebbe condizionato, a dire del ricorrente, l'assunzione dell'incarico al previo pagamento di una ulteriore somma di €5.000,00.

A questo punto l'esponente, ritenendosi "truffato", sia in relazione ai pregressi accordi, sia in relazione al fatto che l'avv. * avrebbe negato anche la ricezione dei precedenti acconti ricevuti, chiedeva l'immediato intervento del "113", che si concretizzava con l'arrivo di due agenti della volante Mazzini. L'esponente aggiunge che, alla presenza degli agenti, il legale avrebbe rifiutato la restituzione di tutta la documentazione e del denaro versato.

L'esponente riferisce, da ultimo, che il 22 novembre 2002 l'avv. * formulava la rinuncia al mandato per tutte le cause, anche per altre tre cause per le quali il 2 ottobre 2002, il 21 novembre 2002 e l'8 novembre 2002 gli aveva conferito il mandato versando un fondo spese di €1.346,40, ciascuna.

Concludeva il ricorrente chiedendo che il Consiglio, stabilito il giusto compenso spettante all'avv. *, disponesse la restituzione dell'importo versato in eccedenza, salvi ulteriori provvedimenti che l'Ordine ritenesse opportuno adottare.

Con ulteriore raccomandata a.r. in data 23 marzo 2006 indirizzata a questo Consiglio, e per conoscenza all'avv. *, il dott. * lamentava la mancata restituzione degli atti della causa n. * R.G., e chiedeva di essere udito con urgenza. L'esponente veniva sentito in data 10 novembre 2003 e ribadiva le richieste scritte già formulate, sottoscrivendo il relativo verbale.

In data 29 novembre 2002 l'avv. * depositava richiesta di opinamento e, in data 27 aprile 2006, memoria scritta richiesta dal nuovo Consigliere relatore, contestando integralmente il contenuto dell'esposto. In particolare, l'avv. * rilevava la contraddittorietà delle dichiarazioni dell'esponente, la non genuinità della dichiarazione inerente il versamento degli importi di cui agli assegni circolari emessi per €1.700,00, il primo ed il secondo, e per €1.763,00, il terzo, dichiarando, invece, con riferimento ai successivi incassi di €1.346,00 per ciascuna nuova pratica, di avere emesso regolare fattura. L'avv. * concludeva la propria memoria difensiva chiedendo sia la reiezione dell'esposto che l'opinamento della parcella.

In data 18 aprile 2007 l'esponente veniva nuovamente ascoltato, con particolare riferimento alla girata degli assegni. Si riservava di inviarne copia, che perveniva al Consiglio in data 20 novembre 2007, come da documenti in atti.

Poichè dall'esame della detta copia degli assegni circolari non è dato desumere che gli stessi siano stati incassati dall'avv. * e anzi la mancanza sul retro della firma, per girata, dell'avv. *, la deve fare escludere, ritiene il Consiglio che non sia stata raggiunta la prova che il legale abbia posto in essere quella specifica condotta, quale appare riferita nell'esposto del dott. * e che, conseguentemente, debba riconoscersi la insussistenza di elementi di rilievo deontologico.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere a carico dell'avv. *, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare; dispone separatamente all'opinamento della parcella presentata dal legale.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla * s.r.l. nei confronti dell'avv. *.

Il presente esposto è pervenuto in data 1° giugno 2006, a firma del rag. *, amministratore unico della * s.r.l. Il fatto trae origine da un contratto stipulato in data 22 novembre 2002 dalla dott. *, poi assistita dall'avv. *, con la * s.r.l. In particolare tale contratto, dopo avere avuto esecuzione, in difetto di formale e tempestiva disdetta, si sarebbe rinnovato automaticamente alla scadenza, in conformità alle clausole contrattuali.

Il sistema di pagamento, a mezzo RID a 30 giorni dalla data della fattura, ha avuto attuazione. In particolare, la raccomandata a.r. in data 17 marzo 2006 a firma dell'avv. *, indirizzata ai destinatari * s.r.l., * sede e filiale, e *, contiene, oltre alla espressa richiesta di revoca del RID, la contestazione alla * s.r.l. di un "comportamento truffaldino". Detta espressione, costituisce, in sostanza, il motivo dell'esposto.

In data 26 luglio 2006 il Consigliere relatore invitava l'avv. * a presentare memoria scritta, tempestivamente pervenuta. In detta memoria in data 5 ottobre 2006, l'avv. *, nel premettere l'assunzione di ogni responsabilità in merito all'accaduto, precisava che la lettera a propria firma del 17 marzo 2006 era stata impostata in bozza da un collaboratore dello studio e che il termine "truffaldino" era stato completamente eliminato dal testo e ricomparso solo per un refuso informatico che non riusciva a spiegare. In sostanza il termine "truffaldino" sarebbe stato ripristinato all'atto della ristampa e sfuggito in fase di controllo e apposizione della firma.

L'avv. *, rammaricato per l'accaduto, ha inviato in data 3 ottobre 2006 raccomandata a.r. a tutti gli

originari destinatari della precedente in data 17 marzo 2006, di cui ha prodotto copia, nella quale chiarendo la dinamica dell'errore informatico, nei termini di cui sopra, ha formalizzato le proprie scuse, ribadendo, comunque, la personale assunzione della responsabilità dell'inconveniente.

Il Consigliere relatore ha più volte sollecitato telefonicamente l'esponente per verificare se i termini delle scuse formalizzate fossero state o meno accettate. Tuttavia il rag. * non è mai stato personalmente reperito in sede, né mai ha riscontrato i solleciti telefonici. Solo in data 11 dicembre 2006 è pervenuta al Consiglio richiesta di informazioni in merito all'esposto, da parte del rag. *, con allegata copia dell'esposto originario, con i relativi documenti. Ulteriori tentativi di reperirlo non hanno dato esito.

Nella fattispecie, si ritiene che l'avv. *, oltre ad avere chiarito le modalità dell'inconveniente, riferibile ad un refuso informatico, se ne è dichiaratamente assunto la responsabilità, avendo cura di attivarsi per formalizzare, in forma scritta, le proprie scuse, comunicate a tutti i destinatari.

Ritiene pertanto il Consiglio che l'avv. * abbia posto in atto un comportamento che può considerarsi ravvedimento operoso e quindi riparatore, anche considerando l'involontario errore tecnico e le scuse manifestate per l'accaduto. La fattispecie non consente, pertanto, di individuare elementi di natura disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilievo disciplinare.

(adunanza del 26 settembre 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *.

L'esposto è giunto il 12 aprile 2006, allorché la prescrizione degli addebiti mossi era ormai maturata (asserita mancata riassunzione della causa originaria promossa dal padre dell'esponente, prescritta a metà 2002; asserita falsità/falsa autenticazione di firma: prescritta a luglio 2005). Di entrambe le circostanze l'esponente ed il fratello erano edotti, atteso che della mancata riassunzione si fa cenno persino nell'atto di citazione del 2000, e che la qualità di attore dell'esponente è stata confermata dallo stesso davanti al giudice ad un'udienza dell'aprile 2002. Anche tuttavia volendo considerare che la conoscenza dei comportamenti lamentati sia da riferire alla lettura della sentenza definitiva del nuovo giudizio (sentenza disponibile da marzo 2006), si può, oltre che richiamare quanto appena scritto, aggiungere che, alla richiesta di fondo spese per la riassunzione (aprile 1997) nessuna risposta fu fornita dall'esponente; che, visto il rapporto di fiducia esistente tra l'avv. * ed il sig. *, fratello dell'esponente, la falsità/falsa autenticazione di firma recapitata all'avvocato dal sig. * appare non imputabile all'avvocato; che dell'invio, nel 1998, di una lettera di interruzione della prescrizione all'Assicurazione (poi rivelatasi inutile, secondo la sentenza) vi è prova documentale; che la scelta di fare promuovere il giudizio al solo sig. * fu dettata dall'esigenza di indicare il sig. * come teste (poi effettivamente escusso in giudizio); che, quindi, gli addebiti mossi all'avv. *, anche qualora configurassero un'ipotesi di responsabilità professionale, riguardano comportamenti privi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera non luogo a provvedere sull'esposto.

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari, in sostituzione del Consigliere relatore avv. Vincenzo Florio, sull'esposto presentato in data 7 maggio 2003 dall'avv. * del Foro di * nei confronti dell'avv. * e della dott. *. Assumeva l'esponente:

- che, assistendo propria cliente in procedura di separazione personale, aveva ricevuto lettera, a nome e per conto della controparte, dallo "Studio Legale * - *", recante la firma "***";
- che, rilevato come tale ultima indicazione non fosse preceduta da alcun titolo, ed effettuata specifica richiesta al Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, aveva appreso che "***" era "praticante autorizzata al patrocinio" e non "avvocato";
- che, ritenuto che la predetta non era abilitata a trattare la questione, che esulava dalla competenza riconosciuta dalla legge al "praticante autorizzato al patrocinio", e avendo fatto presente la situazione all'avv. *, aveva ricevuto lettera di risposta nella quale il detto legale, ribadendo il contenuto della lettera precedentemente inviata dalla dott. *, la invitava a proseguire la trattativa con la stessa dott. *, titolare della posizione;
- che l'esponente aveva insistito nel sostenere improprio e deontologicamente non consentito che un "praticante abilitato" seguisse, sia pure nella antecedente fase stragiudiziale, una vertenza non riconducibile alle facoltà concesse dalla legge, contestando che si trattasse di una "mera questione formale", come sosteneva il collega;
- che, conclusivamente, era stato poi l'avv. * a rappresentare il marito nel procedimento giudiziale.

Tanto premesso e ritenuto, l'avv. * chiedeva che questo Consiglio valutasse il comportamento della dott. * sotto lo specifico profilo disciplinare della violazione dell'art. 21 c.d.f., e il comportamento dell'avv. *

alla luce di quanto disposto dallo stesso art. 21 e dagli artt. 22 e 26, III comma.

All'esito del riferimento, il Consiglio osserva quanto segue.

Riaffermato il principio secondo cui il praticante abilitato al patrocinio non possa trattare questioni che esulano dalla sua competenza giudiziale, anche per quanto attiene alla fase stragiudiziale, con specifico riferimento ai procedimenti che, come in quello di specie, debbono comunque trovare definizione in un provvedimento di carattere giudiziale, si che le trattative con il collega che assiste la controparte si qualificano quale parte integrante della fase giudiziale della vertenza, ritiene questo Consiglio che, nella fattispecie, non siano da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare nelle condotte tenute dall'avv. * e dalla dott. *, per un duplice ordine di considerazioni:

a) in primo luogo, appare, da quanto riferito nell'esposto e dalle risultanze che emergono dalla allegata documentazione, che l'attività di carattere stragiudiziale è stata svolta dalla dott. * in accordo e sotto il controllo dell'avv. *, presso il cui studio la dott. * svolgeva la pratica forense;

b) in secondo luogo, si deve considerare che i fatti oggetto dell'esposto si riferiscono ad un periodo nel quale presso il Tribunale di Bologna era invalsa la prassi secondo cui la procedura di separazione consensuale potesse essere radicata su richiesta dei coniugi, senza necessità della assistenza di un legale; possibilità di agire autonomamente che non fu poi più consentita a seguito di specifica direttiva emessa al riguardo dal Ministero della Giustizia.

Tali specifiche circostanze, valutate complessivamente, anche alla luce della modalità, più sopra sottolineate, attraverso cui è stata espletata l'attività dalla praticante, inducono questo Consiglio a ritenere non integrate, quanto meno sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo, le violazioni disciplinari prospettate nell'esposto.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere per insussistenza, nell'operato dell'avv. * e della dott. *, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 3 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Giacomelli sulla segnalazione del Tribunale Penale di * a carico dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio osserva quanto segue.

Il giudice del Tribunale di *, dott. *, ha segnalato che l'avv. *, difensore di fiducia dei sig.ri * e *, imputati nel processo n. * R.G., aveva depositato nella Cancelleria del Tribunale di Bologna, per conto dei suoi assistiti, due atti di opposizione a decreto penale, in forza dei quali era stato dato corso al giudizio dibattimentale, indicando espressamente che gli opposenti erano elettivamente domiciliati presso il suo studio, per cui il decreto di citazione, e la rinnovazione della citazione conseguente al mancato rispetto dei termini di comparizione, come eccepito dalla difesa all'udienza del 16 settembre 2002, erano stati notificati presso il domicilio indicato.

All'udienza del 9 dicembre 2002 l'avv. * aveva eccepito, invece, e per la prima volta, come negli atti di opposizione non vi fosse elezione di domicilio, richiedendo pertanto la rinnovazione della citazione. Detta eccezione, respinta per il sig. *, veniva accolta, con conseguente ulteriore provvedimento di rinnovo della citazione, per la sig.ra*.

Tale comportamento, a detta del magistrato, doveva ritenersi non corretto. Poiché l'errore di individuazione del domicilio risaliva ad una scorretta indicazione dello stesso avvocato, i doveri di lealtà e probità professionale avrebbero dovuto imporre una immediata segnalazione dell'equivoco.

L'avv. *, interpellato, ha respinto, con apposita memoria, le considerazioni formulate dal giudice in merito ad una presunta sua scorrettezza deontologica, facendo presente come effettivamente, nella stesura dell'atto di opposizione al decreto penale a carico della sig.ra *, fosse stato commesso un errore in quanto nel mandato era stata omessa la formale elezione di domicilio della cliente. Semplice errore, non supportato da intenti maliziosi, e certamente non idoneo a fuorviare la autorità procedente. Errore, peraltro, di cui si era avveduto solo all'udienza del 9 dicembre 2002; situazione che lo aveva indotto, a salvaguardia dei diritti dell'imputato e nel rispetto dei propri doveri, a sollevare l'eccezione. Il che appariva peraltro opportuno, anche ai fini di evitare che la eccezione potesse essere sollevata nei successivi gradi del giudizio.

A sostegno di tale tesi l'avv. * faceva presente come per la detta udienza avesse anche provveduto a citare i testi. Non essendosi tuttavia gli stessi presentati, previo invio di relative giustificazioni, il processo non avrebbe potuto comunque essere celebrato.

Tanto premesso, il Consiglio, ritenuto che il comportamento tenuto dall'avv. * debba essere riferito ad un suo mero errore, così come dallo stesso evidenziato e sottolineato, ritiene la insussistenza di elementi che possano avere rappresentato violazione dei doveri di lealtà e probità professionale, a cui il professionista

è tenuto.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 15 ottobre 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di *, dott. *, nei confronti degli avvocati * e * per la mancata loro comparizione all'udienza dibattimentale del 31 maggio 2007.

All'esito del riferimento, il Consiglio;

- viste le memorie presentate dagli avvocati * e *;
- considerato che entrambi i difensori, sostanzialmente, adducono di non avere presenziato all'udienza suddetta poiché trattavasi di rinvio da precedente udienza ove il processo non venne celebrato poiché essi aderirono all'astensione dalle udienze, sicché si attendevano un avviso dalla cancelleria;
- rilevato che, al contrario, è onere dei difensori accertare gli sviluppi di un'udienza vieppiù se, come nella specie, hanno inviato una mera comunicazione di adesione all'astensione direttamente alla cancelleria;
- valutato comunque che non vi è stato pregiudizio o ritardo nella celebrazione del processo in considerazione del fatto che il giudice ha prontamente nominato un sostituto ai sensi dell'art. 97, IV co., c.p.p., subito reperito e presente in udienza;
- ritenuto, dunque, che le giustificazioni non si reputano fondate e rilevato comunque che trattasi della prima segnalazione e non vi è stato pregiudizio o ritardo nella celebrazione del processo;

delibera

non luogo a provvedere sulla segnalazione a carico degli avvocati * e *, ai quali contestualmente raccomanda l'adempimento puntuale dei doveri e degli obblighi inerenti la funzione difensiva.

(adunanza del 7 novembre 2007)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * del Foro di * nei confronti dell'avv. *, trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * per competenza del Consiglio distrettuale in ragione della carica di Consigliere dell'Ordine di * rivestita dall'avv. *.

L'esponente lamenta il fatto che l'avv. * abbia incontrato direttamente il proprio assistito sig. *, ed abbia da lui ricevuto un assegno di €10.000,00 intestato ad un creditore (l'avv. *) che non era assistito dall'avv. * (che era il difensore di altri creditori del sig. *) ma da altro legale.

Va precisato che, come risulta dai documenti e dalle dichiarazioni in atti, l'esponente avv. * è difensore del sig. * in due procedimenti penali (per l'ipotesi di reato di sottrazione di beni pignorati in due esecuzioni mobiliari), mentre l'episodio nel quale si è verificato l'incontro diretto fra il sig. * e l'avv. * si colloca nell'ambito di una esecuzione immobiliare su beni non già del sig. *, ma della di lui moglie (e di altri soggetti terzi). In quella occasione, il sig. * si mise in contatto - tramite il proprio commercialista dott. * - con l'avv. *, al fine di ottenere un rinvio della procedura; ricevuto da questi l'assenso al rinvio per conto del proprio cliente, il sig. * nell'occasione richiedeva allo stesso avv. * - dati i tempi ristretti - di farsi tramite con altro creditore, il precedente avv. *, per la consegna di un acconto di €10.000,00, in modo da ottenere anche l'assenso di questi al rinvio. Così in effetti avveniva, e l'avv. * prendeva in consegna l'assegno, che veniva successivamente ritirato dall'avv. *.

Ciò chiarito in via di fatto, si deve concludere che non vi è stata alcuna violazione da parte dell'avv. * del dovere di colleganza nei confronti dell'avv. *. Fra i due legali non vi era, infatti, nè vi era mai stato alcun contraddittorio, tanto meno processuale: da una parte, l'avv. * era estraneo ai procedimenti penali; dall'altra, l'avv. * era estraneo alla esecuzione immobiliare, alla quale, a dire il vero, era estraneo lo stesso sig. *, poichè il pignoramento colpiva beni esclusivi della moglie ed il sig. *, versando i denari, non agiva in proprio bensì quale delegato della moglie.

In più, come risulta dallo stesso tenore testuale della ricevuta rilasciata dall'avv. *, destinatario del pagamento effettuato dal sig. * nell'interesse della moglie, l'avv. * si è limitato nella circostanza a svolgere una funzione di mero tramite a titolo di cortesia, ed ha quindi ritirato l'assegno al di fuori dell'esercizio di un qualsiasi ruolo di difensore.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere sull'esposto, per mancanza di rilievi di natura deontologica.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *.

L'esponente lamenta il fatto che l'avv. * abbia inviato alla banca * una raccomandata, in data 23 marzo 2007, con la quale, nell'interesse di propri assistiti creditori del sig. *, ha diffidato la banca invitandola

ad astenersi "dal costituire ipoteche, vincoli o quant'altro a titolo di garanzie per finanziamento/i da erogare" a favore del sig. *.

Interrogati dal Consigliere relatore in sede di preindagini sia l'esponente che l'avv. *, il quale ha riconosciuto di avere redatto ed inviato la diffida, sono emerse - anche dalla documentazione depositata da entrambi - le seguenti ulteriori circostanze, caratterizzanti il rapporto fra l'esponente e i soggetti assistiti dall'avv. *:

- a) a garanzia della restituzione del prestito avuto dai clienti dell'avv. *, il sig. * si era obbligato a loro trasferire la proprietà di quattro suoi immobili, sottoscrivendo un contratto preliminare (non trascritto);
- b) il sig. * aveva tuttavia trasferito a terzi due dei quattro immobili, così rendendosi parzialmente inadempiente al contratto preliminare sottoscritto con i clienti dell'avv. *;
- c) in seguito, quest'ultimi avevano notificato e trascritto un atto di citazione al sig. * ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento giudiziale dei due residui appartamenti, che il sig. * stava per alienare a terzi; nella causa il sig. * è rimasto contumace;
- d) il sig. * si è poi rivolto alla banca * richiedendo un mutuo, con il quale asseritamente saldare il proprio residuo debito nei confronti dei clienti dell'avv. *. E' a questo punto che interviene la diffida inviata alla banca dall'avv.

Interrogato in ordine ai motivi dell'invio della diffida, l'avv. * ha riferito del timore dei propri assistiti, che avevano appreso della pendenza di una istanza di fallimento nei confronti del sig. *, di trovarsi esposti ad una possibile azione revocatoria fallimentare per la restituzione delle somme sino ad allora incassate dal sig. *; per scongiurare che ciò avvenisse, i clienti dell'avv. * erano disponibili a saldare di tasca propria il debito che il sig. * aveva con la banca, ed in tal senso andrebbe spiegato l'invio della diffida, che aveva più che altro la finalità di creare la legittimazione dei clienti dell'avv. * a trattare con la banca per la definizione dei debiti del sig. *. In quest'ottica andrebbe letto il periodo conclusivo della lettera, all'apparenza criptico e generico, che recita: *"Ben lieto, nei prossimi giorni, di prendere contatti con Voi per esaminare la situazione nel suo complesso ed approfondire le sue tematiche nell'ottica dei rapporti che ora si sono costituiti e definiti e miranti alla definizione di tutte le pendenze in essere"*.

Quale che fosse l'interesse dei clienti dell'avv. * che li motivava ad assumersi i debiti del sig. * nei confronti della banca, rimane plausibile che gli stessi avessero un interesse diretto a trattare con la banca, come in effetti è richiesto in conclusione della lettera, così come ad evitare che sugli immobili dagli stessi rivendicati la banca potesse porre vincoli o ipoteche, e per tali motivi la iniziativa dell'invio della diffida - ancorchè indubbia manifestazione di una strategia difensiva "aggressiva", seppur nei limiti del lecito - appare comprensibile; d'altro canto è anche plausibile, in quanto rispondente a dato di comune esperienza, che il sig. * avrebbe in ogni caso ottenuto ben difficilmente il mutuo richiesto, in presenza della trascrizione pregiudizievole dell'atto di citazione sui due immobili che lo stesso avrebbe offerto in garanzia, con causa ancora pendente nella quale egli, peraltro, era rimasto contumace.

Si può pertanto concludere che la iniziativa dell'invio della diffida da parte dell'avv. *, pur considerata nella sua rilevata "aggressività", fosse in via di fatto insuscettibile di creare un danno concreto all'esponente.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere sull'esposto, per mancanza di rilievi di natura deontologica.

(adunanza del 5 dicembre 2007)

...

B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Pietro Ruggieri, relatore avv. Sandro Callegaro

Viola i doveri di decoro e correttezza l'avvocato che si riferisce a dei colleghi utilizzando, per iscritto, espressioni irriverenti e gratuitamente offensive, oltre che molto gravi.

Sanzione adeguata, tenuto conto dei precedenti disciplinari, è la sospensione per quattro mesi dall'esercizio della professione.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per avere violato i doveri di dignità e decoro e per avere compromesso la dignità della classe forense, nell'aver proferito espressioni irriverenti ed offensive nei confronti di tre colleghi neoeletti componenti del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di *, avv. *, avv. * e dott. proc. *, quali '... nuovi Consiglieri di provata fede massonica-piduista', nonché nei confronti dei componenti del Consiglio Forense di *, quali 'gli ex Consiglieri dell'Ordine, autocandidatisi, sono tutti non liberi professionisti, ma avvocati assistiti di banche, sindacati e massonerie varie e quindi ineleggibili (a meno che tutta l'avvocatura italiana non sia formata da simili spregevoli ed abominevoli personaggi squallidi e, democraticamente inquietanti', nonché nei confronti dei componenti del Consiglio Nazionale Forense, quali: '... e che Voi del C.N.F., essendo fatti della stessa stoffa dei Consiglieri scaduti dell'Ordine professionale di * conoscete bene ...'; frasi tutte contenute nel reclamo al Consiglio Nazionale Forense contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di * in data 26 gennaio 1996.*

*In * il 26 gennaio 1996."*

Fatto e svolgimento del procedimento

Nel gennaio del 1996 si svolgevano a * le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di quel circondario. I risultati delle elezioni venivano proclamati il 25 gennaio 1996 e pubblicati sulla stampa locale nella giornata successiva. Nella stessa giornata del 26 gennaio 1996 l'avv. * inviava a mezzo telefax al C.N.F. un reclamo contro i risultati delle elezioni. In tale reclamo l'avv. *, dopo essersi qualificato *"iscritto all'Albo degli avvocati e procuratori di * ancorchè sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei con contestuale cancellazione dagli albi (...) per ragioni e motivi (insussistenti!) di carattere disciplinare"* chiedeva lo *"annullamento/invalidazione dei risultati elettorali"*.

Nel reclamo l'avv. *, dopo avere dichiarato che il Consiglio si era rinnovato con ingresso di tre nuovi consiglieri *"di provata fede massonica piduista"*, così testualmente motivava la sua istanza: *"gli ex consiglieri dell'Ordine, autocandidatisi, sono tutti non liberi professionisti, ma avvocati assistiti di banche, sindacati e massonerie varie e quindi ineleggibili (a meno che tutta l'avvocatura italiana non sia formata e composta da simili spregevoli ed abominevoli personaggi squallidi e, democraticamente, inquietanti). Tutto ciò premesso, il sottoscritto, che non vuole dilungarsi a descrivere i molti altri sistemi 'fascisti' impiegati per impedire la libera espressione della volontà degli avvocati e procuratori elettori, e che Voi del C.N.F., essendo fatti della stessa stoffa dei consiglieri scaduti dell'Ordine professionale di * conoscete bene, così come bene conoscono i fatti i magistrati di *, che possono avere svolte pressioni per dare voti a certi ben determinati e conosciuti personaggi del potere, chiede l'annullamento in blocco delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali di *, in difesa e legalità contro l'arroganza del potere economico, politico, giudiziario, perchè, Vi piaccia oppure no, onorevoli signori del C.N.F., questa è ancora - e non è dato al sottoscritto sapere per quanto ancora - una Repubblica democratica antifascista nata dalla Resistenza e non la repubblica papalina della chiesa di Roma del card. Ruini Camillo e dei suoi compagni-camerati Prodi-D'Alema e Silvio Berlusconi"*.

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione n. 108/96 depositata il 17 settembre 1996, dichiarava inammissibile il ricorso; e inoltre, accogliendo una espressa richiesta avanzata al dibattimento dal procuratore generale, disponeva la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ritenendo che le espressioni usate dall'avv. * eccedessero i limiti di una normale critica.

Comunicata la decisione del C.N.F. al Consiglio Forense di *, quest'ultimo, con nota 2 dicembre 1996, trasmetteva gli atti al Consiglio Forense Distrettuale di Bologna, ai fini della valutazione della rilevanza disciplinare delle espressioni usate dall'avv. * nei confronti dei neo-eletti componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di *.

Il Consiglio Forense di Bologna, con propria delibera 17 febbraio 1997, decideva l'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. * sul capo di incolpazione di cui in epigrafe; la delibera veniva ritualmente comunicata all'avv. * ed al P.M.

Successivamente, con delibera 2 marzo 1998, il Consiglio fissava per il dibattimento l'adunanza del 13 maggio 1998. Anche tale delibera era ritualmente notificata all'avv. * ed al P.M.

Alla seduta del 13 maggio 1998 non compariva nè il P.M. nè l'incolpato avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del consigliere relatore, esaminati gli atti e documenti, decideva come in dispositivo, del quale veniva data pubblica lettura al termine della seduta.

Motivi della decisione

L'avv. *, depositando (sia pur con modalità formali irrituali, che ne hanno determinato la pronuncia di inammissibilità) il reclamo al C.N.F. contro i risultati delle elezioni dell'ordine circondariale di appartenenza, ha esercitato indubbiamente un suo diritto. Nell'esplicazione di tale diritto, egli aveva libertà di criticare, anche con veemenza, il risultato elettorale. Ma il diritto di critica incontra un limite nel dovere di rispettare il decoro e la altrui personalità, giacchè la esplicazione del diritto di difesa non può in alcun modo trasformarsi in una manifestazione passionale personale che esca dai limiti della correttezza e del rispetto degli altri, o addirittura sconfinare in ipotesi diffamatorie di rilevanza penale.

Le espressioni usate dall'avv. * nei confronti dei consiglieri dell'Ordine di * e nei confronti del C.N.F. sono indubbiamente offensive, in maniera molto grave: i consiglieri di * sono accusati di essere "non liberi professionisti", di essere "assistiti di banche, sindacati e massonerie varie", di essere "spregevoli e abominevoli personaggi squallidi e democraticamente inquietanti"; i consiglieri neo eletti sono espressamente accusati di essere "di provata fede massonica-piduaista"; i consiglieri del C.N.F. sono accomunati nelle accuse dall'addebito di essere "fatti della stessa stoffa".

Si tratta di accuse, si ripete, molto gravi, nelle quali lo stesso C.N.F. ha ravvisato estremi di reato disponendo su richiesta del P.G. la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma.

La autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale consente di prescindere dall'esito che quest'ultimo possa avere. Sta di fatto che, sotto il profilo disciplinare, le espressioni dell'avv. * sono certamente inammissibili, violano il decoro oggettivamente inteso, e debbono essere censurate: a maggior ragione per il fatto che le espressioni appaiono anche gratuite, non essendo finalizzate alla esplicazione del diritto di difesa nell'ambito di una questione elettorale, nella quale il punto in diritto era semplicemente quella dello legittimità della esclusione dal voto di un avvocato sospeso dall'albo, in pendenza della sospensione stessa.

Ciò posto, l'avv. * va ritenuto responsabile del capo di incolpazione contestatogli. Quanto alla pena, tenuto conto dei precedenti disciplinari, si ritiene equa la sanzione della sospensione per la durata di quattro mesi dall'esercizio della attività professionale.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * del Foro di * responsabile per il capo di incolpazione contestato e applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per il periodo di mesi quattro.

Così deciso in Bologna, 13 maggio 1998 - 10 maggio 1999.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente f.f. avv. Ruggero Benini, relatore avv. Paolo Trombetti

Il procedimento penale è autonomo e non pregiudiziale rispetto a quello disciplinare, con il solo limite di cui all'art. 653 c.p.p., in forza del quale la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.

All'interesse dell'incolpato in un procedimento disciplinare ad un giudizio disciplinare rapido si affianca l'interesse generale a non lasciare privo di sanzione un comportamento disciplinarmente illecito, anche tenuto conto della disposta sospensione cautelare, nell'attesa della conclusione del processo penale.

Viola i doveri di dignità, decoro, probità e lealtà il legale che, pur non avendo posto in essere un vero e proprio concorso materiale o morale nella commissione di reati nè avendo mostrato animus lucrandi, abbia tenuto una condotta connivente nella commissione dei reati di reclutamento, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Sanzione adeguata, anche tenuto conto della gravità dei reati rispetto ai quali si è manifestata la condotta di connivenza ed il clamore che la vicenda ha provocato, è la cancellazione.

. . .

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per essersi reso colpevole di comportamenti lesivi della dignità e del decoro professionale, per avere contravvenuto ai doveri di probità, lealtà e decoro in relazione ai fatti di cui all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale n. */96 R.G.N.R. della Procura presso il Tribunale di Bologna, così descritti: 'Reclutamento, induzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, aggravati e continuati (artt. 110, 81 cpv. c.p., 3 numeri 4, 5, 6, 8, art. 4 n. 1 e 7 della legge n. 75/1958), perché, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso reclutando *, *, * e *, al fine di fare loro esercitare la prostituzione; induceva le stesse a prostituirsi; induceva le stesse a recarsi a tale scopo nel territorio in un altro Stato (l'Italia); favoriva la prostituzione delle stesse, recandosi sui luoghi della prostituzione al

fine di controllarne l'andamento, accompagnandole nei luoghi della prostituzione, predisponendo per le medesime alloggi e punti di appoggio; sfruttando la prostituzione delle predette, facendosi consegnare tutti i relativi proventi; con l'aggravante di avere usato minaccia, consistita nel trattenere indebitamente i passaporti delle donne sfruttate, e nel minacciare di non restituirli; nonché nel fare intravedere loro una pistola, e nel dire che sarebbe stata usata contro di loro in caso di insubordinazione; con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni di più persone.

In Bologna, dal giugno sino al novembre 1996.

Fatto e svolgimento del procedimento

Il 4 dicembre 1996 veniva eseguita in danno del dott. *, praticante procuratore del Foro di Bologna, e della cittadina ucraina * l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 dicembre 1996 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna su richiesta del P.M. per i delitti di reclutamento, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

La notizia veniva diffusa, con clamore, dalla stampa cittadina, che dava a più riprese dettagliate informazioni sulla vicenda che vedeva coinvolto il "giovane avvocato".

Il Consiglio dell'Ordine, che aveva ricevuto dal P.M. comunicazione ufficiale di quanto avvenuto, dava corso al procedimento che portava il 27 gennaio 1997 all'emanazione del provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato del dott. * (nel frattempo posto agli arresti domiciliari e poi rimesso in libertà) dalla autorizzazione al patrocinio avanti le Preture del Distretto e successivamente respingeva la richiesta di revoca del provvedimento medesimo, avverso il quale il dott. * ha comunque presentato ricorso al C.N.F.

Il Consiglio dell'Ordine dava altresì inizio a 1 procedimento disciplinare sulla base del capo di incolpazione sopra trascritto con il quale si contestavano al dott. * condotte disciplinarmente illecite in relazione ai fatti di cui al capo di imputazione elevato nei suoi confronti nel procedimento penale citato.

Detto procedimento disciplinare, iniziato con la udienza del 20 maggio 1998, si protraeva per più udienze e si concludeva in data 15 luglio 1998 con la affermazione di responsabilità del dott. * in ordine alle infrazioni disciplinari addebitategli, e con la applicazione della sanzione disciplinare della cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Motivi della decisione

Questo Collegio ritiene opportuno premettere e ribadire, anzitutto, il principio dell'autonomia e, conseguentemente, della non pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, pur non tacendo il fatto che per chi giudica in questa sede sarebbe stato per certo più semplice attendere l'esito del processo penale che, ancorché vincolante nei soli limiti di cui all'art. 653 c.p.p. (efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso), avrebbe potuto comunque offrire un punto di riferimento di indubbia valenza.

Una scelta in tale senso, dettata da motivi di opportunità sarebbe stata del tutto legittima. Essa, tuttavia, si sarebbe posta in contrasto, da una parte, con l'interesse dell'incolpato ad un giudizio disciplinare rapido (interesse tanto maggiore in quanto relativo ad un giovane che deve intraprendere la carriera dell'avvocatura) e, dall'altra parte, con quello generale a non lasciare privo di sanzione, ove la si debba applicare, un comportamento disciplinarmente illecito, tenuto conto anche del fatto che la sospensione cautelare, proprio perché normativamente a tempo indeterminato, finirebbe per potere avere una durata assolutamente inaccettabile, vincolata come sarebbe ai tempi attuali del processo penale.

Ritiene perciò questo Collegio che sia doveroso, tutte le volte che ciò sia possibile - e questa è una di quelle, come si vedrà tra poco - procedere con celerità all'accertamento positivo o negativo dell'infrazione disciplinare senza attendere, più o meno pilatescamente, le conclusioni del giudice penale, facendo in fin dei conti dipendere, almeno in parte, dal giudice penale una decisione che l'ordinamento affida in via autonoma all'organo disciplinare in ragione dell'ontologica diversità dei due tipi di illecito.

Il punto è esattamente questo: solo quando vi sia perfetta coincidenza tra il fatto illecito contestato, tanto in sede penale quanto in sede disciplinare, può trovare giustificazione, in deroga a quello di autonomia, quel principio di gerarchia cui il legislatore si è ispirato dettando la norma di cui al richiamato art. 653 c.p.p., che esigerebbe il rinvio del procedimento disciplinare all'esito di quello penale, per la semplice ragione che il primo non avrebbe più ragione di essere se il secondo si concludesse con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo egli commesso.

Non è questo il caso di specie. Ancorché il capo di imputazione penale sia riportato per intero nel capo di incolpazione a carico del dott. *, va osservato che ciò che si contesta è il comportamento dal medesimo tenuto in relazione ai fatti di cui al capo di imputazione penale, e non per avere commesso questi stessi fatti.

In altre parole, la contestazione disciplinare si riferisce a condotte che ben possono non coincidere, anche se attuate nello stesso contesto, con quelle che saranno oggetto dell'accertamento del giudice penale per decidere se esse integrino o meno il fatto-reato, sicché le due *res iudicande* restano diverse ed autonome, con la conseguenza che il dott. * potrà essere stato legittimamente condannato in questa sede

e venire legittimamente assolto, anche con le formule qualificate, in sede penale (o, in ipotesi, viceversa) senza che ciò comporti conflitto, quanto meno logico, di giudicati.

Quanto fin qui premesso non ha soltanto valore di riaffermazione del principio di autonomia basato sulla diversità e sulla diversa natura degli illeciti, ma rappresenta anche la chiave di volta per la decisione di merito.

Non è revocabile in dubbio che il dott. * sia stato personalmente coinvolto nella vicenda di prostituzione che ha visto come protagonista la sua ex convivente *. Anche a volere accogliere l'osservazione difensiva circa la inutilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari del P.M. sui quali non vi sia stato contraddittorio nel procedimento disciplinare, quanto emerso nel corso di quest'ultimo è più che sufficiente per consentire al Collegio di maturare la convinzione della piena responsabilità disciplinare del dott. *.

Anche senza tenere conto, stante la palpabile animosità ed il trasparente preconetto che l'hanno ispirata, della deposizione del teste *, risulta provato dalle altre testimonianze che il dott. *, incaricandosi di ricevere all'aeroporto di Ancona le ragazze provenienti dall'Ucraina ed accompagnandole a Bologna (per evitare alla *, che aveva da poco partorito, uno scomodo viaggio col bambino), aiutando la stessa a "fare i conti" che le ragazze dovevano presentare a quel tale * che le attendeva di ritorno in Ucraina, accompagnando * e talvolta passando personalmente dai luoghi ove le ragazze "lavoravano" e tenendo in generale una condotta di non totale estraneità rispetto a ciò che faceva *, ha tollerato colpevolmente, dal punto di vista della lesione al decoro della classe forense, che la stessa commettesse gli illeciti che, in sede di patteggiamento della pena, essa ha sostanzialmente ammesso e che comunque questo Collegio ritiene provati quanto alla loro sussistenza ed alla loro attribuibilità alla *.

Senza volere invadere la sfera di competenza del giudice penale, si deve tuttavia osservare che non pare che la condotta del dott. * abbia fornito un contributo causale effettivo alla commissione da parte della * dei suddetti illeciti, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo.

Il dott. *, che aveva convinto la *, di cui si era invaghito quando faceva la prostituta, a lasciare il marciapiede (comportamento questo in netto contrasto con il modello standard dello sfruttatore), si è venuto verosimilmente a trovare, con la nascita del figlio avuto dalla *, in una situazione di soggiogamento rispetto alla donna ucraina, che egli, forse per la giovane età e forse anche per debolezza di carattere, non ha contrastato come avrebbe dovuto, probabilmente "ricattato" proprio sul figlio nato dalla relazione, che egli aveva paura di vedersi sottratto, come risulta da alcune intercettazioni e da alcuni scritti dello stesso dott. *.

Ciò spiega perché questo Collegio ritiene di potere escludere, sia pure *incidenter tantum*, la ricorrenza nella fattispecie di un vero e proprio concorso, materiale o morale che sia, dovendosi piuttosto ravvisare nel caso concreto un'ipotesi di connivenza intendendosi come tale il comportamento di chi sa che qualcuno sta commettendo un reato e non fa nulla per impedirglielo.

Il dott. * non poteva certo ignorare quello che * realmente faceva ma, se anche non ha fatto nulla per contrastarla ed in qualche occasione ha anche sfiorato il limite della condotta di agevolazione, non era sorretto da un *animus lucrandi* (pur sempre rilevante anche nella fattispecie penale), ma vi era indotto dalla ibrida situazione in cui quella relazione, con la nascita del figlio, lo aveva fatto cadere.

Ciò non toglie, tuttavia, che anche la semplice condotta di connivenza, non rilevante ai fini penali, possa integrare un grave illecito disciplinare, qualora dalla stessa derivino la lesione del decoro del gruppo professionale di appartenenza e la menomazione al prestigio della classe forense.

Questo è quanto è avvenuto nel caso che ci occupa, dal quale, per la gravità dei delitti commessi dalla * rispetto ai quali il dott. * è stato connivente, e per il clamore che la vicenda ha provocato, è derivato grande disdoro per l'intero ceto professionale cui lo stesso dott. *, sia pure come praticante, appartiene: ciò non solo legittimo, ma rende doveroso, che il sindacato dell'organo disciplinare si spinga fino a valutare quegli aspetti della scelta di vita privata che, uscendo dalla sfera della riservatezza per investire momenti di rilievo esterno, rientrano in quei principi di decoro, dignità e probità che devono ispirare la condotta, anche non strettamente professionale, di un iscritto all'Ordine, anche se nel solo Registro dei praticanti.

In conclusione, ritiene questo Collegio che dagli atti del procedimento emerga senza incertezze la responsabilità del dott. * in ordine alle infrazioni disciplinari ascrittegli nel capo di incolpazione.

Sanzione equa, tenuto conto delle circostanze già sopra richiamate, è quella della cancellazione, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio 1971, dichiara il dott. * responsabile per tutti i capi di incolpazione contestati, e dispone la sanzione disciplinare della cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, con autorizzazione al patrocinio. Così deciso in Bologna, 15 luglio 1998 - 30 novembre 1998.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con decisione del 24 giugno 1999 - 27 novembre 1999.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente f.f. avv. Sandro Giacomelli, relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Non viola il divieto di gravare la controparte di onerose iniziative giudiziali, ai sensi dell'art. 49 c.d.f., l'avvocato che, in assenza della offerta di saldo proveniente dal debitore dopo che era stata rigettata la ordinanza di sospensione di una delibera condominiale e dopo che era stata emessa la sentenza di rigetto nel merito, ottenga un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del debitore, nonostante lo stesso abbia nel frattempo interposto appello nei confronti della sentenza sfavorevole.

Non viola il dovere di colleganza ex art. 22 c.d.f., nè lo specifico obbligo di comunicare al collega di controparte l'interruzione delle trattative stragiudiziali ex art. 23 c.d.f., l'avvocato che, dopo un lungo tempo (nel caso specifico, quattro anni) trascorso senza che il difensore del debitore abbia offerto il pagamento o siano intercorse trattative per la definizione, decida di passare agli atti esecutivi, pur senza avere previamente inviato al legale di controparte il conteggio analitico delle somme dovute.

...

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"avere violato il dovere di colleganza per non avere previamente avvisato gli avvocati * e/o *, legali di controparte, della azione giudiziale da egli stesso promossa, nell'interesse del condominio *, nei confronti del sig. *, per il pagamento degli oneri condominiali, nonostante la pendenza, già da tempo, di controversia giudiziale tra le parti in una causa distinta ancorchè logicamente e giuridicamente connessa, nonchè la esistenza di precedenti specifici nei quali l'assistito degli avvocati *, quando era stato richiesto stragiudizialmente (tramite i propri legali) di pagamenti dall'avv. *, vi aveva provveduto senza necessità per quest'ultimo di procedere ad azioni giudiziali. In Bologna, in data 27 luglio 2005".*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto presentato in data 17 settembre 2005, l'avv. * lamentava il comportamento tenuto dall'avv. *, chiedendo che ne venisse accertata e dichiarata la contrarietà ai doveri deontologici con particolare riguardo alla violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense, il quale prescrive che *"l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita"*.

Dalle dichiarazioni rese - sia in fase di preindagini che in dibattimento - dall'esponente e dall'incolpato, nonchè dagli scritti e documenti da entrambi depositati, sono emerse come comprovate le seguenti circostanze:

- 1) l'esponente avv. * e l'incolpato avv. * si sono trovati contrapposti nella difesa dei rispettivi assistiti in una controversia giudiziale fra un condòmino - il sig. *, difeso dall'avv. * - ed il condominio *, difeso dall'avv. *. La controversia aveva ad oggetto la impugnazione, proposta dall'assistito dell'avv. * innanzi al Tribunale di Bologna, di una delibera condominiale in data 10 luglio 2001 che prevedeva l'obbligo di versamento, da parte del condòmino sig. *, di una somma che questi faceva oggetto di contestazione; nel corso del procedimento, il Tribunale aveva respinto in via sommaria l'istanza di sospensione della delibera ed aveva infine rigettato nel merito la impugnazione della delibera, condannando l'opponente alla parziale rifusione delle spese di lite nei confronti del condòmino; la sentenza di primo grado veniva impugnata dal condòmino sig. *, sempre con l'assistenza dell'avv. *, e la causa è tuttora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna;
- 2) dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale, il 14 aprile 2005 l'avv. * inviava all'avv. * una lettera con richiesta di ricevere entro dieci giorni il versamento dell'importo delle spese legali liquidate nella sentenza, pari ad €1.877,71; il 19 aprile successivo, dopo cinque giorni, il cliente dell'avv. * provvedeva al pagamento dell'importo richiesto dall'avv. *;
- 3) dopo circa due mesi e mezzo, il cliente dell'avv. * riceveva, senza alcun preavviso, la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, contestualmente al relativo atto di precetto, richiesto dal

condominio in data 27 luglio 2005, recante condanna al pagamento dell'importo che era stato posto a carico del condòmino sig. * dalla delibera condominiale oggetto della impugnazione, maggiorato delle spese monitorie liquidate ed accessorie e così per complessivi € 0.495,67;

4) ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, l'8 settembre 2005 il sig.* faceva pervenire all'avv. * - tramite l'avv. * - il saldo dell'importo portato nell'atto di precetto.

In fase di preindagini venivano ascoltati dal Consigliere relatore l'esponente, in data 1° marzo 2006, e l'incolpato (il quale depositava anche memorie scritte con documenti), in data 15 marzo 2006.

Il 22 marzo 2006 il Consiglio deliberava la apertura del procedimento disciplinare, con il capo di incolpazione sopra riportato. Veniva in seguito fissata l'udienza dibattimentale del 12 dicembre 2007.

Alla udienza dibattimentale venivano interrogati l'esponente avv. * e l'incolpato avv. *. Non era presente il P.M., pur ritualmente notiziato.

Terminata l'istruttoria dibattimentale, veniva data la parola all'incolpato, il quale svolgeva personalmente le argomentazioni a propria difesa anche riportandosi alle memorie difensive depositate ed alle proprie dichiarazioni rese in interrogatorio, e concludeva chiedendo al Collegio pronuncia di proscioglimento dall'addebito di cui al capo di incolpazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Motivi della decisione

L'esponente avv.* ha lamentato come contraria ai principi deontologici, ed in particolare al dettato dell'art. 49 del codice deontologico forense, la iniziativa presa dall'avv.* di richiedere, senza preavvisarlo, un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito sig. * per la somma che era oggetto di una delibera condominiale impugnata (in sede d'appello, essendo già stata emessa nel frattempo la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la impugnazione della delibera). E ciò anche a fronte del fatto che in passato il sig. *, sempre assistito dall'avv. *, aveva fatto pervenire un importo, pari a lire 29.770.984, in via bonaria all'avv. *, a fronte di somme reclamate dal condominio cliente di quest'ultimo nei confronti del sig. * ed oggetto di una precedente impugnazione di altra delibera condominiale, la cui esecutività non era stata sospesa dal Tribunale a fronte della opposizione proposta dallo stesso sig. * (così come non era stata sospesa in via sommaria la esecutività della successiva delibera condominiale).

In definitiva, ha assunto l'esponente avv. *, l'azione monitoria promossa dall'avv. * nell'interesse del condominio avrebbe avuto l'effetto di gravare inutilmente il sig. * dell'importo, pari ad € 2.175,02, per le spese del procedimento monitorio, comprensive anche del rimborso dell'imposta di registrazione del decreto.

A sua volta, l'avv. * ha rivendicato la correttezza della propria condotta, deducendo in particolare che l'avvenuto mancato pagamento, da parte del sig. *, dell'importo oggetto della delibera impugnata - sia dopo il rigetto della istanza di sospensione della delibera in via sommaria sia comunque durante la causa sia ancora dopo la emissione della sentenza - rendeva di fatto superflua la richiesta di adempimento spontaneo, cui era ragionevolmente prevedibile che l'opponente avrebbe voluto continuare a sottrarsi, anche in considerazione dell'immediato appello interposto alla sentenza del Tribunale e della mancanza di una offerta di pagamento, che non era mai pervenuta dal suo difensore negli anni di causa e nemmeno a seguito della emissione della sentenza di primo grado.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il Consiglio non ha ritenuto applicabile nella fattispecie il richiamo, operato dall'esponente, al disposto dell'art. 49 del codice deontologico forense. La norma deontologica in questione è infatti intitolata "*Pluralità di azioni nei confronti della controparte* ed è incontrovertibile che la pretesa vessatorietà della iniziativa giudiziale intrapresa dall'avv.* si è concretata in un'unica azione (monitoria), senza alcuna superfetazione di una molteplicità di azioni.

A ciò si aggiunge la considerazione che la singola azione promossa dall'avv.* non pare avere, nel concreto, la connotazione di vessatorietà alcuna, posto che trattasi della azione sommaria che ordinariamente un creditore, quando ne ricorrano i presupposti formali, intraprende nei confronti del proprio debitore; così come assume i caratteri della ordinarietà il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto con clausola di provvisoria esecuzione, essendo ciò previsto come facoltà che l'art. 63 disp. att. c.c. attribuisce al creditore di oneri condominiali; così come, ancora, risponde ad un diritto del creditore il fatto di avere notificato il decreto ingiuntivo contestualmente al relativo atto di precetto; infine, contribuisce ad escludere la natura vessatoria dell'azione il fatto, richiamato dallo stesso esponente, che il titolo esecutivo ottenuto non sia stato utilizzato per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

In coerenza con quanto sopra osservato, il Consiglio non ha quindi fatto riferimento all'art. 49 del codice deontologico forense nella formulazione del capo di incolpazione, con la conseguenza che ogni questione riguardante la pretesa violazione del dovere deontologico regolamentato dalla norma richiamata è estranea al procedimento disciplinare.

Nella valutazione delle condotte che con l'esposto sono state portate alla attenzione del Consiglio, lo stesso ha piuttosto ritenuto meritevole dell'approfondimento dibattimentale la valutazione della violazione - o meno - del generale dovere di colleganza, regolamentato agli articoli 22 e seguenti del codice deontologico forense.

In questa prospettiva, va osservato che non esiste una specifica norma deontologica che obbliga l'avvocato del creditore a preavvertire il collega avversario, difensore del debitore, della intenzione di promuovere una azione giudiziale, ch  - se una siffatta norma esistesse - essa confliggerebbe con i doveri di fedelt  e di diligenza al cui rispetto il difensore   tenuto nei confronti del proprio cliente.

Pur non esistendo una norma di portata generale che impone al difensore di preannunciare al legale di controparte le proprie mosse, il codice deontologico forense sancisce - al VI canone dell'art. 23 - un obbligo particolare di comunicazione, nel solo caso in cui il promuovimento dell'azione consegue alla rottura delle trattative che erano in corso; ma anche in tal caso, ci  che deve essere comunicato al collega avversario non   tanto la intenzione di passare agli atti, quali che essi siano, quanto il fatto che le trattative debbano considerarsi definitivamente interrotte, con ogni libert  di iniziativa conseguente (anche per la controparte).

Altra cosa   l'obbligo, quale manifestazione concreta del dovere di colleganza, del difensore del creditore di comunicare al legale avversario il conteggio analitico e dettagliato del credito, comprensivo degli eventuali interessi e rivalutazione nonch  di tutte le spese successive e accessorie, dopo la emissione del relativo provvedimento giudiziale di condanna e prima di eventualmente procedere alla azione esecutiva. Purtroppo,   stato ritenuto che in tal caso l'obbligo del difensore del creditore venga meno *"quando sia trascorso qualche mese dal deposito della sentenza senza alcuna comunicazione da parte del soccombente e del suo avvocato"*, anche se l'invio del conteggio del dovuto da parte del legale del creditore *"pu  ritenersi raccomandabile, ma non vincolante, quanto meno al fine di appurare se il collega di controparte abbia avuto notizia della sentenza"* (parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 29 luglio 1992, in *Rivista del Consiglio dell'Ordine di Milano*, 1993, 1, 33, citato in Danovi, *Il Codice Deontologico Forense*, III ed., Giuffr , Milano, 2006, pag. 434).

Nel caso specifico pu  quindi affermarsi che non incombeva sull'avv. * alcun obbligo di "presentare il conto" all'avv. *, trattandosi di credito che non era stato oggetto di liquidazione giudiziale ma che trovava la sua fonte in una delibera condominiale della quale la controparte era certamente a conoscenza, tanto da averne fatto oggetto di impugnazione. A maggior ragione, un preteso obbligo di tal fatta sarebbe in ogni caso venuto meno in considerazione del lungo tempo (quattro anni) trascorso senza che il debitore avesse inviato, nemmeno per il tramite del proprio legale, alcuna formale comunicazione riguardo alla intenzione di saldare in via bonaria il proprio debito.

Non si trattava dunque di comunicare la emissione di un provvedimento e di esporre il conteggio dell'importo liquidato, con gli accessori; ch  anzi, quando tale necessit  era sorta (dopo il deposito della sentenza di primo grado),   risultato che l'avv. * abbia correttamente inviato all'avv. * il conteggio analitico di tutte le somme dovute dal cliente di quest'ultimo, a titolo di rimborso delle spese legali di soccombenza liquidate nella sentenza.

L'avv. *, in definitiva, non ha posto in esecuzione un titolo esecutivo gi  esistente, ma ha azionato *ex novo* una pretesa creditoria del proprio cliente, e ci  si   indotto a fare a seguito del prolungato silenzio proveniente dal debitore circa l'adempimento spontaneo dell'obbligo di pagamento. La inerzia del creditore nel richiedere un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento non poteva necessariamente indurre il debitore a fare legittimo affidamento sul fatto che il creditore non avrebbe, prima o poi, agito per ottenere in via giudiziale il pagamento cui il debitore aveva mancato - per quattro anni - di dare spontaneo adempimento.

Certamente, il fatto che il creditore non abbia per anni azionato la propria pretesa pu  avere erroneamente indotto il debitore, e per esso il suo legale, a fare affidamento sul fatto che il creditore volesse ulteriormente attendere, fino al giudicato della causa di impugnazione della delibera, prima di passare agli atti. Ma se, da una parte, rispondeva ormai ad evidenza il fatto che il creditore - che pure era pienamente legittimato a richiedere il pagamento anche in corso di causa, essendo stata rigettata la istanza di sospensiva della delibera proposta da controparte - preferisse attendere la decisione nel merito, d'altra parte la emissione della sentenza di primo grado avrebbe potuto indurre il debitore a verificare, quanto meno in via cautelativa, le determinazioni del creditore, che a quel punto avrebbe legittimamente percepito le proprie ragioni come fortificate dalla pronuncia della sentenza del Tribunale, ancorch  non cristallizzata in giudicato, in virt  dell'appello proposto.

Anche il precedente del pagamento spontaneo, sempre tramite l'avv. *, nell'anno 2001 di altro e maggiore importo dovuto dal sig. * al condominio, ancorch  non sia emerso come provato che tale pagamento sia stato eseguito su espressa richiesta stragiudiziale dell'avv. * ed anzi apparendo dalla documentazione acquisita come plausibile che esso sia stato eseguito su iniziativa spontanea del debitore (*cf.* lettera di accompagnamento dell'assegno, da avv. * ad avv. * del 22 febbraio 2001, cui non corrisponde una precedente richiesta scritta di quest'ultimo), avrebbe potuto indurre il debitore a riconsiderare l' incauto affidamento operato sul fatto che il creditore non avrebbe proceduto a ricorrere alla tutela giudiziale. Proprio il fatto che, in quella occasione (che similmente nasceva nell'ambito di un procedimento di impugnazione di delibera condominiale, nel quale la esecutoriet  della stessa non era stata sospesa in via sommaria dal Tribunale) il

condòmino debitore avesse proceduto al pagamento in via spontanea, può avere legittimamente indotto il creditore a ritenere che, poichè nella seconda e analoga occasione il pagamento spontaneo non era invece stato eseguito nè a seguito della ordinanza che aveva rigettato la istanza di sospensiva nè a seguito della sentenza, il debitore non avesse alcuna intenzione di adempiere spontaneamente.

Ciò detto, va sottolineato che non è stata raggiunta la prova del fatto che siano effettivamente intercorsi, durante i quattro anni di causa e nel periodo successivo alla emissione della sentenza, colloqui fra i difensori per la definizione stragiudiziale del debito portato nella delibera condominiale contestata, avendo l'avv. * escluso categoricamente che i colloqui - pur avvenuti - abbiano mai avuto ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali determinati nella delibera impugnata, e non risultando la circostanza se non dalle dichiarazioni di senso contrario rese dall'esponente. Quel che è certo, è che nei quattro anni in cui la controversia si è dilungata in sede giudiziale, prima della iniziativa monitoria, non vi è stata corrispondenza al riguardo fra i due legali.

Non può pertanto dirsi, non risultando la pendenza di alcuna trattativa in merito al pagamento degli oneri condominiali poi fatti oggetto del decreto ingiuntivo, che l'avv. * abbia violato il dovere di colleganza, con particolare riferimento allo specifico obbligo di comunicare al legale di controparte la interruzione delle trattative.

In assenza di violazione di un positivo dovere deontologico, la questione del preventivo avviso al collega di controparte, da parte del difensore del creditore, della intenzione di "rompere gli indugi" e promuovere la azione giudiziale trova collocazione nell'ambito di quei rapporti di galateo forense che, pur non strettamente sussumibili *sub specie* di comportamenti richiesti da un obbligo deontologico tipico, rimangono comunque senz'altro auspicabili.


In conclusione, pur non essendo configurabile nella fattispecie un dovere deontologico per le ragioni sopra esposte, rileva il Collegio che sarebbe stato auspicabile sul piano della correttezza dei rapporti di colleganza fare riferimento al residuo credito per gli oneri condominiali nelle corrispondenze che i difensori si sono scambiati in occasione del regolamento delle spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, il che avrebbe eliminato nell'uno il dubbio che la controparte intendesse sottrarsi in via definitiva all'adempimento spontaneo, e nell'altro che il creditore intendesse attendere il giudicato prima di procedere alla richiesta giudiziale del pagamento.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, assolve l'avv. * dall'addebito di cui al capo di incolpazione.

Così deciso in Bologna, 12 dicembre 2007 - 7 gennaio 2008.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.



IUS BOLOGNA SPORT

42° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER AVVOCATI E MAGISTRATI

AVV. SAVERIO LUPPINO

Il 42° Campionato Italiano di Sci per Avvocati e Magistrati si è tenuto nella splendida cornice della Val di Fiemme, in località Cavalese, nel periodo compreso tra il martedì 29 gennaio ed il sabato 2 febbraio 2008. L'organizzazione dell'evento è stata puntualmente curata dallo studio dell'avv. Michele Massella, appartenente all'Ordine di Verona.

Personalmente ho appreso la notizia grazie all'instancabile passione sportiva per lo sci del collega Giovanni Cerri, il quale come un fulmine a ciel sereno e con una perentorietà che non lasciava scampo, informava telematicamente i colleghi appassionati di sport invernali dello svolgersi della manifestazione e dei dettagli organizzativi dell'evento.

Purtroppo, a causa del concomitante impegno elettorale (ballottaggio delle elezioni del Consiglio dell'Ordine in corso nel giorno 31 gennaio 2008) la compagine bolognese rimaneva orfana dei suoi atleti di spicco, demandando la difesa dei colori dell'Ordine a due bolognesi di adozione: un trentino, l'amico Sergio Taddei ed un calabrese, l'autore del presente articolo.

Nonostante l'impegno profuso nelle rispettive categorie ed in assenza dei nostri migliori atleti, l'avv. Taddei e lo scrivente hanno dovuto competere con i più agguerriti colleghi del Triveneto, i quali hanno spadroneggiato in tutte le gare: slalom speciale, gigante e gara di fondo, facendo incetta dei vari trofei.

Le classifiche delle varie competizioni sono consultabili nel sito ufficiale dell'evento: www.campionatiavvocatisci.it.

Ciò nondimeno, per dovere di cronaca segnalo che non siamo tornati a casa a mani vuote, in quanto nella categoria "familiari" il pargolo di Taddei ha conquistato il primo posto tanto nello slalom speciale quanto nel gigante ed il mio si è classificato terzo nello slalom gigante.

L'evento è stato allietato da vari momenti di aggregazione.

Il primo giorno, martedì 29 gennaio, è stato presentato il programma dell'evento nello splendido Hotel Lagorai, con serata di degustazione delle immancabili grappe locali.

Il giorno successivo, oltre alla prima gara di slalom speciale sull'Alpe del Cermis, pista Costabella, si è tenuto nel pomeriggio, nella sala convegni dell'Hotel Lagorai, un convegno giuridico sui temi: "La successione nelle imprese di famiglia, strategie legali nella scelta della forma societaria e nella redazione degli statuti" (relatore l'avv. Stefano Dindo), "Il diritto penale di fronte al progetto di riforma dei trattati europei" (relatore il prof. Lorenzo Piccotti, ordinario di diritto penale all'Università di Verona).

Il 31 gennaio si è svolta la gara di slalom gigante, su un percorso lungo ed impegnativo in unica manche, e la stessa sera è stato organizzato l'aperitivo sotto le stelle in Castelir di Bellamonte, seguito da cena tipica trentina nel rifugio "Ciamp delle Strie" a 2000 metri di quota, con salita in motoslitte.

Infine, venerdì 1° febbraio, la manifestazione si è conclusa con la gara di sci da fondo e l'immane cena di gala presso l'Hotel Grunwald di Cavalese, con cerimonia di premiazione finale, arrivederci alla prossima edizione... e giallo finale su chi si assumerà l'onere-onore di organizzare il prossimo evento.

IUS BOLOGNA SPORT



CICLISTI DA 30 E LODE: BOLOGNA CORTINA IN 11 ORE Epica non stop dello JUS BOLOGNA

Avv. MANLIO D'AMICO

Intensa la stagione 2008 per gli atleti rosso-blu dello JUS BOLOGNA.

La preparazione è iniziata nei freddi mesi invernali con uscite quotidiane sui nostri colli e proseguita nella primavera con lunghe uscite di 100/150 Km. il sabato e/o la domenica.

L'obiettivo principale dei ragazzi dello JUS: l'Impresona! La Bologna - Cortina Non Stop: 300 Km. e passa, percorrendo le vecchie strade statali da Bologna verso Ferrara, poi Rovigo, Padova, Castelfranco Veneto, Feltre, Cornuda, Belluno, Ponte nelle Alpi, Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo. Una sfida estrema preparata con costanza e determinazione.

Ecco le tappe di avvicinamento della squadra dello JUS BOLOGNA.

12 aprile 2008: la Bologna - Milano Marittima e ritorno, 230 Km.;

3 maggio 2008: la Gran Fondo della Vernaccia a San Gimignano, 130 Km., valida come prova unica del Campionato Italiano Forense di Gran Fondo (ottime le prove dell'Avv. Miriam Zanoli e del Dott. Marco Marulli);

dal 22 al 25 maggio 2008: la Bologna - Roma in quattro tappe (giovedì Bologna - Firenze con Raticosa e Futa, venerdì la Firenze - Siena passando per le splendide strade del Chianti, sabato la Siena - Viterbo con la "cima Coppi" e il Monte Amiata a 1883 m., domenica la Viterbo - Roma con l'arrivo in Piazza San Pietro);

il 1° giugno 2008 la gara in linea a Monselice (Padova), valida come Campionato Italiano AIMANC per magistrati avvocati notai ciclisti (ottime le prove dell'Avv. Francesco Moruzzi e dell'Avv. Miriam Zanoli).

Dopo tanto allenamento (oltre 4.000 Km. dall'inizio dell'anno) finalmente il grande giorno: 7 giugno 2008.

Partenza alle 5, al buio sotto la pioggia da Piazza Maggiore e arrivo sotto il campanile a Cortina d'Ampezzo alle 16,12 (11 ore e 16 minuti alla media di quasi 29 all'ora!) con la scorta dei vigili urbani e l'accoglienza del Sindaco.

Tra i partecipanti segnalò: l'Avv. Manlio D'Amico, l'Avv. Marco D'Apote, l'Avv. Giovanni Giorgi, l'Avv. Gino Martinuzzi, l'Avv. Carlo Vancini, il Dott. Alessandro Tamba, il Dott. Giorgio Verdi, il

IUS BOLOGNA SPORT



Prof. Andrea Pession, il Dott. Aldo Nobili, il Dott. Alessandro Nobili, il Dott. Giacomo Storni, il Dott. Stefano Bulgarelli, il Dott. Giovanni Tamburini, il Dott. Davide Torsello, l'Ing. Giovanni Manaresi, l'Ing. Giampiero Brighetti, Stefano Cornia, Paolo Fabbri, Massimo Torrigiani, Marco Patelli, Carletto Abà, Massimo Girotti, Gianni Grillini, Giuseppe D'Amelio, Renzo Calzolari, Marco Dibona, giornalista di Cortina. Unica donna: la graziosa e simpatica Isabel Muratori. La Bologna - Cortina "tutta in bici e tutta non stop" è stata organizzata a cura dello JUS BOLOGNA e del Pedale Piascistico Bolognese (www.ppb86.org) e grazie soprattutto al contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Lunedì 16 giugno 2008, grande festa al Consiglio dell'Ordine a Palazzo Baciocchi: i "reduci" sono stati premiati da tutti i Consiglieri e dal Presidente Avv. Lucio Strazziari.

Arrivederci alla prossima avventura il 14 settembre 2008 a Bassano del Grappa per la prova a cronometro sulla mitica salita della Rosina (www.aimanc.it).



Una rappresentanza dei Colleghi ciclisti in visita al Consiglio per la consegna del gagliardetto firmato. Da sinistra: i Consiglieri Vincenzo Florio e Giovanni Cerri, il Consigliere ciclista Gino Martinuzzi, il dott. Alessandro Tamba, l'avv. Giovanni Giorgi, l'avv. Davide Torsello del Foro di Lecce, il Consigliere Tiziana Zambelli, l'avv. Carlo Alberto Vancini, il Consigliere Fausto Sergio Pacifico, il capitano avv. Manlio D'Amico, il Consigliere Federico Canova, il Presidente Lucio Strazziari, il Consigliere Annalisa Atti, il Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Antonio Spinzo e Guido Clausi-Schettini.

PRENOTAZIONE VIA E-MAIL DI COPIA DELLE SENTENZE CIVILI

Al fine di cercare di alleviare le gravose file allo sportello, il Consiglio ha concordato con il Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi la possibilità di ordinare le copie delle sentenze civili direttamente per e-mail, inviando la richiesta all'indirizzo: copie.tribunale.bologna@giustizia.it.

Al ricevimento della e-mail di richiesta, la Cancelleria risponderà per e-mail indicando il giorno del ritiro ed il costo delle copie, ma anche se vi sono motivi ostativi al rilascio delle stesse (non rispondenza a quanto richiesto, avvocato non costituito, richiesta copie non ammissibile, o altro).

Il servizio è attivato in via sperimentale; se funzionerà senza intoppi, potrà essere esteso a tutte le tipologie di atti.

Sul sito del Consiglio è pubblicato il modello che è stato predisposto dalla Cancelleria e che può essere utilizzato per la richiesta (ma non è indispensabile). Nella richiesta è in ogni caso necessario che siano indicati correttamente tutti i dati identificativi del richiedente e della sentenza (numero, anno, numero copie e loro tipologia, urgenza o meno).

REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EMESSI IN CORSO DI CAUSA

Il Direttore delle Cancellerie Civili, dott. Rosalba Palazzi, ha informato di avere ricevuto segnalazione dall'Agenzia delle Entrate di una anomalia che si verifica nella consultazione in via telematica della liquidazione delle imposte di registrazione dei provvedimenti cautelari emessi in corso di causa.

Il procedimento cautelare in corso di causa ha la caratteristica di essere identificato con il numero di ruolo del procedimento di merito, al quale la Cancelleria aggiunge il numero progressivo 1 (e seguenti, nel caso di più procedimenti cautelari nel corso della medesima causa), inframmezzato da un trattino o dal suffisso "sub".

Il programma informatico dell'Agenzia delle Entrate non riconosce tuttavia il numero di ruolo seguito dal *sub* (o trattino), con la conseguenza che l'avvocato che cerchi sul sito dell'Agenzia la liquidazione dell'imposta, per poterla trovare deve limitarsi a digitare il numero di ruolo generale senza trattino o *sub*.

Si invita a tenere presente questo accorgimento nella consultazione in via telematica delle liquidazioni delle imposte per i procedimenti cautelari emessi in corso di causa.

Ritenendo di fare cosa utile e con l'autorizzazione del Presidente Dott. Bruno Gilotta, pubblichiamo la tabella recentemente emessa dalla III sezione civile del nostro Tribunale, con la enunciazione dei criteri adottati per la quantificazione del "danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto", del "danno biologico permanente" e del "danno biologico temporaneo assoluto"

ANNO 2008

TERZA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto:

viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale), individuando un'ampia forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Morte di un figlio (per ciascun genitore): da € 100.000 a € 200.000.

Morte del coniuge (non separato) o del convivente *more uxorio*: da € 80.000 ad €150.000.

Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni (per ciascun figlio): da €80.000 ad €200.000.

Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni (per ciascun figlio): da €50.000 ad €150.000

Morte di un fratello convivente: da €40.000 ad €100.000.

Morte di un fratello non convivente da €20.000 a €50.000

Danno biologico permanente:

viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza (Cass. n. 24451/05, 23918/06, 9510/07), comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali; viene **differenziata la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%**, per le quali sono adottate le tabelle di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni Private (pubblicate all'attualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 12 giugno 2007, in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007), **anche** per i fatti anteriori alla data del 4 aprile 2001 e **anche** qualora le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale, **dalla liquidazione delle permanenti dal 10%**, per le quali sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano; per l'eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegate e provate.

Danno biologico temporaneo assoluto:

analogamente la liquidazione viene differenziata a seconda se la sua stabilizzazione comporti un danno biologico permanente fino al 9% compreso (anche per i fatti anteriori alla data del 4 aprile 2001 e anche qualora le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale) oppure un danno biologico permanente in percentuale maggiore; nel primo caso viene adottata la quantificazione di cui al citato art. 139 (all'attualità € 40,72), mentre nel secondo caso la quantificazione del Tribunale di Milano (€ 65).

COMUNICAZIONI VIA E-MAIL DELLA CANCELLERIA DELLA SEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIALE

Pubblichiamo il testo della comunicazione che è stata predisposta, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, dal dott. Giuseppe Colonna, Presidente della sezione specializzata di diritto industriale del Tribunale civile di Bologna.

Con la sottoscrizione di tale modulo, che verrà consegnato dalla Cancelleria al legale in relazione al singolo procedimento instaurato, il difensore avrà la possibilità (ma non l'obbligo) di ricevere le comunicazioni di cancelleria tramite posta elettronica.

Nella versione originaria del provvedimento, era previsto un termine tassativo di 48 ore entro il quale il difensore avrebbe dovuto dare conferma della ricezione dell'avviso via e-mail, termine che si è ottenuto di sopprimere in cambio dell'obbligo di comunicare la ricezione "nel più breve tempo possibile".

Anche per questo motivo, invitiamo tutti i Colleghi che operano per tale facoltà a voler dare la propria massima collaborazione per il buon funzionamento del servizio, che attualmente è attivo per la sola sezione specializzata di diritto industriale.

Il Presidente della Sezione di diritto industriale, preso atto che la sentenza della Corte di Cassazione n. 4061 del 19.2.2008 ha ritenuto legittima la comunicazione via e-mail con il consenso dei destinatari e "se vi sia messaggio di conferma, dato non in automatico, ma con il comando volontario 'rispondi'"; rilevato che il sovraccarico di lavoro delle Cancellerie e degli Ufficiali giudiziari rende assai difficoltosa la comunicazione nelle forme ordinarie dei provvedimenti resi fuori udienza;

RENDE NOTO

che nel corso del presente processo le comunicazioni potranno essere effettuate via e-mail con trasmissione dal seguente indirizzo di posta elettronica dedicato:
industriale.tribunale.bologna@giustizia.it

Gli avvocati che patrocinano le parti del presente procedimento (N. _____ R.G.), con le firme apposte in calce:

- a) prestano il proprio consenso;
- b) comunicano che gli indirizzi di posta elettronica presso i quali intendono ricevere i provvedimenti sono quelli di seguito indicati;
- c) comunicano che daranno risposta **non in automatico** (tasto "**rispondi**" in outlook) con lo stesso mezzo **nel più breve tempo possibile** ai soprascritti indirizzi di posta elettronica, con ciò confermando la ricezione e la piena presa di conoscenza.

Indirizzo di posta elettronica dell'attore _____ :
FIRMA AVV.

indirizzo di posta elettronica del convenuto _____ :
FIRMA AVV.

indirizzo di posta elettronica di parte _____ :
FIRMA AVV.


Il Presidente
Dott. Giuseppe Colonna

NOTIZIE UFFICIALI

TRASCRIZIONI D'UFFICIO NELLE IPOTESI IN CUI LE PARTI OMETTANO IL VERSAMENTO DELLE SPESE

Il Cancelliere responsabile delle sezioni civili, d.ssa Emanuela Biotti, ha comunicato che una recente circolare del Ministero della Giustizia (la n. 24 del 14 maggio 2008 della Direzione Generale Giustizia Civile) ha stabilito che, nel caso di mancato versamento spontaneo ad opera della parte delle spese per la trascrizione, il Cancelliere dovrà richiedere la trascrizione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 347/1990, senza previo pagamento dell'imposta, con successivo recupero degli oneri tributari da parte degli Uffici Finanziari.

Il Cancelliere ha inoltre segnalato di avere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e artt. 6 e 16 lett. c del D.Lgs. n. 347/1990, l'onere di provvedere alla richiesta di trascrizione entro trenta giorni dalla data dell'atto ovvero dalla data della sua pubblicazione e che quindi, in pratica, l'Ufficio dovrà, nei trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dal deposito del provvedimento che importa trascrizione, richiedere i versamenti dovuti e, in mancanza, procedere ugualmente alla richiesta di trascrizione. In attesa di chiarimenti dal Ministero sulla eventuale portata retroattiva della circolare, il Cancelliere ha dichiarato che si limiterà ad applicare quanto previsto dalla circolare esclusivamente ai nuovi provvedimenti e sentenze.



**È disponibile presso
la segreteria
della Fondazione
Forense Bolognese**